



Bruxelles, 28.9.2021
C(2021) 6913 final

Comunicazione della Commissione

**Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica
all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE**

Comunicazione della Commissione

Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE

Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000

Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE

Contenuto

1.	INTRODUZIONE.....	4
1.1.	Finalità e natura del presente documento	4
1.2.	Struttura	5
2.	APPROCCIO E PRINCIPI GENERALI	7
2.1.	Le fasi della procedura di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4	7
2.2.	Approccio al processo decisionale	10
3.	LA METODOLOGIA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4.....	12
3.1.	Fase 1: Screening.....	12
3.1.1.	Fase 1: accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000.....	14
3.1.2.	Fase 2: descrizione del piano o del progetto e dei suoi fattori di incidenza....	15
3.1.3.	Fase 3: individuare i siti Natura 2000 che possono essere interessati dal piano o dal progetto	16
3.1.4.	Fase 4: valutare se si possono escludere probabili incidenze significative tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito	20
3.1.5.	Conclusioni: decisione basata sulla conclusione dello screening	25
3.2.	Seconda fase: opportuna valutazione.....	27
3.2.1.	Fase 1: raccogliere informazioni sul progetto e sui siti Natura 2000 interessati	28
3.2.2.	Fase 2: valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti	35
3.2.3.	Fase 3: accertare gli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito Natura 2000.....	52
3.2.4.	Fase 4: misure di attenuazione.....	55
3.2.5.	Conclusioni dell'opportuna valutazione	59
3.2.6.	Ulteriori considerazioni: consultazioni, qualità dell'opportuna valutazione, accesso alla giustizia	63
3.3.	Fase 3: procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4	69
3.3.1.	Fase 1: esame di soluzioni alternative.....	70
3.3.2.	Fase 2: esame dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	77

3.3.3. Fase 3: individuazione, valutazione e adozione di misure compensative.....	81
a) Tipi principali di misure compensative.....	81
b) Principi guida per la definizione di misure compensative e obiettivi	83
c) Tempistiche della compensazione	86
d) Valutazione e monitoraggio delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.....	87
e) Fissazione di misure compensative per i piani	90
4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPPORTUNA VALUTAZIONE DEI PIANI.....	94
4.4. Consultazione e dialogo nel contesto della pianificazione strategica	103
5. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS, direttiva quadro sulle acque	105
5.1. Razionalizzazione delle valutazioni ambientali.....	105
5.2. Valutazione dell'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e opportuna valutazione	106
5.2.1. Opportunità e benefici della razionalizzazione della VIA/VAS e dell'opportuna valutazione	106
5.2.2. Elementi specifici dell'opportuna valutazione e differenze rispetto alle procedure VIA/VAS	109
5.2.3 Relazione tra VAS/VIA/opportuna valutazione e le rigorose disposizioni delle direttive Natura in materia di protezione delle specie.....	111
5.3. Valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, coordinate o integrate con la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.....	112
6. RIFERIMENTI PRINCIPALI	116

ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità e natura del presente documento

Il presente documento intende fornire una guida metodologica sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat¹. La presente guida mira a fornire assistenza alle autorità e alle agenzie nazionali negli Stati membri e nei paesi candidati, così come a promotori, consulenti, gestori di siti, professionisti e altri portatori di interessi nell'applicazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni. Il presente documento delinea i punti di vista della Commissione europea e non è legalmente vincolante; solo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

La presente guida va letta in combinazione con le direttive e la legislazione nazionale, nonché con i consigli esposti nella comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE"² (di seguito denominata "guida all'articolo 6"), che costituisce il punto di partenza per interpretare i termini e i concetti principali contenuti nella direttiva Habitat. Per facilità di lettura, la presente guida cita le parti pertinenti della guida all'articolo 6.

La Commissione ha altresì adottato diversi documenti di orientamento settoriali specifici per settori politici diversi quali l'energia, comprese le fonti rinnovabili, l'estrazione mineraria, il trasporto per vie di navigazione interne, gli sviluppi presso porti ed estuari, l'agricoltura e la silvicoltura³. Tali documenti spesso analizzano più in dettaglio le specificità delle valutazioni di piani o progetti in questi particolari settori. Possono quindi essere utilizzati per integrare le presenti linee guida generali con considerazioni pratiche specifiche del settore.

Secondo il principio dell'autonomia procedurale, spetta ai singoli Stati membri decidere in che modo mettere in atto le prescrizioni procedurali derivanti dalla direttiva. Spetta all'autorità competente di ciascuno Stato membro prendere le decisioni chiave contenute nelle valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Nel presente documento di orientamento il termine "valutazione" descrive l'intero processo attraverso il quale le informazioni vengono raccolte da promotori di piani o progetti, dalle autorità, dalle agenzie per la conservazione della natura e da altre agenzie, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dal pubblico, e vengono fornite all'autorità competente per l'esame e la valutazione.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² Commissione europea, 2019. Comunicazione della Commissione, "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE" (2019/C 33/01), disponibile all'indirizzo:
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1555085968125&uri=CELEX:52019XC0125\(07\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1555085968125&uri=CELEX:52019XC0125(07)).

³ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

L'autorità competente stabilisce quindi le conclusioni della valutazione e decide se approvare o meno il piano o il progetto e, in caso affermativo, a quali condizioni. Tale processo riconosce che le valutazioni richieste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si basano sulla raccolta di informazioni e dati affidabili da parte di più portatori di interessi, nonché sulle consultazioni con e tra di essi.

Il presente documento costituisce un aggiornamento della precedente guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat^{4,5}. Si basa sull'esperienza nell'attuazione della direttiva Habitat e sulla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, così come su una revisione degli orientamenti e della letteratura dell'UE, su studi di casi, sul riscontro e sui suggerimenti derivanti dalla consultazione con le autorità degli Stati membri dell'UE e i portatori di interesse. La preparazione del presente documento di orientamento è stata sostenuta da ATECMA S.L. e Adelphi consult GmbH, nel quadro di un contratto stipulato con la Commissione europea⁶.

1.2. Struttura

Il presente documento si compone di tre parti principali e un allegato.

- La prima sezione spiega l'approccio generale e i principi alla base della guida. Include il diagramma di flusso tratto dalla guida all'articolo 6 destinato ad illustrare in che modo le valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, dovrebbero essere strutturate e quali solo le relazioni tra le varie fasi delle valutazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la sezione successiva contiene la guida metodologica principale fase per fase. Ogni fase illustra metodi e strumenti, esempi e suggerimenti in merito alle modalità per completare le valutazioni. Tale illustrazione è sostenuta dall'uso di liste di controllo, matrici e istruzioni passo dopo passo per ogni fase della valutazione. Occorre osservare tuttavia che tali informazioni hanno soltanto una finalità illustrativa e non possono coprire tutte le situazioni;
- la terza sezione comprende un capitolo sulla pianificazione strategica e la procedura di valutazione dei piani in particolare. Tale sezione esamina altresì i collegamenti con altre valutazioni ambientali richieste dalla legislazione UE;

⁴ Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE, Commissione europea, 2002.

⁵ L'aggiornamento è uno dei risultati tangibili de "Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia", COM(2017) 198 final, (azione 1).

⁶ Contratto di servizio dell'UE n. 07.0202/2017/770634/SER/ENV.D.3 per l'assistenza tecnica e scientifica per quanto concerne la realizzazione del piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia – azioni 1, 2 e 13.

- l'allegato fornisce esempi di metodi e ulteriori orientamenti e strumenti che possono essere utilizzati per attuare le procedure di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4 (ad esempio liste di controllo o formati).

2. APPROCCIO E PRINCIPI GENERALI

2.1. Le fasi della procedura di cui articolo 6, paragrafi 3 e 4

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, afferma quanto segue:

"3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce una *procedura a più fasi* per la valutazione di piani o progetti che possono avere ripercussioni sui siti Natura 2000. Tale procedura prevede tre fasi principali:

- **prima fase: screening.** La prima parte della procedura consiste in una fase di valutazione preliminare ("screening") destinata ad accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso a un sito Natura 2000 o necessario per la sua gestione e, in caso contrario, se è probabile che eserciti incidenze significative sul sito⁷ (da solo o in combinazione con altri piani o progetti) alla luce degli obiettivi di conservazione del sito. La prima fase è disciplinata dalla prima parte della prima frase dell'articolo 6, paragrafo 3;
- **seconda fase: l'opportuna valutazione.** Laddove non sia possibile escludere probabili incidenze significative, la fase successiva della procedura consiste nel valutare l'incidenza del piano o del progetto (da solo o in combinazione con altri piani o progetti) rispetto agli obiettivi di conservazione del sito, così come nell'accertare se tale piano o progetto pregiudicherà o meno l'integrità del sito Natura 2000 in questione, tenendo conto di eventuali misure di attenuazione. Spetterà alle autorità competenti decidere se approvare o meno il piano o il


⁷ Nella pratica potrebbe essere necessario considerare più di un sito.

progetto alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione. La seconda fase è disciplinata dalla seconda parte della prima frase e dalla seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 3;

- **terza fase: deroga all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni.** La terza fase della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4. Si applica soltanto se, nonostante una valutazione negativa, il promotore ritiene che il piano o il progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Ciò è possibile soltanto se non vi sono soluzioni alternative, se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono debitamente giustificati e se si adottano misure compensative adeguate per assicurare la tutela della coerenza globale di Natura 2000.

Ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4. La figura 1 riporta un diagramma di flusso che illustra tale procedura.

Figura 1. Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - le tre fasi della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4



2.2. Approccio al processo decisionale

Come tutta la legislazione dell'UE in materia ambientale, la direttiva Habitat si basa sul **principio di precauzione**⁸, vale a dire che l'assenza di prove scientifiche sugli effetti negativi significativi di un'azione non può essere invocata come giustificazione per l'approvazione di tale azione. Applicato alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il principio di precauzione implica la necessità di dimostrare l'assenza di effetti negativi sui siti Natura 2000 prima che un piano o un progetto possa essere autorizzato. In altre parole, se non vi è la certezza circa l'eventualità che vi possano essere effetti negativi, il piano o il progetto non può essere approvato.

In termini pratici, ciò significa che spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare, senza ragionevole dubbio che:

- nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative; oppure
- nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000.

Quando gli effetti negativi sull'integrità di un sito sono certi o non possono essere esclusi, il piano o il progetto può comunque essere autorizzato in via eccezionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, a condizione che non vi siano alternative, che tale piano o progetto sia giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che siano messe in atto misure compensative sufficienti per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Il principio di precauzione può avere alcune applicazioni anche in questi casi, in particolare in relazione alla portata delle misure compensative da applicare (cfr. sezione 3.3.3).

La direttiva Habitat fa riferimento esplicitamente agli "obiettivi di conservazione del sito" come base per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza nella causa C-849/19, *Commissione europea/Repubblica ellenica*, ha confermato che gli obiettivi di conservazione devono essere stabiliti formalmente e che devono essere specifici del sito, riferirsi ai valori specifici presenti nel sito ed essere precisi⁹.

Inoltre la Corte ha affermato ripetutamente che è alla luce degli obiettivi di conservazione che dovrebbe essere determinata la portata dell'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione degli effetti di un piano o di un progetto su un sito protetto¹⁰. In altre parole, la decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito (cfr. sezione 3.1

⁸ Articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁹ Punti 58 e 59.

¹⁰ Punto 51.

"screening"). **Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici.**

Come spiegato nella sezione 3.2.2, gli obiettivi di conservazione specifici del sito devono essere fissati per tutte le specie e tutti gli habitat protetti che sono presenti in misura significativa presso il sito (ossia gli habitat e le specie con valutazione del sito A, B o C, ma non D, nel formulario standard per il sito¹¹). Gli obiettivi di conservazione devono specificare gli obiettivi da conseguire per ciascuno degli attributi o parametri che determinano lo stato di conservazione delle caratteristiche protette.

Le valutazioni devono essere riviste, tanto nella fase di screening quanto in quella di opportuna valutazione, se il piano o il progetto viene modificato o ulteriormente sviluppato durante il processo di preparazione. Se ad esempio durante la fase di screening non si può escludere che vi sia una probabilità di incidenze significative, il promotore del piano o del progetto può decidere di rivederne la progettazione al fine di escludere tale rischio. In tal caso si dovrebbe nuovamente sottoporre a screening il piano o il progetto modificato per stabilire se è ancora probabile che abbia incidenze significative sul sito.

Riquadro 1: Adozione di una decisione sulla base dell'opportuna valutazione

Spetta alle autorità competenti, alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione sulle implicazioni di un piano o di un progetto per il sito Natura 2000 interessato, decidere se approvare o meno il piano o il progetto. L'approvazione può essere rilasciata soltanto dopo **aver avuto la certezza che il piano o il progetto proposto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000**. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti¹².

L'attenzione si concentra pertanto sulla dimostrazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione¹³. L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l'assenza di effetti negativi, **alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia**¹⁴.

Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening; anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili incidenze significative.

¹¹ Cfr. riquadro 4 "Fonti da utilizzare per individuare le incidenze su un sito Natura 2000" nella sezione 3.1.3 della presente guida.

¹² Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 59.

¹³ Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63.

¹⁴ Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61.

3. LA METODOLOGIA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4

3.1. Fase 1: Screening

Questa prima fase esamina la **probabilità che un piano o un progetto abbia implicazioni significative** su un sito Natura 2000, da solo o in combinazione con altri piani o progetti. Laddove non sia possibile escludere le probabili incidenze significative al di là di ogni ragionevole dubbio, il piano o il progetto dovrà essere sottoposto a un'opportuna valutazione completa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

I termini "piano" e "progetto" vanno intesi in senso ampio.

*Un **progetto** può comprendere lavori di costruzione, installazioni e altri interventi nell'ambiente naturale, comprese le attività regolari destinate all'utilizzo di risorse naturali.*

*Anche il termine **piano** ha potenzialmente un significato molto ampio ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, includendo piani di destinazione dei suoli o territoriali e piani settoriali (ad esempio per i trasporti, l'energia, la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, la gestione delle foreste, ecc.).*

*La direttiva non limita l'ambito di applicazione di un piano o di un progetto a categorie specifiche. Il fattore chiave è dato dalla loro capacità di **avere incidenze significative su un sito di Natura 2000**.*

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezioni 4.4.1 e 4.4.2.

Trattandosi di una fase di valutazione preliminare, lo screening in genere può essere basato su informazioni già esistenti, compresi pareri di esperti (ad esempio delle autorità ambientali competenti) o materiale pubblicato (ad esempio mappe di habitat o inventari di specie), piuttosto che richiedere la raccolta di nuove prove dettagliate. Tuttavia quando non esistono informazioni sufficienti, ad esempio sulla presenza di habitat e specie protette nella zona potenzialmente interessata da un piano o da un progetto o quando tali informazioni sono superate, potrebbe essere necessario raccogliere e analizzare ulteriori dati al fine di stabilire se è probabile che vi siano incidenze significative. Laddove tali informazioni non esistano, si deve presumere che esista la probabilità di incidenze significative e che sia necessaria un'opportuna valutazione.

Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato. **Uno screening precoce** offre diversi vantaggi:

- può ridurre il rischio di ritardi e costi aggiuntivi in seguito, quando il piano o il progetto viene presentato per il consenso allo sviluppo;
- consente una consultazione precoce e lo scambio di informazioni tra i promotori del piano o del progetto, le autorità competenti e altri portatori di interessi che

dispongono di dati e competenze pertinenti;

- consente al promotore di un piano o di un progetto di valutare meglio le azioni successive che potrebbero rendersi necessarie, senza investire una quantità significativa di tempo e denaro;
- rende possibile individuare e anticipare i rischi potenziali, tanto per i siti di Natura 2000 quanto per il piano o il progetto stesso, ad esempio mettendo in evidenza la necessità di un'ubicazione o di una progettazione alternativa per il piano o il progetto al fine di evitare qualsiasi rischio di danno oppure raccogliendo ulteriori dati per facilitare una valutazione tempestiva. Sebbene gli aspetti chiave della pianificazione iniziale dovrebbero essere chiari, dovrebbe essere altresì possibile adattare il piano o il progetto.

Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze.

L'analisi comprende quattro fasi:

1. accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000;
2. individuare gli elementi pertinenti del piano o del progetto e le loro probabili incidenze;
3. individuare quali (eventuali) siti Natura 2000 possono essere interessati, prendendo in considerazione le incidenze potenziali del piano o del progetto da solo o in combinazione con altri piani o progetti;
4. valutare se si possono escludere probabili incidenze significative sul sito Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito.

Le sezioni che seguono presentano ciascuna delle quattro fasi in maniera più dettagliata, unitamente alla conclusione dello screening e alla relativa documentazione.

La tabella 1 riporta le differenze principali tra la fase di screening e quella di opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

Tabella 1: differenze tra la fase di screening e quella di opportuna valutazione

Screening	Opportuna valutazione
Accerta <u>se</u> sono <u>probabili</u> effetti negativi significativi su un sito Natura 2000 a seguito dell'attuazione del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito.	Valuta le <u>probabili</u> incidenze sul sito Natura 2000 tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione e valuta se si verificheranno o potrebbero verificarsi effetti negativi sull'integrità del sito.

Laddove non sia possibile escludere con certezza il verificarsi di incidenze significative, il piano o il progetto deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione.	Il piano o progetto può essere autorizzato soltanto se possono essere esclusi effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.
Di norma basato su dati esistenti, conoscenze ed esperienze disponibili, nonché su pareri di esperti.	Richiede un esame dettagliato, spesso indagini sul campo, consigli di esperti e una valutazione del caso specifico da parte di esperti.
Le misure di attenuazione non possono essere considerate ¹⁵ .	Valuta le misure di attenuazione per eliminare o ridurre gli effetti negativi.

3.1.1. Fase 1: accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000

Questa fase accerta se il piano o il progetto è connesso o necessario alla gestione di un sito, ossia se contribuisce al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Il termine "gestione" va riferito alla conservazione di un sito, ossia dev'essere inteso nel senso in cui è usato nell'articolo 6, paragrafo 1. Quindi, se un'attività è direttamente collegata agli obiettivi di conservazione e necessaria per realizzarli, è esente dall'obbligo di valutazione.

I piani e i progetti connessi direttamente con la conservazione e gestione di siti Natura 2000, [...] dovrebbero in genere essere esclusi dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la componente non legata alla conservazione può comunque essere oggetto di una valutazione.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6 – sezione 4.4.3.

Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione. Ad esempio ciò potrebbe applicarsi a una raccolta di legname che rientra nel contesto di un piano di gestione della conservazione di una superficie boschiva designata come sito Natura 2000. La parte dell'attività non necessaria alla gestione della conservazione del sito dovrebbe essere sottoposta a un'opportuna valutazione¹⁶.

Vi possono anche essere circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito (il sito destinatario) può avere un effetto negativo su un altro sito. Ad esempio per migliorare la gestione delle inondazioni presso un sito interessato, il piano può proporre di costruire una barriera

¹⁵ Sentenza della Corte nella causa C-323/17.

¹⁶ Il rapporto tecnico "Natura 2000 e foreste" (2015) (capitolo 4.6) fornisce esempi in merito a come evitare obiettivi contrastanti tra la gestione delle foreste e dei siti Natura 2000: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/855ca711-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1>.

in un altro sito che può avere un effetto negativo significativo su tale sito. Di conseguenza il piano o il progetto dovrebbe essere oggetto di una valutazione delle incidenze potenzialmente significative sull'altro sito.

I piani o i progetti che saranno direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti Natura 2000 ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat dovrebbero pertanto essere piani o progetti che mirano a, e contribuiranno a, preservare o, se del caso, ripristinare gli habitat e le specie protetti presso tali siti portandoli a uno stato di conservazione soddisfacente.

Riquadro 2: esempi di criteri per accertare se il piano o il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000

- Le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le sue specie in buono stato di conservazione;
- esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito.

3.1.2. Fase 2: descrizione del piano o del progetto e dei suoi fattori di incidenza

Nel descrivere il piano o il progetto, sarà necessario individuare tutti gli aspetti suscettibili di incidere sul sito Natura 2000, individualmente o in combinazione con altri piani o progetti.

Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento.

Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.

Il riquadro 3 elenca i parametri principali del piano o del progetto da individuare. Tali elementi sono puramente indicativi, da adattare o integrare a seconda dei casi. Per alcuni progetti o piani, può essere necessario individuare i parametri separatamente per le fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.

Riquadro 3: esempi di elementi del piano o del progetto da considerare durante lo screening

- Dimensioni (ad esempio in relazione all'occupazione diretta dei terreni);
- superficie complessiva interessata, compresa la zona interessata dalle incidenze indirette (ad esempio rumore, torbidità, vibrazioni);
- cambiamenti fisici nell'ambiente (ad esempio, modifica di letti di fiumi o della morfologia di altri corpi idrici, variazioni della densità della copertura forestale);
- cambiamenti dell'intensità di una pressione esistente (ad esempio aumento del rumore, dell'inquinamento o del traffico);
- esigenze in termini di risorse (ad esempio, estrazione di acqua, estrazione di minerali);
- emissioni (ad esempio il deposito di azoto) e rifiuti (e se vengono smaltiti via terra, in acqua o nell'aria);
- requisiti di trasporto (ad esempio strade di accesso);
- durata della costruzione, dell'esercizio, dello smantellamento, ecc.;
- aspetti temporali (tempistiche delle diverse fasi di un piano o di un progetto);
- distanza da siti Natura 2000 e in particolare dai loro elementi designanti;
- incidenze cumulative con altri progetti e piani.

3.1.3. Fase 3: individuare i siti Natura 2000 che possono essere interessati dal piano o dal progetto

L'individuazione dei siti Natura 2000 che possono essere interessati dovrebbe avvenire prendendo in considerazione tutti gli aspetti del piano o del progetto che potrebbero avere effetti potenziali su qualsiasi sito Natura 2000 situato nella zona di influenza del piano o del progetto. Tale attività dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi designanti (specie, tipi di habitat) presenti in misura significativa presso i siti così come dei loro obiettivi di conservazione.

In particolare, dovrebbe individuare:

- qualsiasi sito Natura 2000 che si sovrappone geograficamente a una qualsiasi delle azioni o a uno qualsiasi degli aspetti del piano o del progetto in una qualsiasi delle sue fasi oppure in prossimità allo stesso;
- qualsiasi sito Natura 2000 all'interno della zona probabile di influenza del piano o del progetto. I siti Natura 2000 situati nelle vicinanze del piano o del progetto (o ad una certa distanza) che potrebbero comunque essere indirettamente interessati da aspetti del progetto, anche per quanto riguarda l'uso di risorse naturali (ad esempio l'acqua) e vari tipi di rifiuti, scarichi o emissioni di sostanze o energia;
- siti Natura 2000 nelle vicinanze del piano o del progetto (o ad una certa distanza) che ospitano fauna che può spostarsi nella zona del progetto e quindi

essere soggetta a mortalità o altri impatti (ad esempio perdita di zone di alimentazione, riduzione dell'*home range*);

- siti Natura 2000 la cui connettività o continuità ecologica può essere influenzata dal piano o dal progetto.

La serie di siti Natura 2000 da valutare, ossia la zona nella quale gli impatti del piano o del progetto possono verificarsi, dipenderà dalla natura del piano o del progetto e dalla distanza alla quale le incidenze possono verificarsi. Per i siti Natura 2000 situati a valle lungo fiumi o le zone umide alimentate da falde acquifere, può accadere che un piano o un progetto possa influenzare i flussi d'acqua, la migrazione di pesci e così via, anche a grande distanza. Anche le emissioni di inquinanti possono avere ripercussioni su una lunga distanza.

Alcuni progetti o piani che non riguardano direttamente siti Natura 2000 possono comunque avere un'incidenza significativa su di essi se causano un effetto barriera o impediscono le connessioni ecologiche. Ciò può accadere ad esempio quando i piani riguardano caratteristiche del paesaggio che collegano i siti Natura 2000 o che possono ostacolare i movimenti delle specie o interrompere la continuità di un ecosistema fluviale o boschivo.

Per stabilire i possibili effetti del piano o del progetto sui siti Natura 2000, è necessario individuare non soltanto i siti pertinenti ma anche gli habitat e le specie presenti in misura significativa al loro interno, così come gli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Il riquadro 4 elenca esempi di fonti di dati che possono essere utilizzate a tale fine.

Riquadro 4: fonti da utilizzare per individuare le incidenze su un sito Natura 2000

- Il formulario standard Natura 2000 per il sito;
- obiettivi di conservazione specifici del sito (stabiliti negli atti di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) o negli atti di classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), o nel piano di gestione del sito oppure in un atto separato);
- piani di gestione del sito (ad esempio che individuano le pressioni e le minacce sul sito);
- le indagini esistenti e i dati di monitoraggio sulle specie e sui tipi di habitat rilevanti, la loro distribuzione all'interno e intorno al sito, lo stato di conservazione, le pressioni e le minacce su di essi;
- mappe attuali e passate del sito;
- i piani regolari e altri piani pertinenti esistenti;
- materiale d'indagine esistente sul sito;
- dati esistenti sull'idrogeologia;
- dati esistenti sulle sostanze rilevanti (ad esempio deposito di azoto, composizione delle acque reflue scaricate);
- valutazioni dell'impatto ambientale per progetti o piani analoghi;

- relazioni pertinenti sullo stato dell'ambiente;
- mappe e sistemi di informazione geografica;
- i fascicoli storici del sito, ecc.

Le informazioni fornite nel formulario standard Natura 2000¹⁷ costituiscono il punto di partenza per individuare i tipi di habitat e le specie presenti in misura significativa presso il sito e che potrebbero essere influenzati dal piano o dal progetto, così come qualsiasi pressione e impatto esistente sul sito. Altre informazioni a livello di sito possono essere ottenute da fonti quali il piano di gestione del sito Natura 2000, gli elenchi delle operazioni che possono causare danni o deterioramenti, i risultati delle indagini di monitoraggio degli habitat e delle specie all'interno del sito, nonché fonti esterne al sito Natura 2000 a livello biogeografico, nazionale e locale.

È importante che questi dati e informazioni siano resi disponibili pubblicamente, ad esempio attraverso una banca dati centrale o attraverso portali online e siti web delle autorità nazionali o regionali, e aggiornati regolarmente, affinché tutte le parti interessate e le autorità coinvolte possano facilmente avervi accesso.

Riquadro 5: fonti d'informazione principali sugli elementi designanti dei siti Natura 2000

Per ciascun sito Natura 2000 è disponibile **un formulario standard**. Contiene informazioni sulle specie e sui tipi di habitat protetti dall'UE presenti sul sito e fornisce una valutazione generale della condizione di ogni specie o tipo di habitat presso tale sito (punteggio assegnato da A a D). Fornisce informazioni sulla superficie, la rappresentatività e lo stato di conservazione degli habitat presenti presso il sito e dà una valutazione complessiva del valore del sito in termini di conservazione dei tipi di habitat naturali interessati. Per le specie presenti presso il sito, il formulario fornisce informazioni sulle loro popolazioni, sullo stato (residente, riproduttivo, svernante, migratorio) e sul valore del sito per la specie in questione.

Il formulario comprende anche informazioni contestuali sul sito, tra le quali:

- caratteristiche generali del sito, qualità e importanza;
- vulnerabilità (pressione sul sito da parte dell'uomo e altre influenze e fragilità degli habitat e degli ecosistemi);
- impatti legati alle attività umane e ai processi naturali che possono avere un'influenza, positiva o negativa, sulla conservazione e sulla gestione del sito, nonché sulla proporzione della superficie del sito interessata;
- organo di gestione competente per il sito;
- piani e pratiche di gestione del sito, comprese le attività umane tradizionali;
- mappa del sito.

¹⁷ Cfr.: Formulario standard Natura 2000; Note esplicative.

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/standarddataforms/notes_en.pdf.

Misure di conservazione e piani di gestione

Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri devono elaborare misure di conservazione che corrispondano alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti presso il sito (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat). Ciò può comportare, se necessario, piani di gestione progettati specificamente per i siti o integrati in altri piani di sviluppo e/o altre misure legali, amministrative o contrattuali.

Analogamente anche le zone di protezione speciale devono essere oggetto di misure di conservazione mirate. Laddove disponibili, i piani di gestione di Natura 2000 possono fornire informazioni sugli obiettivi di conservazione dei siti, sull'ubicazione e sullo stato delle specie e degli habitat presenti nel sito, sulle loro minacce e sulle misure di conservazione richieste per migliorare il loro stato di conservazione presso il sito. Tutto ciò può essere utile per la fase di screening e per l'opportuna valutazione.

Il sito web della Commissione fornisce dati e mappe per tutti i siti Natura 2000 nell'UE attraverso il visualizzatore Natura 2000 e la banca dati pubblica di Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm. La maggior parte degli Stati membri dispone inoltre di informazioni pubbliche sui siti Natura 2000 e sulle loro caratteristiche. Anche i sistemi di informazione geografica (SIG) possono aiutare a capire la relazione tra gli aspetti di un piano o di un progetto e le caratteristiche specifiche del sito Natura 2000.

Strumenti pratici e sistemi di informazione sono disponibili in diversi paesi per aiutare a individuare le potenziali incidenze di diversi tipi di progetti e piani sui siti Natura 2000. Il riquadro 6 fornisce alcuni esempi di tali strumenti.

Riquadro 6: esempi di sistemi di informazione per individuare la potenziale incidenza dei diversi tipi di progetti e piani sui siti Natura 2000

Germania

Le informazioni necessarie per valutare i potenziali effetti negativi di quasi tutti i tipi di progetti sono fornite dal sistema di informazione FFH-VP-Info, prodotto dall'Agenzia federale per la conservazione della natura. Tale sito ospita un'ampia banca dati sulle incidenze e sugli effetti potenziali su tipi di habitat e specie specifici che può essere utilizzata per lo screening e l'opportuna valutazione. Fornisce informazioni dettagliate sulla sensibilità e sugli effetti potenziali dei fattori di impatto per quasi tutti gli habitat e le specie protette dalle direttive sulla tutela della natura presenti in Germania. Comprende altresì liste di controllo con valutazioni della gravità/rilevanza di ogni incidenza sui tipi di habitat e sulle specie.

Cfr.: <http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp>

Irlanda

Un'applicazione GeoTool è disponibile in Irlanda per sostenere il processo di raccolta dati nella fase 1 (screening) e nella fase 2 (opportuna valutazione). Tale applicazione consente all'utente di selezionare un punto sulla mappa e poi cercare le ZSC e le ZPS entro una certa distanza da

tale punto, che l'utente può selezionare a seconda del livello di potenziale impatto ambientale di un piano o progetto. Le informazioni fornite per ciascun sito Natura 2000 situato nell'intervallo selezionato comprendono l'elenco degli habitat e delle specie per i quali i siti sono designati e un collegamento agli obiettivi di conservazione per ciascun sito.

Cfr.: <https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool>.

Paesi Bassi

Il governo dei Paesi Bassi ha prodotto uno strumento per valutare rapidamente l'impatto potenziale di un progetto durante la fase iniziale. Descrive le fasi procedurali necessarie se una valutazione degli effetti sui siti Natura 2000 o sulle specie protette rientra nella procedura per ottenere un permesso. Contribuisce all'individuazione di potenziali incidenze sulle singole specie e sui singoli tipi di habitat e fornisce informazioni sulla sensibilità delle specie e dei tipi di habitat rispetto alle diverse attività.

Cfr.: www.natura2000.nl (sotto "routeplanner beschermde natuur" e "effectenindicator Natura 2000-gebieden").

Belgio

Per valutare l'acidificazione e l'eutrofizzazione dovute a depositi aerei (deposito di NO_x e NH₃ legati ad attività quali l'agricoltura intensiva, il riscaldamento industriale e i processi energetici e la mobilità), il Belgio mette a disposizione un'applicazione interattiva online per effettuare il primo screening. Si tratta di uno strumento di scansione rapida per l'individuazione delle potenziali incidenze. Se la scansione dà una luce verde come risultato, non c'è da aspettarsi alcuna incidenza dannosa. Se lo strumento dà una luce rossa come risultato, ci può essere un impatto dannoso che merita un esame più approfondito attraverso un'opportuna valutazione.

Cfr.: <https://www.milieuinfo.be/voortoets/>.

Cfr. ulteriori dettagli sulle informazioni e gli strumenti pratici per sostenere lo screening e l'opportuna valutazione di cui all'allegato del presente documento di orientamento (sezione 1.1).

3.1.4. Fase 4: valutare se si possono escludere probabili incidenze significative tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito

Il passo successivo della fase di screening consiste nel valutare la probabilità e la potenziale significatività delle incidenze individuate nella fase precedente, tenendo conto delle potenziali incidenze cumulative con altri piani o progetti.

Valutazione della probabilità di incidenze significative

Nel presente contesto una probabile incidenza significativa è qualsiasi effetto che può essere ragionevolmente previsto come conseguenza di un piano o di un progetto che inciderebbe negativamente e significativamente sugli obiettivi di conservazione stabiliti per gli habitat e le specie presenti in misura significativa in un sito Natura 2000.

Ciò può risultare da attività svolte in loco o fuori dal sito oppure attraverso combinazioni con altri piani o progetti.

Occorre ricordare qui che se le probabili incidenze significative non possono essere escluse oltre ogni ragionevole dubbio, il piano o progetto dovrà essere sottoposto a un'opportuna valutazione completa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 (cfr. sezione 3.2.2., lettera b), per ulteriori dettagli sulla valutazione delle potenziali incidenze).

La significatività degli effetti varierà a seconda di fattori quali l'entità dell'incidenza, il tipo, l'estensione, la durata, l'intensità, le tempistiche, la probabilità, gli effetti cumulativi e la vulnerabilità degli habitat e delle specie in questione.

Il riquadro 7 elenca esempi di indicatori destinati a quantificare la significatività di tali effetti.

Riquadro 7: esempi di indicatori di significatività

Tipo d'incidenza	Indicatore di significatività
Perdita di superficie dell'habitat	Ettari di habitat persi, percentuale dell'habitat perso.
Degrado	Superficie (in termini assoluti e percentuali) nella quale gli attributi utilizzati per determinare lo stato di conservazione di specie o habitat sono peggiorati, così come l'entità del degrado per ciascuno degli attributi.
Perturbazione	Grado di intensità, durata o permanenza del fattore di perturbazione, la sua distanza dalle zone di riproduzione
Frammentazione	Cambiamento rispetto allo stato originale e a quello desiderato (ad esempio creazione di piccoli appezzamenti diversi di habitat anziché di un habitat di grandi dimensioni, ettari di habitat esposti all'effetto di margine)
Effetti indiretti	Grado con cui la zona è aperta ad altre minacce (specie esotiche invasive, penetrazione umana e animale, ulteriori sviluppi).

Le fonti di informazione per valutare la significatività degli effetti comprendono l'evidenza di operazioni analoghe che riguardano siti aventi elementi designati analoghi in uno stato di conservazione analogo o con obiettivi di conservazione analoghi e il giudizio di esperti basato sulle prove disponibili. Tuttavia dato che ogni caso è necessariamente diverso, occorre tenere conto delle circostanze locali. La valutazione va pertanto sempre svolta caso per caso.

Come indicato nella guida all'articolo 6, ciò che può essere significativo per un sito può non esserlo per un altro. Ad esempio una perdita di cento metri quadrati di habitat può essere significativa per un piccolo sito di orchidee rare, mentre una perdita analoga presso un ampio sito di steppe può essere insignificante se non incide sugli obiettivi di conservazione del sito.

Nel caso dei piani, a seconda del livello di definizione e dei dettagli dei vari aspetti e delle varie componenti del piano, può essere difficile valutare l'entità e la significatività di tutte le potenziali incidenze sui singoli siti in questa fase. Tuttavia la **probabilità** di incidenze significative sul sito Natura 2000 può comunque essere valutata ad esempio tenendo conto del tipo di piano o progetto e della sua potenziale zona di influenza.

I piani devono pertanto essere sottoposti a screening con un sufficiente grado di cautela (oltre ogni ragionevole dubbio) e tenendo conto del principio di precauzione, al fine di evitare di escludere componenti o azioni aventi una potenziale incidenza su un sito Natura 2000 ed escluderli da un ulteriore esame nel contesto dell'opportuna valutazione.

Per quanto concerne la valutazione **delle misure di attenuazione**¹⁸ nel contesto dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la Corte ha stabilito che "al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito" (causa C-323/17).

Tuttavia i promotori possono a volte concepire i progetti in maniera da evitare o ridurre al minimo le potenziali incidenze sin dall'inizio. Tale obiettivo può essere conseguito ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili o applicando misure preventive, comprese misure regolamentari (ad esempio zone ad accesso vietato) prescritte ad esempio in regolamenti specifici di settore, nei piani di gestione di Natura 2000 o nei piani territoriali/di suddivisione in zone.

Tali componenti generiche del progetto possono essere considerate nello screening, contrariamente alle misure di attenuazione specifiche del piano o del progetto che non devono essere prese in considerazione in questa fase. Tali componenti dovrebbero essere individuate chiaramente nella descrizione del progetto. Misure specifiche di attenuazione, ad esempio la costruzione di ponti verdi per consentire la migrazione delle specie per proteggere le quali è stato designato il sito, in particolare se imposte dall'autorità competente, dovrebbero essere prese in considerazione soltanto durante l'opportuna valutazione, come descritto nella sezione 3.2.5.

¹⁸ Cfr.: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-323/17>.

Valutazione di possibili incidenze cumulative con altri piani e progetti

Durante lo screening, la valutazione della probabilità di potenziali incidenze significative dovrebbe essere svolta in relazione al piano o al progetto, *individualmente o in combinazione con altri progetti o piani*. La valutazione di tali **incidenze cumulative** è spesso meno dettagliata nella fase di screening che nell'opportuna valutazione. Tuttavia è comunque necessario individuare tutti gli altri piani o progetti che potrebbero dare origine a incidenze cumulative con il piano o il progetto in questione.

Lo screening "in combinazione" comporta l'individuazione di altri piani e progetti che possono avere potenziali incidenze sugli stessi siti Natura 2000 e quindi la valutazione della loro capacità di causare incidenze significative se considerati congiuntamente nella valutazione del piano o del progetto. Se tale analisi non può giungere a conclusioni definitive, dovrebbe quanto meno individuare altri piani e progetti pertinenti che dovrebbero essere esaminati più in dettaglio durante l'opportuna valutazione.

Valutazione degli effetti cumulativi nella fase di screening

Una serie di incidenze individualmente di bassa significatività può produrre un'incidenza significativa, se tali incidenze sono combinate. Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione.

*La disposizione concernente la combinazione riguarda altri piani o progetti già **completati, approvati ma non completati, o proposti** (ossia per i quali è stata presentata una domanda di approvazione o autorizzazione). Inoltre, è importante notare che la valutazione degli effetti cumulativi **non si limita all'esame di piani o progetti simili** nello stesso settore di attività. Nella valutazione occorre includere di tutti i tipi di piani o progetti che potrebbero avere un'incidenza significativa congiuntamente al piano o progetto in esame.*

*Allo stesso modo, la valutazione non dovrebbe limitarsi agli effetti cumulativi **tra progetti o tra piani**, bensì considerare anche quelli tra progetti e piani (**e viceversa**). Ad esempio, un nuovo progetto per la costruzione di un'importante autostrada in una data zona di per sé può non provocare incidenze negative sul sito, ma se considerato congiuntamente a un piano di sviluppo immobiliare già approvato per la stessa zona, questi impatti possono diventare talmente significativi da incidere negativamente sul sito. Al contrario, può darsi che un piano di per sé non eserciti un impatto significativo su siti Natura 2000, ma sia valutato in modo diverso se considerato congiuntamente ad un altro importante progetto di sviluppo non compreso in tale piano.*

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.5.3

Ottenere informazioni su altri piani e progetti che possono combinarsi per generare incidenze cumulative sul sito Natura 2000 può essere impegnativo. È molto utile disporre di banche dati o sistemi di informazione in grado di fornire tali informazioni in una zona selezionata; strumenti di cui alcuni paesi dispongono già o che sono in fase di

sviluppo¹⁹. Le banche dati esistenti per informare il pubblico in merito a valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di piani e progetti possono essere utilizzate anche per individuare possibili effetti cumulativi²⁰.

In ogni caso le autorità competenti (ambientali o settoriali) dovrebbero essere consultate e dovrebbero essere in grado di fornire informazioni su altri piani/progetti da prendere in considerazione durante lo screening.

La tabella 2 delinea le fasi principali per valutare gli effetti cumulativi su un sito Natura 2000.

Tabella 2: valutazione delle incidenze cumulative

Fasi della valutazione	Attività da completare
Definizione di confini geografici e del calendario della valutazione	Definire i confini per l'esame degli effetti cumulativi; si noti che saranno diversi per tipi di incidenza diversi (ad esempio effetti sulle risorse idriche, rumore) e possono comprendere località remote (fuori dal sito).
Individuazione di tutti i piani/progetti che potrebbero agire in combinazione	Individuare tutte le fonti di possibili effetti causati dal piano o progetto in questione, insieme con altre fonti presenti nell'ambiente e ad altri possibili effetti derivanti da altri piani o progetti proposti; tempistiche e suddivisione in fasi di progetti o piani.
Individuazione delle incidenze	Individuare i tipi di incidenze (ad esempio rumore, riduzione delle risorse idriche, emissioni chimiche) che possono influenzare la struttura e le funzioni del sito vulnerabile al cambiamento.
Individuazione di percorsi	Individuare i potenziali percorsi cumulativi ²¹ (ad esempio attraverso l'acqua, l'aria; accumulo di effetti nel tempo o nello spazio). Esaminare le condizioni del sito per individuare ove gli aspetti vulnerabili della struttura e della funzione del sito siano a rischio.
Previsione	Prevedere l'entità/estensione dei possibili effetti cumulativi.
Valutazione	Spiegare se è probabile che le potenziali incidenze cumulative siano significativi o meno, tenendo conto delle informazioni raccolte durante la fase di "valutazione della significatività".

¹⁹ Ad esempio in Germania la banca dati e il sistema di informazione sulle verifiche di compatibilità rispetto alla direttiva Habitat nella Renania settentrionale-Vestfalia: <http://ffh-vp.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-vp/de/start>.

²⁰ Ad esempio in Cechia vi è un sistema di informazione dotato di una banca dati di piani e progetti che sono passati attraverso la VIA e la VAS, compresi quelli soggetti a un'opportuna valutazione: <https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100cr>; <https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100koncepcce>.

²¹ Per svolgere questo compito può essere utile un modello fonte-percorso-ricezione.

Quando un habitat protetto o una specie protetta presso il sito presenta già uno stato di conservazione insoddisfacente o quando vengono superate le soglie critiche delle incidenze per gli attributi specifici di habitat o specie (o se il sito è soggetto a effetti cumulativi che porteranno a uno qualsiasi di tali stati), qualsiasi piano o progetto aggiuntivo che, individualmente o in combinazione, aggiunga ulteriori impatti a tali livelli può avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000.

3.1.5. Conclusioni: decisione basata sulla conclusione dello screening

Decidere se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 avrà conseguenze pratiche e giuridiche. I piani e i progetti che sono considerati non suscettibili di avere incidenze significative oltre ogni ragionevole dubbio possono essere trattati senza fare riferimento alle fasi successive dell'articolo 6, paragrafo 3.

Proprio come la fase di opportuna valutazione, la fase di screening deve concludersi con una decisione scritta e motivata da parte dell'autorità competente al fine di fornire una registrazione delle ragioni per giungere a questa conclusione. Nel redigere le conclusioni si dovrebbe prendere in considerazione anche il parere dell'organo di gestione del sito Natura 2000.

La decisione dovrebbe inoltre essere resa pubblica. Sebbene il testo della direttiva non vi faccia esplicito riferimento, la Corte ha riconosciuto che la partecipazione del pubblico è richiesta anche nella fase di screening di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (sentenza nella causa C-243/15, punti da 46 a 49). Inoltre la Corte ha riconosciuto il diritto delle ONG di contestare la decisione di screening adottata dalle autorità (sentenza nella causa C-243/15, punti da 56 a 61).

Dato che la semplice possibilità che vi sia un'incidenza significativa sul sito farà scattare la necessità di un'opportuna valutazione, tale decisione può essere presa tanto dopo un esame approfondito del piano o del progetto quanto sulla base di una semplice analisi laddove si preveda già che vi saranno probabilmente incidenze significative (dovute al tipo, alle dimensioni o alla scala del piano o del progetto, alle caratteristiche del sito Natura 2000 o a causa di un rischio elevato di effetti combinati con altri piani o progetti). Ciò consentirà di iniziare l'opportuna valutazione il prima possibile.

In caso di dubbio, ossia se non si può escludere, sulla base delle informazioni disponibili, che un piano o un progetto possa avere un'incidenza significativa su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, il piano o il progetto deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione.

La decisione di screening dovrebbe inoltre fornire idealmente alcuni orientamenti sull'ambito di applicazione dell'opportuna valutazione che devono essere seguiti e

sulle probabili incidenze da studiare²². Nel caso di un piano, ciò dovrebbe riguardare anche tutti i siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati dal piano.

Il riquadro 8 fornisce un modello di analisi di screening.

Riquadro 8: modello di analisi di screening

Descrizione sommaria del piano o progetto e degli aspetti principali che possono causare incidenze

Obiettivi del piano o del progetto e le sue caratteristiche/attività principali durante le diverse fasi (ad esempio costruzione, esercizio e smantellamento, se del caso).

Descrizione sommaria dei siti Natura 2000 e delle loro caratteristiche principali

Habitat e specie per i quali i siti sono stati designati e i loro obiettivi di conservazione.

Descrizione dei singoli aspetti del piano o del progetto che potrebbero generare incidenze sui siti Natura 2000, tra i quali:

- dimensione e scala;
- distanza dai siti Natura 2000;
- occupazione dei terreni (diretta/indiretta);
- esigenze in termini di risorse (ad esempio estrazione di acqua, scavo del suolo/di minerali);
- emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria);
- requisiti di trasporto;
- durata e tempistiche di costruzione, esercizio, smantellamento;
- una serie di fattori di impatto (ad esempio rumore, deposito di azoto, torbidità).

Descrizione delle probabili incidenze sui siti Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici stabiliti per gli elementi designanti, tra i quali:

- riduzione della superficie dell'habitat, degrado o frammentazione dell'habitat;
- perturbazione ai danni delle specie, riduzione delle popolazioni e della densità delle specie;
- cambiamenti delle funzioni e/o caratteristiche ecologiche essenziali per le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie (ad esempio qualità e quantità dell'acqua);
- interferenza con le relazioni principali che definiscono la struttura e la funzione del sito.

Descrizione delle probabili incidenze in combinazione con altri piani o progetti:

- fattori di impatto da considerare ai fini degli effetti cumulativi;
- elenco e descrizione dei progetti che possono contribuire agli effetti cumulativi;
- valutazione della portata e della significatività degli effetti cumulativi tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Criteri per valutare la significatività, indicatori di significatività, tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito, ad esempio:

²² Cfr. sezione 3.2.1 sulla definizione dell'ambito di applicazione.

- grado di perdita di habitat (assoluta, relativa), cambiamenti della struttura degli habitat;
- rischio di spostamento delle popolazioni di specie, livello di perturbazione, riduzione dell'area di ripartizione (*home range*) delle specie, superficie di alimentazione, superfici di rifugio, alterazione delle condizioni favorevoli alla riproduzione;
- importanza degli habitat e delle specie interessate, ad esempio rappresentatività, varietà locale;
- importanza del sito (ad esempio limite della zona di distribuzione per determinati habitat e determinate specie, ruolo di collegamento, importante per la connettività ecologica);
- perturbazione o alterazione delle funzioni ecologiche;
- cambiamenti delle caratteristiche ecologiche principali del sito (ad esempio la qualità dell'acqua).

Conclusioni: descrizione, basata sulle informazioni di cui sopra, degli aspetti del piano o progetto o della combinazione di aspetti che possono causare incidenze significative e quelli in relazione ai quali non si conosce il carattere o la portata delle incidenze.

Probabili incidenze significative: No Sì o incertezza

3.2. Seconda fase: opportuna valutazione

L'opportuna valutazione si prefigge di valutare le implicazioni che il piano o progetto, da solo o congiuntamente ad altri piani o progetti, può avere per gli obiettivi di conservazione del sito.

Le relative conclusioni dovrebbero consentire alle autorità competenti di accertare se il piano o progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato. L'opportuna valutazione si concentra quindi nello specifico sulle specie e/o sugli habitat per i quali è designato il sito Natura 2000.

Guida all'articolo 6, sezione 4.6.1.

L'opportuna valutazione si applica tanto ai progetti quanto ai piani. Può essere coordinata con o integrata in altre valutazioni ambientali, quali la VIA per i progetti, la VAS per piani e programmi e le valutazioni effettuate nel contesto della direttiva quadro sulle acque (cfr. sezione 5.2).

Come nei processi di VIA e VAS, il promotore del piano o del progetto presenta di solito una relazione sull'opportuna valutazione all'autorità competente per il controllo. Se la valutazione individua incidenze negative o la probabilità di tali effetti, il promotore può altresì introdurre misure di attenuazione in questa fase per ridurre l'incidenza.

Spetta poi all'autorità competente accertare se il piano o il progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato o meno e quindi se il piano o il progetto può essere approvato o meno. L'autorità competente può inoltre stabilire delle condizioni per l'approvazione e, se necessario, ottenere prima il parere del

pubblico in generale. Ulteriori informazioni sulla consultazione nel contesto dell'opportuna valutazione sono fornite nella sezione 3.2.7.

Il processo di valutazione comprenderà la raccolta e la valutazione delle informazioni da più portatori di interessi, comprese le autorità nazionali, regionali e locali per la conservazione della natura, gli esperti scientifici e le ONG. L'autorità competente può altresì utilizzare le informazioni presentate dal promotore del piano o del progetto per consultare esperti interni ed esterni e altri portatori di interessi.

Vi saranno occasioni nelle quali l'autorità competente potrebbe aver bisogno di richiedere ulteriori informazioni per assicurare che la valutazione finale sia il più completa e obiettiva possibile. Va ricordato che un'opportuna valutazione deve essere sufficientemente dettagliata e comprovata da dimostrare *l'assenza* di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia.

In sintesi un'opportuna valutazione comporta le seguenti fasi:

1. raccogliere informazioni sul progetto e sul sito Natura 2000 interessato;
2. valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti;
3. accertare la possibilità che il piano o il progetto possa avere o meno effetti negativi sull'integrità dei siti;
4. prendere in considerazione misure di attenuazione (compreso il loro monitoraggio).

Tali fasi potrebbero dover essere attuate iterativamente, rivedendo alcune fasi in risposta ai risultati delle fasi successive. Ciascuna fase è descritta nelle sezioni che seguono. Ulteriori aspetti, quali la consultazione pubblica e la garanzia della qualità delle opportune valutazioni, sono trattati alla fine del presente capitolo.

3.2.1. Fase 1: raccogliere informazioni sul progetto e sui siti Natura 2000 interessati

Le informazioni richieste per l'opportuna valutazione comprendono una descrizione dei siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, le specie e gli habitat presenti in misura significativa nel sito (i cosiddetti elementi designanti) e i loro obiettivi di conservazione, così come una descrizione del piano o progetto e i suoi possibili effetti sugli obiettivi di conservazione del sito. Una parte di tali informazioni può essere già stata raccolta durante la fase di screening, ma solitamente le informazioni dovranno essere più dettagliate per l'opportuna valutazione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS, su richiesta del promotore, l'autorità competente dovrebbe stabilire l'ambito di applicazione della valutazione dell'impatto ambientale (**definizione dell'ambito di applicazione, scoping**). La definizione dell'ambito di applicazione mira a individuare gli elementi che dovrebbero essere trattati nella relazione di valutazione

ambientale dal promotore e presentati all'autorità competente. In particolare l'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe contribuire all'individuazione di tutti gli elementi più importanti da studiare affinché possano essere affrontati in maniera più dettagliata²³.

La definizione dell'ambito di applicazione varia a seconda del piano o del progetto e dei siti interessati. Tuttavia normalmente comprenderà una descrizione del sito, una descrizione del piano o del progetto e l'individuazione delle sue potenziali incidenze sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Indipendentemente dal fatto che l'opportuna valutazione sia integrata o meno nella VIA/VAS, la definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe indicare le condizioni di riferimento all'interno del sito (ossia le condizioni degli habitat e delle specie protetti presenti in misura significativa presso il sito, gli obiettivi di conservazione specifici del sito, nonché altri elementi che determinano l'integrità e l'importanza del sito per la coerenza della rete) che dovranno essere individuate e studiate durante l'opportuna valutazione, il livello di dettaglio dell'analisi, i metodi, i criteri per la valutazione della significatività, i tipi di misure di attenuazione e le alternative da analizzare, ecc.

Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE)

Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

Articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS (direttiva 2001/42/CE)

Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

La portata e il livello di dettaglio richiesti per la raccolta di dati, i rilievi e le indagini saranno diversi a seconda del progetto e del sito o dei siti interessati. Di conseguenza occorre prendere decisioni caso per caso. Ciò può dipendere ad esempio dalla complessità del progetto e del sito, così come dall'importanza del sito per le specie e gli habitat per i quali è stato designato. Dipenderà anche dai dati già disponibili sul sito e dalle specie e dagli habitat presenti in misura significativa, così come dalle informazioni delle valutazioni precedenti, ecc.

²³ Commissione europea, *Environmental Impact Assessment of Projects, Guidance on Scoping*, 2017.

Un'informazione geografica armonizzata e di alta qualità facilita di solito il lavoro dei promotori, delle autorità e dei portatori di interessi ed è di particolare importanza nel contesto di progetti e incidenze transfrontalieri. Ad esempio nel caso di un progetto che riguarda un fiume transfrontaliero o un'installazione che può potenzialmente creare inquinamento transfrontaliero, è molto importante che vengano utilizzati standard comuni per individuare, valutare e mitigare tali incidenze. La direttiva UE "Inspire" (dall'inglese: *IN*frastruttura per *SP*atial *IN*foRmation in Europe), sull'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa, mira a fare sì che tali dati standardizzati siano disponibili e utilizzati²⁴.

La tabella 3 fornisce una lista di controllo indicativa delle informazioni di base necessarie per l'opportuna valutazione, mentre la tabella 4 offre un esempio di informazioni da raccogliere quando si valutano gli effetti di piani e progetti concernenti Natura 2000.

²⁴ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Tabella 3. Lista di controllo indicativa delle informazioni di base richieste per l'opportuna valutazione

Informazioni di base sui siti Natura 2000 e i loro elementi	Fonti di informazione	Disponibili presso/da
<p>Obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.</p> <p>Misure di conservazione stabilite per i siti.</p> <p>Utilizzazione del suolo, attività proibite e consentite presso i siti.</p> <p>Minacce e pressioni principali individuate presso i siti.</p> <p>Mappe dei siti Natura 2000 (che mostrano i confini del sito e l'ubicazione degli elementi pertinenti).</p>	<p>Formulari standard Natura 2000</p> <p>Atti regolamentati destinati a designare una ZSC o una ZPS</p> <p>Piani di gestione e altri documenti/strumenti di gestione del sito (regolamenti, contratti, accordi)</p>	<p>Portali online nazionali/regionali</p> <p>Gazzette ufficiali</p> <p>Autorità/agenzie di conservazione</p> <p>Visualizzatore Natura 2000²⁵</p> <p>Banca dati Natura 2000²⁶</p> <p>Banche dati nazionali</p>
<p>I tipi di habitat e le specie presenti e il loro stato presso i siti: grado di conservazione, rappresentatività, ecc.</p> <p>Importanza dei siti per gli habitat e le specie presenti.</p> <p>Principali esigenze ecologiche, vulnerabilità e sensibilità dei tipi di habitat e delle specie.</p>	<p>Formulari standard Natura 2000</p> <p>Piani di gestione dei siti</p> <p>Atti di designazione</p> <p>Piani e politiche regolamentari per la conservazione della natura a livello nazionale/regionale/locale</p> <p>Piani di azione per la conservazione di specie e habitat</p> <p>Mappe attuali e storiche, rilievi, ecc.</p>	<p>Portali online nazionali/regionali</p> <p>Visualizzatore Natura 2000</p> <p>Banca dati Natura 2000</p> <p>Banche dati nazionali</p> <p>Autorità competenti</p> <p>Letteratura disponibile</p> <p>Istituzioni scientifiche</p>

²⁵ <http://natura2000.eea.europa.eu/>.

²⁶ La banca dati sui siti Natura 2000 consiste in una raccolta di dati presentati dagli Stati membri alla Commissione europea. In genere tale banca dati europea viene aggiornata una volta l'anno per tenere conto degli aggiornamenti del contenuto delle banche dati nazionali degli Stati membri. È consultabile all'indirizzo: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-10>.

	Informazioni basate su esperti	
Stato di conservazione di habitat e specie, tendenze, minacce e pressioni principali su di essi (nella regione biogeografica e a livello nazionale).	Relazioni nazionali sullo stato di conservazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli	Relazioni online ²⁷
Informazioni di base sul progetto/piano	Fonti di informazione	Disponibili presso/da
Caratteristiche complete del piano o del progetto: superficie totale interessata dal progetto, attività del progetto, emissioni, uso delle risorse naturali, fasi, pianificazione temporale, ecc. Relazione (ad esempio distanze o percorsi principali) tra il piano o il progetto e il sito Natura 2000.	Documenti del piano o del progetto (cianografie, mappe, ecc.) Mappe, SIG	Promotore del progetto/piano Visualizzatore Natura 2000
Caratteristiche di altri piani o progetti (attuati, approvati o proposti) che possono causare effetti congiunti o cumulativi con il progetto oggetto di valutazione sui siti Natura 2000.	Banche dati, ad esempio su VAS, VIA, opportune valutazioni di piani/progetti, piani regionali o comunali, domande di pianificazione delle autorità locali	Autorità competenti Piattaforme online
Informazioni su altre valutazioni richieste per l'autorizzazione del progetto o l'approvazione del piano.	Legislazione nazionale	Autorità competenti Gazzette ufficiali
Organizzazioni coinvolte/interessate dal settore/dall'attività del piano o del progetto.	Organizzazioni/associazioni settoriali	Promotore del progetto/piano Autorità competenti
Valutazioni di piani o progetti analoghi.	Dichiarazioni VIA e VAS, relazioni sulle opportune valutazioni e altre prove documentali ottenute da piani o progetti	Gazzette ufficiali Autorità competenti, agenzie pertinenti e

²⁷ <https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/>

	analoghi valutati in passato	altri organismi
--	------------------------------	-----------------

Tabella 4. Informazioni da raccogliere nella valutazione degli effetti di piani e progetti sui siti Natura 2000 (linee guida in Spagna)

Elementi		Ambito di applicazione	Informazioni da raccogliere
Siti Natura 2000	Habitat	Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ codice, nome, carattere di priorità; ▪ specie caratteristiche; ▪ variabili pertinenti di struttura e funzione ed esigenze ecologiche.
		Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stato di conservazione dell'habitat nella regione biogeografica (nazionale); ▪ ruolo e importanza del sito per la conservazione dell'habitat.
		Sito Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grado di conservazione e rappresentatività dell'habitat presso il sito; ▪ obiettivo di conservazione fissato per l'habitat nel sito; ▪ superficie di distribuzione dell'habitat nel sito (compresa mappatura), percentuale rispetto alla superficie totale (nazionale/regionale); ▪ pressioni, minacce e incidenze che interessano l'habitat presso il sito; ▪ vulnerabilità alle potenziali incidenze del progetto.
	Specie	Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ codice, nome, carattere prioritario, stato di protezione nella regione/nel paese; ▪ esigenze ecologiche e fattori che incidono sulle dinamiche della popolazione di specie.
		Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stato di conservazione della specie nella regione biogeografica (nazionale); ▪ ruolo e importanza del sito per la conservazione della specie.
		Sito Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stato di conservazione delle specie presso il sito; ▪ obiettivo di conservazione fissato per la specie nel sito;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ superficie di distribuzione della specie e uso del sito (compresa mappatura); ▪ popolazione e tendenze nel sito; percentuale rispetto alla popolazione totale a livello nazionale/regionale; ▪ pressioni e minacce esistenti sulla specie nel sito; ▪ vulnerabilità della specie alle potenziali incidenze (ad esempio sensibilità alle perturbazioni).
Elementi del paesaggio importanti per la coerenza della rete Natura 2000	Regione biogeografica (a livello nazionale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tipo (corridoio ecologico, ruolo di collegamento, ecc.); ▪ Natura 2000 e altre zone connesse o ecologicamente correlate (compresa mappatura); ▪ specie (o habitat) per cui è importante, e importanza per la loro conservazione; ▪ pressioni, minacce e incidenze che interessano l'elemento; ▪ vulnerabilità al progetto e alla potenziale incidenza.

Adattato da: raccomandazioni sulle informazioni da includere nell'opportuna valutazione di progetti sulla rete Natura 2000 nei documenti VIA dell'amministrazione nazionale in Spagna (*Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente*, 2018). Disponibile all'indirizzo: <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guias-directrices/>.

3.2.2. Fase 2: valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti

L'opportuna valutazione deve individuare in maniera esaustiva tutti i potenziali effetti del piano o del progetto che potrebbero rivelarsi significativi per il sito, tenuto conto degli impatti cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto in esame con altri piani o progetti.

(Guida all'articolo 6, sezione 4.6.2)

L'opportuna valutazione dovrebbe assicurare che tutti gli aspetti strutturali e funzionali che contribuiscono all'integrità del sito siano considerati pienamente, tanto nella definizione delle condizioni di riferimento quanto nelle fasi che portano all'individuazione delle potenziali incidenze, delle misure di attenuazione e delle eventuali incidenze residue dopo che le misure di attenuazione sono state applicate.

La fase 2 comprende le seguenti attività:

- individuare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano o dal progetto;
- individuare e valutare gli impatti del piano o del progetto rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti;
- considerare gli effetti cumulativi con altri piani e progetti.

a) Individuare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano o dal progetto

Nell'opportuna valutazione, gli effetti di un piano o di un progetto devono essere valutati rispetto agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie protette presenti nei siti Natura 2000.

Le autorità competenti devono fissare obiettivi di conservazione per ciascun sito. Tali obiettivi devono essere stabiliti per tutte le specie e tutti i tipi di habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat e tutte le specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva Uccelli presenti in misura significativa in un sito Natura 2000, così come per le specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente.

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito sono una serie di obiettivi specifici da conseguire per un dato sito affinché possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente al livello appropriato (tenuto conto dell'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito devono definire le condizioni di conservazione desiderate per le specie e i tipi di habitat presenti nel sito, affinché quest'ultimo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di

conservazione soddisfacente al livello appropriato. Talvolta, sono definiti come una serie di traguardi da raggiungere nell'arco di un determinato periodo di tempo, stabiliti in funzione della valutazione della conservazione di ogni specie e tipo di habitat presente nel sito secondo quanto riportato nel formulario standard.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 2.3.1, e nella nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione (disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf).

Di norma gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 sono fissati nei piani di gestione o negli strumenti di gestione pertinenti oppure in altri documenti pubblicati per i siti (ad esempio gli atti di designazione pubblicati nelle gazzette ufficiali). Dovrebbero inoltre essere disponibili al pubblico.

Gli obiettivi di conservazione per ciascuno dei tipi di habitat e ciascuna delle specie presenti nel sito dovrebbero essere collegati alle loro esigenze ecologiche e fissati con riferimento ai parametri utilizzati per stabilirne lo stato di conservazione nel sito (ad esempio superficie coperta, struttura e funzioni o popolazioni). Dovrebbero specificare gli obiettivi da conseguire per ciascuno di tali attributi/parametri. Dovrebbero altresì comprendere obiettivi/limiti per le funzioni e i processi ecologici da cui dipendono gli habitat e le specie (ad esempio definire la qualità e la quantità di acqua richieste per le specie acquatiche).

Gli obiettivi di conservazione devono essere:

- **specifici**, ossia fare riferimento a una caratteristica saliente (specie o tipo di habitat) e definire una o più condizioni necessarie per realizzare l'obiettivo di conservazione;
- **misurabili e comunicabili**, ossia comprendere obiettivi quantitativi (eventualmente integrati da quelli qualitativi, quali la descrizione delle buone condizioni di un habitat o la struttura della popolazione), consentendo un monitoraggio per stabilire se gli obiettivi di conservazione sono rispettati, nonché per ottemperare agli obblighi dell'articolo 17 della direttiva Habitat;
- **realistici**, ossia considerare una tempistica e un utilizzo delle risorse ragionevoli;
- **coerenti nell'approccio**, ossia la struttura degli obiettivi di conservazione dovrebbe, per quanto possibile, essere identica per tutti i siti e, per i siti che condividono le medesime caratteristiche salienti, utilizzare attributi e obiettivi analoghi per descriverne lo stato di conservazione soddisfacente; e
- **completi**, ossia gli attributi e gli obiettivi dovrebbero contemplare le proprietà della caratteristica saliente necessarie per descriverne lo stato come soddisfacente o insoddisfacente.

Tali obiettivi devono inoltre specificare se mirano a "ripristinare" o "mantenere" lo stato di conservazione dell'elemento in questione del sito (il livello di ambizione predetermina le misure di conservazione necessarie).

Adattato dal documento "Nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione" (disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf).

L'assenza di obiettivi di conservazione specifici del sito o la fissazione di obiettivi di conservazione che non sono in linea con la norma di cui sopra mette a repentaglio il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Il riquadro 9 fornisce esempi di obiettivi di conservazione del sito.

Riquadro 9. Esempi di obiettivi di conservazione per tipi di habitat e specie nei siti Natura 2000

Scogliere (1170)

- la superficie permanente dell'habitat (xx ha) è stabile o in aumento, soggetta a processi naturali;
- la distribuzione di scogliere è stabile o in aumento (mappa fornita);
- i seguenti tipi di comunità sono conservati in condizioni naturali: complesso di comunità di scogliera intertidale esposta (xx ha); complesso di comunità subtidale esposta (xx ha) (viene fornita una descrizione di ogni tipo di comunità).

Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche") (2120)

- la superficie dell'habitat (xx ha) è stabile o in aumento e non si registra un calo nella sua distribuzione (mappa fornita), soggetta a processi naturali;
- la circolazione naturale di sedimenti e materia organica è mantenuta, senza alcuna ostruzione fisica (ad esempio, barriere fisiche);
- la presenza di comunità povere di specie dominate da *Ammophila arenaria* è mantenuta;
- le specie indicatrici negative (comprese le specie non indigene, le specie indicatrici di cambiamenti nello stato dei nutrienti e le specie non considerate caratteristiche dell'habitat) rappresentano meno del 5 % della copertura.

Lande secche (4030)

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);
- l'abbondanza delle specie tipiche è mantenuta (elenco fornito);
- una bassa copertura di boscaglia e alberi nativi sparsi (<10 % della copertura) è mantenuta;
- almeno l'1 % ma non più del 10 % della copertura della superficie dell'habitat è costituita da terreno nudo;
- il deposito di azoto è mantenuto a livelli inferiori ai valori del carico critico stabiliti per il sito (ad esempio 10-20 kgN/ha/anno).

Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*) (6410)

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);

- la composizione vegetale è migliorata: almeno xx specie indicatrici positive presenti, compresa una specie di "alta qualità", la copertura di specie indicatrici negative congiuntamente non è superiore al 20 %, con copertura di una singola specie inferiore al 10 % e copertura di specie non indigene non superiore all'1 %;
- la struttura vegetale è migliorata: la copertura di specie legnose e di felci (*Pteridium aquilinum*) non supera il 5 %, la componente di erbe a foglia larga della vegetazione è compresa tra il 40 % e il 90 %. Almeno il 30 % dei prati è alto tra i 10 e gli 80 cm;
- la struttura fisica è mantenuta: non più del 10 % di terreno nudo.

Torbiere alte attive (7110)

- la superficie dell'habitat nel sito è estesa (ad esempio, aumento del 10 % della superficie attuale, da xx ha a yy ha) e la sua condizione è migliorata (ad esempio, aumento del livello di copertura di sfagni caratteristici, specie di *Sphagnum* quanto meno pari al x %);
- livelli d'acqua adeguati sono ripristinati in tutto il sito (il livello medio dell'acqua deve essere prossimo o superiore alla superficie dei prati di torbiera per la maggior parte dell'anno; le fluttuazioni stagionali non dovrebbero superare i 20 cm e dovrebbero essere solo di 10 cm inferiori rispetto al livello della superficie, fatta eccezione per periodi di tempo molto brevi);
- il pH del suolo e i livelli appropriati di nutrienti sono mantenuti (i nutrienti pertinenti e i loro intervalli naturali sono fissati per il sito);
- la copertura di alberi e arbusti nativi sparsi è inferiore al 10 %.

Faggeti del *Luzulo-Fagetum* (9110)

- l'attuale stato di conservazione è mantenuto (soddisfacente);
- l'area della superficie attuale dell'habitat nel sito: xx ha è mantenuta;
- le specie arboree caratteristiche sono mantenute: almeno il 70 % del livello di chioma composto da *Picea abies*, *Fagus sylvatica* ssp. *sylvatica*, *Abies alba* in varie proporzioni, con rara presenza di *Betula pendula*, *Sorbus aucuparia*, con una copertura dell'80-90 % e 22-30 m di altezza per abete rosso e abete, 18-24 m per faggi da 100 anni;
- le specie caratteristiche per lo strato erbaceo sono mantenute: strato erbaceo con almeno tre specie/1 000 m² delle seguenti specie acidofile *Calamagrostis arundinacea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Hieracium rotundatum*, *Athyrium filix-femina*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca drymeia*, *Galium odoratum*, *Galium schultesii*, *Lamium galeobdolon*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Pteridium aquilinum*, *Veronica officinalis*;
- le specie arboree invasive e alloctone, compresi gli ecotipi non corrispondenti, coprono meno del 20 %; alberi di ritenzione: almeno tre alberi/ha; volume di legno secco in piedi: almeno 20 m³/ha;

Faggeti dell'*Asperulo Fagetum* (9130):

- l'area della superficie attuale (xx ha) e la distribuzione dell'habitat all'interno del sito sono aumentate del x % (mappa fornita);
- la qualità dell'habitat (in termini di struttura e funzione ecologica) è migliorata garantendo che: almeno il 95 % degli alberi che formano la chioma siano specie indigene locali quali il faggio, il frassino e la quercia del sito, con almeno il 50 % di *Fagus sylvatica*; circa il 10 % della chioma comprende un modello dinamico e mutevole di spazi vuoti che incoraggia la

rigenerazione naturale di specie arboree di tutte le età; almeno X alberi maturi/ha e almeno X specie di flora terrestre rilevanti/ha (elenco delle specie rilevanti fornito);

- il legno morto, in piedi e caduto, è aumentato dove possibile per fornire un habitat agli invertebrati, ai funghi e ad altre specie di superfici boschive (alberi e rami caduti, rami morti su alberi vivi o alberi morti in piedi, tutti > 20 cm di diametro; volume minimo indicato).

Lontra (*Lutra lutra*)

- la popolazione attuale (xx esemplari) è mantenuta;
- la qualità ecologica dell'habitat di acqua dolce (fiume) è migliorata (oltre xx km);
- il numero di siti e di collinette boschive usati come cuccia (numero fornito) è mantenuto e non si registra una diminuzione significativa della biomassa di pesce disponibile (xx kg);
- la connettività con altre popolazioni di lontre lungo il fiume è migliorata.

Focena (*Phocoena phocoena*)

- la popolazione attuale della specie nel sito è mantenuta (xx esemplari);
- il rumore subacqueo al massimo è limitato a xx dB;
- l'area di ripartizione delle specie all'interno del sito è mantenuta assicurando che non vi siano barriere artificiali che potrebbero limitare l'uso del sito;
- la disponibilità e la densità delle prede all'interno del sito è mantenuta (ad esempio, compreso il cicerello, il merlano, l'aringa e lo spratto);
- la cattura accessoria di focene negli attrezzi da pesca nel sito è impedita.

Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*)

- la popolazione è mantenuta, con un numero minimo di xx pipistrelli per il posatoio estivo;
- il numero e le condizioni dei posatoi estivi e ausiliari sono mantenuti;
- l'estensione dell'habitat potenziale di foraggiamento (xx ha) e le caratteristiche lineari xx (km) sono mantenute senza declino o perdita significativo/a entro 2,5 km dal posatoio (mappa fornita);
- non si registra un aumento significativo dell'intensità della luce artificiale adiacente al posatoio o lungo le vie di pendolarismo entro 2,5 km dal posatoio.

In assenza di obiettivi di conservazione²⁸, l'opportuna valutazione dovrebbe presumere quanto meno che l'obiettivo sia quello di assicurare che i tipi di habitat o gli habitat di specie presenti in misura significativa nel sito non si degradino al di sotto del livello attuale (al momento della valutazione) e che le specie non subiscano perturbazioni significative, in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2²⁹.

²⁸ Gli Stati membri hanno sei anni dal momento in cui il sito viene inserito nell'elenco dell'UE per adottare obiettivi di conservazione specifici del sito e designare il SIC come una ZSC. Per le ZPS, devono essere in atto obiettivi di conservazione specifici del sito adeguati a partire dalla data della loro classificazione.

²⁹ La Corte ha confermato tale posizione nella sua sentenza nella causa C-127/02: "l'autorizzazione di un piano o di un progetto [...] presuppone necessariamente che esso sia stato considerato non idoneo a

Sebbene l'attenzione della valutazione dovrebbe concentrarsi sugli uccelli e sulle specie e sui tipi di habitat di interesse comunitario presenti in misura significativa nel sito, non bisogna dimenticare che tali elementi interessati interagiscono in modi complessi anche con altre specie, altri tipi di habitat e con l'ambiente naturale. A questo proposito, anche altre specie possono essere rilevanti quando si esaminano gli effetti potenziali su habitat protetti se costituiscono specie vegetali e animali tipiche del tipo di habitat in questione³⁰ o svolgono un ruolo significativo nella catena alimentare da cui dipende l'elemento interessato del sito Natura 2000. Ciò si rifletterà negli obiettivi di conservazione del sito e l'opportuna valutazione dovrebbe altresì esaminare le possibili incidenze del piano o del progetto su queste altre specie, se pertinenti.

Gli elementi del paesaggio che contribuiscono alla coerenza ecologica della rete, compresa la sua connettività, dovrebbero anch'essi essere considerati, se del caso, nella valutazione degli effetti di piani e progetti su siti Natura 2000 (cfr. tabella 4).

b) Individuare e valutare gli impatti del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito

Devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.

La valutazione delle incidenze deve basarsi su criteri oggettivi e, se possibile, quantificabili. Gli impatti devono essere previsti con la massima precisione possibile e i fondamenti delle previsioni devono essere esplicitati e documentati nella relazione sull'opportuna valutazione.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.6.

La valutazione deve riguardare l'incidenza dell'intero piano o progetto in questione, con tutte le attività che comprende, nonché durante tutte le fasi (preparazione, costruzione, esercizio e, se del caso, smantellamento o ricondizionamento). La valutazione deve individuare e differenziare i vari tipi di impatto, compresi gli effetti diretti e indiretti, gli effetti temporanei o permanenti, gli effetti a breve e lungo termine e quelli cumulativi.

La valutazione comprende di norma l'analisi delle seguenti possibili incidenze:

pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2]." (punto 36).

³⁰ Per una spiegazione di termini specifici, cfr. "Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28" disponibile all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.

- **perdita diretta:** riduzione della copertura dell'habitat come risultato della sua distruzione fisica (ad esempio a causa della sua rimozione o del deposito di materiali da costruzione o di sedimenti); perdita di zone di riproduzione, foraggiamento e riposo delle specie;
- **degrado:** deterioramento della qualità dell'habitat, che porta a una ridotta abbondanza di specie caratteristiche o a una struttura alterata della comunità (composizione delle specie). Ciò può essere causato da cambiamenti nelle condizioni abiotiche (ad esempio i livelli dell'acqua o un aumento dei sedimenti sospesi, degli inquinanti o del deposito di polvere); degrado di zone di riproduzione, foraggiamento e riposo delle specie;
- **perturbazione:** un cambiamento delle condizioni ambientali esistenti (ad esempio un aumento dell'inquinamento acustico o luminoso, una maggiore frequentazione di persone e veicoli). Una perturbazione può causare, tra l'altro, lo spostamento degli esemplari delle specie, cambiamenti nel comportamento delle specie o il rischio di morbidità o mortalità;
- **frammentazione:** che determina un'alterazione degli appezzamenti di distribuzione di habitat e specie rilevanti, ad esempio attraverso la creazione di barriere fisiche o ecologiche in zone fisicamente o funzionalmente connesse oppure dividendole in unità più piccole e isolate;
- **altri effetti indiretti:** variazione indiretta della qualità dell'ambiente (risultante ad esempio da un cambiamento della disponibilità di nutrienti e luce oppure da un aumento della vulnerabilità del sito ad altre nuove minacce quali specie esotiche invasive, la penetrazione umana e animale).

Tali effetti dovrebbero essere analizzati tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito, il che implica che l'analisi deve essere svolta non soltanto in relazione alla condizione attuale di habitat e specie presenti in misura significativa all'interno del sito, ma anche in relazione alla loro condizione desiderata come definita dagli obiettivi di conservazione (ad esempio un aumento della dimensione della popolazione o della copertura dell'habitat del x %).

Un'analisi degli effetti che tenga conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito deve quindi essere effettuata anche sulla base di attributi o parametri specifici che determinano lo stato di conservazione gli elementi protetti (ad esempio ripartizione naturale, habitat, struttura e funzione, dimensione della popolazione, prospettive future).

Ogni aspetto del piano o del progetto dovrebbe essere esaminato a turno e le sue potenziali incidenze dovrebbero essere considerate rispetto agli obiettivi di conservazione del sito. Successivamente si dovrebbero analizzare congiuntamente gli effetti su tutti gli habitat e tutte le specie interessate, anche in relazione l'uno con l'altro, in maniera da tener conto anche delle interazioni tra loro.

Si possono impiegare metodi diversi per prevedere la potenziale incidenza del piano o dei progetti. Il riquadro 10 elenca alcuni esempi di metodi che possono essere usati per prevedere le incidenze e la loro entità.

Riquadro 10. esempi di metodi di previsione delle incidenze

Misurazioni dirette, ad esempio delle dimensioni della superficie di habitat persa o interessata, possono consentire di individuare la proporzione di perdite per popolazioni, habitat e comunità delle specie.

Diagrammi di flusso, reti e diagrammi di sistemi individuano le catene di incidenza risultanti dalle incidenze dirette e indirette, in linea con il modo in cui sono causate, illustrando le interrelazioni e i percorsi dei processi.

Modelli quantitativi predittivi forniscono previsioni matematiche, basate su dati e ipotesi, sulla forza e sulla direzione delle incidenze. I modelli possono estrapolare previsioni coerenti con dati passati e presenti (analisi di tendenza, scenari, analogie con informazioni trasferite da altre località pertinenti) nonché previsioni intuitive. Alcuni modelli comunemente utilizzati prevedono la dispersione di inquinanti nell'aria, l'erosione del suolo, il carico di sedimenti nei corsi d'acqua e l'abbassamento dell'ossigeno nei fiumi inquinati.

Sistemi di informazione geografica (SIG) possono essere utilizzati per produrre modelli di relazioni territoriali, quali sovrapposizioni di vincoli, oppure per mappare zone sensibili e localizzare perdite di habitat. I SIG costituiscono una combinazione tra cartografia computerizzata, memorizzazione di dati di mappe e un sistema di gestione di banche dati che memorizza attributi quali l'utilizzazione del suolo o la pendenza. I SIG consentono di mostrare, combinare e analizzare rapidamente le variabili memorizzate.

Le **informazioni tratte da precedenti progetti analoghi** possono essere utili, soprattutto se inizialmente erano state effettuate previsioni quantitative e monitorate durante l'esercizio.

Il **parere** e il giudizio di **esperti** possono essere derivati da esperienze e consultazioni precedenti.

La tabella 5 fornisce un esempio di un'analisi incrociata sistematica tra gli elementi del progetto e gli elementi protetti in un sito Natura 2000.

Tabella 5. Esempio di un'analisi incrociata sistematica tra le componenti del progetto e gli elementi protetti in un sito Natura 2000 - esempio semplificato per un allevamento ittico

Fase del progetto	Componente del progetto	Habitat 1 Fiume	Habitat 2 Foreste fluviali	Habitat 3 Lande umide	Specie 1 Pesci	Specie 2 Invertebrati	Specie 3 Uccelli
Costruzione	Stagni	Modifica dell'alveo e del flusso del fiume (xx m di lunghezza)	Perdita di superficie (xx m ²)	Perdita di superficie (xx m ²)		Variazioni nelle comunità di specie	Perturbazione, spostamento di esemplari. Perdita di habitat di riproduzione
	Edifici			Perdita di superficie (xx m ²)		Perdita e degrado di habitat	
	Strade		Cambiamenti locali nel flusso d'acqua	Perdita di superficie (xx m ²)		Perdita e degrado di habitat	
Esercizio	Alimentazione dei pesci e trattamenti	Inquinamento dell'acqua da prodotti organici e chimici			Alterazione della qualità dell'habitat a causa dell'inquinamento dell'acqua		Perturbazione, spostamento di esemplari
	Estrazione di acqua	Alterazione dell'habitat dovuta a una riduzione del flusso		Degrado dell'habitat dovuto a una riduzione del flusso	Degrado dell'habitat dovuto a una riduzione del flusso		
	Illuminazione					Perturbazione, spostamento di	Perturbazione, spostamento di

						esemplari	esemplari
	Rumore						Spostamento di esemplari

La valutazione deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia. Ciò significa che le informazioni devono essere complete e aggiornate. Per questo motivo è spesso necessario effettuare **indagini sul campo** per colmare le lacune di informazione e raccogliere dati precisi. Ciò può comportare ad esempio la prospezione della zona (utilizzando metodi di campionamento, censimenti, inventari, ecc.) al fine di individuare o confermare l'esatta ubicazione e distribuzione degli elementi naturali in relazione alle attività previste dal piano o progetto oggetto di valutazione, nonché il loro stato di conservazione.

Uno studio documentale preliminare può essere utile per rivedere le conoscenze disponibili e individuare le esigenze in termini di informazioni che giustificano un ulteriore lavoro di indagine sul campo. Questa può essere una pratica utile ad esempio quando dallo studio documentale emerge che vi sono habitat vulnerabili presenti che mostrano un raggruppamento raro associato di flora e/o fauna oppure che la zona interessata ospita specie critiche per gli obiettivi di conservazione del sito.

I dati ottenuti dalle indagini sul campo dovrebbero fornire una base oggettiva per il processo di valutazione, che deve essere effettuato in vista degli obiettivi di conservazione specifici del sito. Affinché i dati sul campo siano completi, è necessario stabilire un periodo di tempo sufficiente, ad esempio uno studio di uno o più anni che copra un intero ciclo di vegetazione, tenendo conto della stagionalità della fauna selvatica oppure indagini faunistiche che potrebbero dover essere ripetute per confermare le popolazioni e le tendenze in un periodo di tempo.

Per gli sviluppi importanti quali autostrade, ferrovie, parchi eolici, porti, idrovie, ecc. che, in ragione della loro entità e natura, si prevede avranno incidenze significative su un determinato sito, sono quasi sempre richiesti studi sul campo. Tali studi dovranno comprendere una mappatura dettagliata degli habitat protetti o dei luoghi di riproduzione o di riposo delle specie, ecc. (fatto salvo il caso in cui alcuni di tali studi e indagini siano già stati effettuati di recente, ad esempio durante la preparazione o l'aggiornamento di un piano di gestione o durante la valutazione di un altro importante progetto di sviluppo nella zona).

L'impatto dovrebbe essere quantificato o registrato utilizzando parametri che consentano di valutare l'entità e la gravità dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione specifici degli habitat e delle specie presenti in misura significativa nel sito (cfr. anche il riquadro 7 nella sezione 3.1.4 per gli indicatori di significatività). Ciò potrebbe comprendere ad esempio parametri quali:

- superficie dell'habitat o habitat della specie persa in modo permanente (ad esempio in ragione della rimozione di vegetazione o di siti adatti alla riproduzione/nidificazione) valutata rispetto alla superficie dell'habitat presso il sito, a livello regionale, nazionale e biogeografico (percentuale di superficie di habitat persa) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un obiettivo di ripristino);
- superficie dell'habitat o habitat della specie interessata (ad esempio in ragione di inquinamento, rumore, peggioramento di altre condizioni ecologiche) valutata rispetto alla superficie dell'habitat presso il sito, a livello regionale,

nazionale e biogeografico (percentuale di superficie di habitat interessata) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un obiettivo di ripristino);

- dimensioni delle popolazioni di specie residenti e migratorie interessate, valutate rispetto alle popolazioni locali, regionali, nazionali e internazionali (percentuale della popolazione interessata) e rispetto al traguardo fissato nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può comprendere un traguardo che prevede un aumento delle dimensioni della popolazione all'interno del sito);
- entità dell'incidenza (ad esempio in ragione di inquinamento, rumore, peggioramento di altre condizioni ecologiche) sulla qualità dell'habitat o sull'habitat delle specie o sulla sopravvivenza delle specie interessate, tenendo conto delle loro esigenze ecologiche nel sito come definite nell'obiettivo di conservazione specifico del sito (che può includere un traguardo in materia di ripristino).

Come già menzionato nei punti che precedono, quando si valutano i possibili effetti negativi, la valutazione non dovrebbe considerare soltanto i cambiamenti negativi dello stato corrente, ma anche i cambiamenti che possono impedire il conseguimento degli obiettivi di conservazione in quanto richiedono il miglioramento delle condizioni correnti.

c) Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani e progetti

Le incidenze cumulative possono derivare da effetti successivi, incrementali e/o combinati di uno sviluppo (piano, progetto) quando si aggiungono ad altri sviluppi esistenti, pianificati e/o ragionevolmente previsti (cfr. anche la sezione 3.1.4, tabella 2 sulle fasi principali per la valutazione degli effetti cumulativi su un sito Natura 2000). Tra gli esempi di incidenze cumulative figurano:

- aumento delle concentrazioni di inquinanti (in particolare nell'acqua e nel suolo), oltre i livelli compatibili con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito;
- riduzione del flusso d'acqua in uno spartiacque in ragione di prelievi multipli, al di sotto del livello compatibile con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito;
- interferenza con le rotte migratorie o il movimento della fauna selvatiche;
- aumento della pressione sugli habitat e sulle specie in un ecosistema interessato da sviluppi diversi.

Le incidenze cumulative comprendono un ampio spettro di incidenze su scale geografiche e tempistiche diverse. In alcuni casi, le incidenze cumulative si verificano perché si sta sviluppando una serie di *progetti del medesimo tipo*. Esempi eccellenti si hanno:

- quando diversi progetti idroelettrici vengono costruiti o pianificati sul medesimo fiume o all'interno del medesimo bacino;
- quando più progetti in materia di petrolio e gas oppure di estrazione mineraria vengono sviluppati nelle immediate vicinanze; oppure
- quando un certo numero di parchi eolici viene costruito o pianificato all'interno della stessa rotta aerea o regione.

In altri casi le incidenze cumulative si verificano a causa degli effetti combinati di tipi diversi di progetti nella medesima zona, quali lo sviluppo di un sito di estrazione mineraria, strade di accesso, linee di trasmissione e altri utilizzi del territorio adiacenti. In alcune situazioni diverse componenti del medesimo sviluppo vengono attuate e valutate separatamente, il che significa che anche le incidenze cumulative di tali componenti dovrebbero essere soggette a una valutazione dell'incidenza cumulativa.

Altri piani o progetti che, in combinazione con il piano o progetto in esame, potrebbero avere un'incidenza significativa su un sito devono essere presi in considerazione durante l'opportuna valutazione. Ad esempio una strada proposta passerà ad una certa distanza da un sito Natura 2000 e la perturbazione che genererà (ad esempio il rumore) non inciderà significativamente sulle specie di uccelli protette nel sito. Tuttavia se vi sono altri progetti o piani esistenti o proposti (ad esempio una strada dall'altra parte del sito Natura 2000), allora i livelli di rumore totali di tutti questi progetti combinati possono causare un livello significativo di perturbazione per tali specie di uccelli (livelli di rumore superiori a quanto compatibile con le esigenze ecologiche della specie).

Va osservato altresì che incidenze cumulative potrebbero verificarsi laddove le zone interessate interagiscano. Un esempio di ciò sarebbe quando un progetto proposto è suscettibile di ridurre i livelli dell'acqua in un sito Natura 2000. Anche se tale riduzione di risorse di per sé può non essere significativa, se i residui di fertilizzanti e pesticidi esistenti raggiungono il sito da una vicina zona di agricoltura intensiva, livelli più bassi dell'acqua possono significare concentrazioni più elevate di inquinanti quando si verifica il ruscellamento, al punto che l'effetto combinato diventa significativo, ossia si ha la presenza di concentrazioni di inquinanti oltre i livelli compatibili con le esigenze ecologiche dell'habitat o delle specie protette nel sito.

Gli effetti "congiunti" dovrebbero essere già stati studiati nella fase di screening (sezione 3.2) e dovrebbe essere stato individuato qualsiasi altro piano e progetto che possa agire congiuntamente. La valutazione nella fase di screening può essere stata semplificata, ma nella fase di opportuna valutazione dovrebbero essere valutate adeguatamente le incidenze individuate di altri progetti o piani che possono agire congiuntamente con il piano o il progetto da valutare. Ciò richiede di quantificare e/o

qualificare l'entità di tali altre incidenze nonché di individuare gli elementi interessati dei siti Natura 2000.

Come indicato nella sezione 3.1.4, la disposizione concernente gli effetti congiunti riguarda **altri piani o progetti già completati, approvati ma non ancora completati, o presentati per l'autorizzazione.**

Oltre agli effetti dei piani e progetti che costituiscono l'oggetto principale della valutazione, può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati, ivi compresi quelli precedenti la data di recepimento della direttiva o la data di designazione del sito. Gli effetti di tali piani e progetti completati di norma rientrano nelle condizioni di riferimento del sito considerate in questa fase.

I piani e progetti autorizzati in passato ma non ancora attuati o completati dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti. Per quanto riguarda altri piani o progetti proposti, per motivi di certezza giuridica sembrerebbe opportuno limitare la disposizione sugli effetti congiunti a quelli che sono stati effettivamente proposti, ossia per i quali è stata presentata una domanda di approvazione o autorizzazione. Nel contempo, è chiaro che nell'esaminare un piano o un progetto proposti, gli Stati membri non introducono una presunzione a favore di altri piani o progetti futuri non ancora proposti.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.5.3.

L'**ambito di applicazione geografico** da utilizzare quando si esaminano gli effetti cumulativi dipenderà dal tipo di piano o progetto e dagli habitat e dalle specie presenti in misura significativa nel sito. Potrebbe ad esempio rientrare entro un certo raggio, basarsi sulla zona di un bacino idrografico oppure svilupparsi lungo una rotta di migrazione di uccelli. Dovrebbe comunque coprire l'intera zona geografica nella quale tutte le attività del piano o del progetto e i loro effetti cumulativi possono avere implicazioni sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in questione.

Le valutazioni a **livello di piano** sono particolarmente adatte a valutare gli effetti cumulativi e sinergici, dato che possono prevenire problemi a valle nella fase di progetto, ad esempio nel caso di piani per settori specifici quali i trasporti, l'energia, la gestione delle acque, così come di piani e strategie regionali, piani regolatori, ecc. In questo contesto, può essere particolarmente utile consultare le valutazioni ambientali di altri piani e progetti esistenti che interessano la stessa zona (VAS e opportuna valutazione, se disponibili).

L'opportuna valutazione effettuata su tali piani può stabilire altresì la portata dell'opportuna valutazione delle singole componenti del piano (progetti) rispetto a loro effetti cumulativi. Quando ad esempio si definisce l'ambito di applicazione dell'opportuna valutazione di un piano di estrazione mineraria, può essere utile stabilire la portata o la misura in cui la rete più ampia di strade di accesso ai siti di estrazione può contribuire alle incidenze cumulative, ad esempio in relazione alla frammentazione dell'habitat che influisce sulle popolazioni di specie.


La tabella 3 illustra le fonti che possono fornire informazioni su altri piani e progetti che possono dare origine ad effetti cumulativi. Gli strumenti per raccogliere le incidenze cumulative, quali le **banche dati** che registrano i progetti e i piani da considerare, sono utili per semplificare la valutazione degli effetti cumulativi. Ad esempio l'ottenimento di una panoramica delle diverse attività è molto facilitato se esiste una banca dati nazionale o regionale aggiornata, preferibilmente con una mappa dinamica, che consente agli utenti di cercare tutti i progetti, compresi quelli ancora in fase di pianificazione. Affinché tali banche dati siano utili per l'opportuna valutazione, le autorità competenti dovrebbero mirare a mantenere online i documenti pertinenti (ad esempio la valutazione d'impatto, le misure di attenuazione introdotte o le condizioni stabilite per l'approvazione) anche dopo che i permessi sono stati concessi.

Le **autorità competenti** (conservazione della natura, settoriali) dovrebbero essere consultate per raccogliere informazioni sugli altri piani/progetti che dovrebbero essere presi in considerazione durante la valutazione. Le autorità competenti possono inoltre contribuire o sostenere la valutazione delle incidenze cumulative, dato che dispongono della panoramica migliore e di conoscenze in merito ad altre attività in zone più ampie. Possono inoltre raccogliere tutte le informazioni rilevanti e fornirle ai promotori e ai consulenti del progetto.

La valutazione delle incidenze cumulative può attingere a informazioni provenienti da una varietà di **fonti** tra i quali studi e programmi ambientali, valutazioni ambientali strategiche, settoriali e regionali, valutazioni ambientali a livello di progetto, valutazioni dell'incidenza cumulativa derivante da situazioni analoghe e studi mirati su questioni specifiche. Anche la consulenza di esperti può rappresentare una buona fonte di informazioni sugli effetti cumulativi.

Ai fini della valutazione delle incidenze cumulative si può utilizzare un'ampia varietà di **metodi e strumenti**, che di solito comprende anche una fase di definizione dell'ambito di applicazione e una di valutazione (cfr. figura 2).

Figura 2. Metodi e strumenti per valutare le incidenze cumulative e le interazioni delle incidenze



Consultazioni, liste di controllo, mappe di sovrapposizione, analisi delle reti e dei sistemi possono essere strumenti adatti nell'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione, che individuerà le potenziali incidenze da sottoporre a ulteriore esame nella valutazione delle incidenze cumulative.

- Le *analisi di rete e di sistemi* si basano sul concetto che vi sono collegamenti e percorsi di interazione tra i singoli elementi dell'ambiente e che quando un elemento viene interessato specificamente avrà un effetto anche su altri elementi interagiscono con esso;
- le *analisi spaziali* utilizzano sistemi di informazione geografica (SIG) e mappe di sovrapposizione per individuare dove possono verificarsi le incidenze cumulative di una serie di azioni diverse, così come le interazioni tra tali incidenze. Può altresì sovrapporre l'effetto di un progetto su recettori, elementi o risorse selezionati per individuare dove l'incidenza sarebbe maggiore;
- anche la *mappatura della sensibilità* può essere utile, dato che può contribuire alla previsione delle potenziali incidenze cumulative di determinate attività su elementi naturali che sono vulnerabili agli effetti di tali attività (cfr. ulteriori dettagli nella sezione 4.2.2 del presente documento di orientamento)³¹;
- si possono formare *gruppi di esperti* per individuare e valutare le incidenze cumulative. Si possono utilizzare matrici per valutare le incidenze e considerare

³¹ Un esempio di uno strumento online di mappatura della sensibilità ambientale per sostenere i processi di valutazione ambientale in Irlanda è disponibile sul sito: <http://airo.maynoothuniversity.ie/mapping-resources/airo-research-maps/environmental-research-projects/environmental-sensitivity>.

le incidenze cumulative di azioni multiple su un sito o un elemento, così come le interazioni tra le incidenze;

- la *modellazione* fornisce uno strumento analitico per quantificare le relazioni causa-effetto simulando le condizioni ambientali. Ciò può spaziare dalla modellazione della qualità dell'aria o del rumore, all'uso di un modello che rappresenta un sistema naturale complesso;
- le *analisi della capacità di carico*³² considerano l'accumulo di incidenze rispetto a soglie. Tuttavia potrebbe non essere sempre possibile stabilire la soglia o la capacità di carico per un particolare elemento o recettore.

Qualunque sia il metodo scelto, dovrebbe essere adattato alle informazioni disponibili per l'analisi e fornire, ove possibile, una stima quantitativa dell'incidenza cumulativa. Se occorre svilupparle, le stime qualitative dell'incidenza cumulativa dovrebbero essere basate su una stima consensuale di un gruppo di esperti indipendenti piuttosto che sul parere di un singolo esperto. Ricorrere a un gruppo di esperti può anche essere utile e persino necessario, ad esempio quando gli effetti cumulativi da valutare provengono da progetti diversi, ad esempio la generazione di energia idroelettrica, il dragaggio e l'irrigazione sul medesimo fiume.

Il metodo scelto non deve essere complesso. L'obiettivo dovrebbe essere quello di presentare i risultati in una maniera facilmente comprensibile da parte del promotore, dal decisore (ossia l'autorità competente) e dal pubblico. I governi possono svolgere un ruolo significativo fornendo e attuando quadri di riferimento per guidare tale lavoro e contribuire all'individuazione e alla gestione delle incidenze cumulative.

Il riquadro 11 presenta un esempio di un processo a più fasi per la valutazione delle incidenze cumulative. Il processo deve essere applicato in maniera flessibile, ossia le varie fasi possono essere attuate non in sequenza e può essere necessario attuarle in maniera iterativa, rivedendo alcune fasi in risposta ai risultati di altri.

Riquadro 11. Esempio di un processo per lo svolgimento della valutazione delle incidenze cumulative

Fase 1. Definizione dell'ambito di applicazione

- Individuare i confini geografici e le tempistiche della valutazione delle incidenze cumulative;
- individuare gli habitat e le specie protetti presenti in misura significativa nel sito e i processi ecologici da considerare;
- individuare altri piani e progetti esistenti e pianificati (e attività umane) che incidono/potrebbero incidere sugli elementi naturali da includere nella valutazione delle incidenze cumulative;

³² In ecologia la capacità di carico si misura come il carico massimo di un ambiente. Le caratteristiche fisiche presenti nell'ambiente agiscono come fattori limitanti (ad esempio cibo, acqua, competizione, ecc.). <https://www.biologyonline.com/dictionary/carrying-capacity>.

- individuare i fattori trainanti ambientali naturali che incidono anche sulla condizione degli elementi considerati nella valutazione delle incidenze cumulative.

Fase 2. Valutare le incidenze cumulative sugli habitat e sulle specie protetti

- Raccogliere le informazioni disponibili sulle incidenze di altri piani, progetti, attività e fattori trainanti naturali sugli obiettivi di conservazione specifici del sito fissati per gli elementi naturali nel sito;
- stimare l'incidenza cumulativa sugli obiettivi di conservazione specifici del sito degli elementi protetti, ossia l'incidenza totale sugli elementi protetti quando le incidenze del piano o del progetto in esame sono combinati con altri piani o progetti.

Fase 3. Valutare la significatività delle incidenze cumulative previste

- Valutare la significatività delle incidenze cumulative previste sugli elementi naturali considerati, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione. Ad esempio quando l'incidenza cumulativa sulla condizione degli elementi naturali si avvicina o supera una soglia per un certo attributo definito nell'obiettivo di conservazione di tale elemento, l'incidenza è significativa.

Fase 4. Gestire le incidenze cumulative

- Individuare, ove necessario, ulteriori misure di attenuazione per ridurre l'incidenza cumulativa stimato sugli elementi protetti (occorrerà svolgere i compiti di cui nelle fasi 2 e 3 per valutare il valore di tale attenuazione aggiuntiva).

3.2.3. Fase 3: accertare gli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito Natura 2000

Le informazioni raccolte e le previsioni effettuate sul grado e sul livello di intensità delle incidenze e dei cambiamenti che probabilmente deriveranno dalle diverse fasi del piano o del progetto dovrebbero ora consentire di valutare la portata degli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito.

La descrizione dell'integrità del sito e la valutazione dell'impatto dovrebbero essere basate sui parametri che determinano gli obiettivi di conservazione e che sono specifici per gli habitat e le specie del sito e le loro esigenze ecologiche. Ciò può essere utile anche per il successivo monitoraggio dell'impatto del piano o del progetto durante l'attuazione.

Per quanto concerne la connotazione o il significato di "integrità", il termine si riferisce chiaramente all'integrità ecologica, che si può considerare una qualità o una condizione di interezza o completezza. In un contesto ecologico dinamico, può anche essere la resilienza e la capacità di evolvere in maniere positive per la conservazione.

Può essere utile definire l'"integrità del sito" come la somma coerente della struttura ecologica, della funzione e dei processi ecologici del sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat, il complesso degli habitat e/o le popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Si può affermare che un sito possieda un grado elevato di integrità allorché sia realizzato il potenziale intrinseco per soddisfare gli obiettivi di conservazione del sito, sia mantenuta la capacità di autoripristino e autorinnovamento in condizioni dinamiche e sia richiesto solo un minimo sostegno esterno alla gestione.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.4.

L'"integrità di un sito" si riferisce quindi agli obiettivi di conservazione del sito, ai suoi elementi naturali principali, nonché alla sua struttura e alla sua funzione ecologica. Se gli obiettivi di conservazione del sito non sono minacciati dal piano o dal progetto proposto (da solo e in combinazione con altri piani e progetti), l'integrità del sito non è considerata influenzata negativamente.

L'"integrità" del sito riguarda anche i principali processi e fattori ecologici che sostengono la presenza a lungo termine delle specie e degli habitat in un sito Natura 2000. Tale aspetto sarà normalmente trattato dagli obiettivi di conservazione del sito (ad esempio, migliorare la qualità di un habitat o estendere l'area di ripartizione di una specie all'interno del sito). Una compromissione di tali fattori può pregiudicare il conseguimento di tali obiettivi e avere un effetto negativo, anche se le specie o gli habitat non subiscono incidenze dirette. Ad esempio il regime idrologico di un fiume, i processi di morfologia fluviale, l'erosione, il trasporto e l'accumulo di sedimenti sono fattori cruciali per la conservazione degli habitat e delle specie fluviali, che si riflettono nei loro obiettivi di conservazione. Influenzare tali processi potrebbe avere ripercussioni sull'integrità del sito, anche se gli appezzamenti noti di habitat naturali e le località con presenza confermata di specie non sono interessati direttamente.

Quando una perdita permanente di una parte di un habitat o di una popolazione di specie presente in misura significativa nel sito oppure un degrado duraturo della struttura, della funzione e dei processi ecologici del sito sono individuati come un'incidenza derivante dal progetto o dal piano, si può concludere che il piano o il progetto causerà un effetto negativo sull'integrità del sito.

Tuttavia occorre altresì considerare che la capacità di autoripristino o di resilienza potrebbe in alcuni casi consentire alla struttura e alle funzioni ecologiche del sito di riprendersi in un periodo di tempo relativamente breve, ad esempio una comunità o una popolazione di specie potrebbe riprendersi naturalmente dopo qualche perturbazione temporanea. Se così fosse, si potrebbe considerare che lo sviluppo non avrebbe effetti negativi sull'integrità del sito. La capacità di autoripristino si rifletterebbe di norma negli obiettivi di conservazione degli elementi protetti (ad esempio individuando alcune soglie o alcuni limiti di cambiamento, quali ad esempio consentire un certo livello di torbidità temporanea in ragione di lavori di manutenzione su fiumi o altri corpi idrici).

Il grado degli effetti negativi temporanei può stabilire se sia possibile constatare l'esistenza di un effetto negativo sul sito. Se il tempo necessario per il recupero dell'habitat è stimato in giorni, settimane o persino in un paio di mesi, si potrebbe considerare che non vi saranno effetti negativi sull'integrità del sito. Un breve periodo

di perturbazione, pur interessando alcuni habitat o specie, potrebbe quindi non causare un effetto negativo sull'integrità del sito. Tuttavia tale aspetto deve essere analizzato attentamente caso per caso, tenendo conto dei cicli degli ecosistemi presso il sito specifico, la struttura delle comunità, le funzioni ecologiche e i processi presenti nel sito.

Valutare gli effetti sull'integrità del sito può essere relativamente semplice in piccoli siti con soltanto un habitat o con pochi habitat o specie e funzioni ecologiche chiare. Sarà invece più difficile da valutare presso siti di grandi dimensioni con ecosistemi e funzioni ecologiche complessi, che ospitano numerosi habitat e numerose specie.

Al fine di valutare gli effetti sull'integrità del sito in maniera sistematica e oggettiva, è importante aver stabilito soglie e traguardi per ciascuno degli attributi che definiscono gli obiettivi di conservazione per i tipi di habitat e le specie protetti nel sito. Per fornire assistenza nella determinazione dell'eventualità che l'integrità di un sito Natura 2000 sia interessata, il riquadro 12 fornisce una lista di controllo indicativa che riflette i parametri utilizzati per definire gli obiettivi di conservazione per gli habitat/le specie protetti nei siti.

Riquadro 12. Valutare gli effetti sull'integrità del sito: un esempio di lista di controllo

Il piano o il progetto presenta il potenziale per:

- ostacolare o causare ritardi nei progressi verso il conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?
- ridurre la superficie o la qualità dei tipi di habitat protetti o degli habitat di specie protette presenti nel sito?
- ridurre la popolazione delle specie protette presenti in misura significativa nel sito?
- sfociare in una perturbazione che potrebbe influenzare la dimensione o la densità della popolazione o l'equilibrio tra le specie?
- causare lo spostamento di specie protette presenti in misura significativa nel sito e quindi ridurre la zona di distribuzione di tali specie nel sito?
- comportare una frammentazione degli habitat di specie o degli habitat di cui all'allegato I?
- comportare una perdita o una riduzione degli elementi principali, dei processi naturali o delle risorse essenziali per il mantenimento o il ripristino di habitat e specie rilevanti nel sito (ad esempio copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, prede, risorse alimentari)?
- creare perturbazioni nei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito o necessari per ripristinare tali condizioni favorevoli all'interno del sito?
- interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie che fungono da indicatori delle condizioni favorevoli del sito?

3.2.4. Fase 4: misure di attenuazione

Se nel corso dell'opportuna valutazione sono stati individuati impatti negativi sull'integrità del sito, o comunque non è possibile escluderne l'eventualità, il piano o progetto in questione non può essere approvato. Tuttavia, a seconda del grado di impatto individuato, può essere possibile adottare misure di attenuazione intese a evitare gli impatti o a ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.6.

Le misure di attenuazione possono essere proposte dal promotore del piano o del progetto oppure richieste dalle autorità nazionali competenti al fine di eliminare, prevenire o ridurre le incidenze individuate nell'opportuna valutazione portandole ad un livello al quale non influiranno più sull'integrità del sito.

Nella pratica la necessità di misure di attenuazione è spesso riconosciuta precocemente nella fase di progettazione o in quella iniziale di un piano/progetto (ad esempio in una discussione "antecedente la presentazione della domanda" tra il promotore/richiedente e i consulenti per la conservazione della natura) e inclusa come parte della domanda di autorizzazione. Sebbene le misure di attenuazione non possano essere prese in considerazione durante lo screening del piano o del progetto, il fatto che siano state individuate come necessarie può contribuire notevolmente all'esecuzione efficiente, efficace e tempestiva della fase di opportuna valutazione e quindi alla decisione in merito all'eventualità che il piano/progetto possa essere autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

La gerarchia delle misure di attenuazione suggerisce innanzitutto di *evitare* (ossia prevenire il verificarsi di incidenze significative) e successivamente di *ridurre* l'incidenza (ossia diminuire l'entità e/o la probabilità di un'incidenza). Alcuni esempi sono riportati nella tabella 6:

Tabella 6. Esempi di tipi di misure di attenuazione

Prevenzione dell'incidenza:

- soluzioni tecniche per prevenire gli effetti negativi del piano o del progetto (ad esempio dispositivi di soppressione del rumore o della luce o della polvere);
- posizionamento degli elementi del progetto in maniera tale da evitare zone sensibili (interi siti Natura 2000 o zone chiave all'interno o che collegano siti Natura 2000);
- recinzioni protettive e altre misure per evitare danni alla vegetazione o alla fauna selvatica;
- prevenzione dello svolgimento di lavori durante periodi sensibili (ad esempio stagione riproduttiva delle specie);
- ottimizzazione del coordinamento dei lavori per evitare incidenze cumulative.

Riduzione dell'incidenza:

- controlli sulle emissioni;

- barriere antirumore quali ripari;
- intercettatori di inquinanti;
- accesso controllato a zone sensibili durante la costruzione/l'esercizio;
- attraversamenti di fauna selvatica (ad esempio ponti, gallerie e "eco-condotti");
- adattamento delle azioni che generano incidenze in maniera da ridurre gli effetti nella misura del possibile (ad esempio quelli derivanti da rumore, illuminazione, polvere...).

A livello di piani, le misure di attenuazione possono comprendere ad esempio la ricollocazione o la rimozione di componenti del piano individuati come aventi effetti negativi significativi sull'integrità del sito. Le misure proposte possono essere messe a punto durante il processo di valutazione. Ad un livello alto di pianificazione (ad esempio nei piani nazionali/regionali), l'attenuazione potrebbe implicare la definizione di misure potenziali da elaborare in maniera più dettagliata ad un livello inferiore, in linea con i parametri ecologici, locali, temporali, giuridici e finanziari da soddisfare nel contesto di qualsiasi domanda di pianificazione.

Le misure di attenuazione **non devono essere confuse con le misure compensative** che sono considerate soltanto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (cfr. sezione 3.3.3 del presente documento).

*Le **misure di attenuazione** sono quelle volte a ridurre al minimo o addirittura a eliminare gli impatti negativi che potrebbero risultare dalla realizzazione di un piano o di un progetto, affinché non venga pregiudicata l'integrità del sito. Queste misure sono considerate nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, e sono parte integrante delle specifiche di un piano o progetto, ovvero condizionate alla sua autorizzazione.*

*Le **misure compensative** sono indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di attenuazione connesse) e finalizzate a contrastare gli impatti negativi residui di un piano o progetto, per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Queste misure possono essere prese in considerazione solo nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 4.*

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.4.1.

In particolare le misure che non sono funzionalmente parte del progetto, quali il miglioramento e il ripristino dell'habitat (anche se contribuiscono a un aumento netto della superficie di habitat all'interno del sito interessato³³) o la creazione e il miglioramento di luoghi di riproduzione o di riposo per le specie, non dovrebbero essere considerate misure di attenuazione in quanto non riducono l'incidenza negativa del progetto in quanto tale. Questo tipo di misure, se si collocano al di fuori della normale pratica necessaria per la conservazione del sito, soddisfano piuttosto i criteri per le misure compensative.

³³ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-521/12.

Ogni misura di attenuazione deve essere descritta in maniera dettagliata, specificando in che modo eliminerà o ridurrà gli impatti negativi individuati e in che modo, quando e da chi sarà attuata. Dovranno essere indicati i seguenti aspetti:

- le incidenze interessate che le misure di attenuazione intendono affrontare, comprese le informazioni sui parametri pertinenti (ad esempio la superficie degli habitat di interesse comunitario soggetti a degrado e il loro grado di conservazione nel sito, la popolazione di specie soggette a perturbazione);
- i risultati attesi dall'attuazione delle misure di attenuazione proposte, con riferimento a ciascun parametro (ad esempio superficie degli habitat, numero di popolazioni di specie o struttura e funzioni delle stesse);
- fattibilità tecnico-scientifica e grado di efficacia previsto delle misure proposte;
- la persona o l'organismo incaricato dell'attuazione;
- la gestione della zona nella quale saranno attuate le misure di attenuazione (metodi, durata);
- l'ubicazione e le tempistiche delle misure in relazione al piano o al progetto;
- i metodi di verifica dell'attuazione delle misure;
- il finanziamento delle misure;
- il programma di monitoraggio per verificare l'efficacia delle misure e adattarle se necessario.

L'**efficacia delle misure di attenuazione** deve essere dimostrata, ad esempio facendo riferimento all'attuazione riuscita nel contesto di altri sviluppi analoghi, nonché monitorata, mettendo in atto un sistema per monitorare i risultati e adottare misure correttive laddove vengano rilevati carenze. Per valutare tale efficacia si può utilizzare la lista di controllo che segue.

Riquadro 13. Valutazione dell'efficacia delle misure di attenuazione

- Le misure di attenuazione sono fattibili all'interno del piano o del progetto oggetto di valutazione?
- Le misure di attenuazione sono rivolte chiaramente a trattare le incidenze individuate nell'opportuna valutazione? Sono efficaci nel ridurre tali incidenze al di sotto di un livello di significatività?
- Sono previsti mezzi e risorse sufficienti per attuare le misure di attenuazione?
- Esistono registrazioni di attuazioni precedenti riuscite delle misure di attenuazione proposte?
- Esiste un'indicazione dei fattori limitanti e dei tassi di successo o fallimento delle misure proposte?
- È disponibile un piano completo su come attuare e sostenere le misure di attenuazione (compreso il monitoraggio e la valutazione, se necessario)?

Il **monitoraggio** delle misure di attenuazione è essenziale per verificarne l'attuazione efficace e tempestiva nonché per rilevare qualsiasi incidenza inattesa che richieda misure aggiuntive.

Prima che il piano o il progetto venga approvato occorre dimostrare l'efficacia delle misure di attenuazione. Inoltre quando l'efficacia dell'attenuazione dipende dalla presenza di condizioni naturali stabili o di processi naturali che potrebbero cambiare (ad esempio in ragione di inondazioni, siccità, tempeste o altri eventi), si dovrebbe ricorrere al monitoraggio anche per verificare i risultati attesi e rilevare eventuali cambiamenti che garantiscono l'adattamento o la riprogrammazione delle misure.

I risultati del monitoraggio dovrebbero essere condivisi con le autorità competenti in maniera da contribuire alla formulazione di opzioni di risposta adeguate, se necessario, ad esempio per affrontare qualsiasi apparente carenza nella misura di attenuazione o per rispondere a incidenze inattese o a effetti per i quali è stato individuato soltanto un rischio. La tabella 7 fornisce un esempio di matrice per la presentazione di informazioni sulle misure di attenuazione.

I risultati attesi derivanti dall'attuazione della misura di attenuazione in termini di prevenzione o riduzione delle incidenze individuate nella valutazione dovrebbero essere adeguatamente documentati.

La tabella 8 fornisce un esempio di matrice per la presentazione della conclusione della valutazione dopo la misura di attenuazione.

Tabella 7. Informazioni sulle misure di attenuazione proposte per un piano o un progetto

Effetti negativi individuati (elenco)	Descrizione delle misure, dettagli sull'attuazione, sull'efficacia, sul monitoraggio				
Effetto n. 1	Misura n. 1				
Denominazione/descrizione	Spiegare in che modo la misura contribuirà a evitare/ridurre gli effetti sull'integrità del sito	Spiegare in che modo sarà attuata e da chi	Dimostrarne l'efficacia (ad esempio sulla base di prove scientifiche/ logica di esperti)	Fornire un calendario di attuazione, relativo al piano o al progetto	Stabilire lo schema di monitoraggio proposto e gli obblighi di rendicontazione, compreso il modo in cui saranno affrontate eventuali incidenze inattese
	<i>Fornire i dettagli della misura di attenuazione, spiegando gli elementi che affronteranno gli effetti negativi</i>	<i>Possono rientrare in tale contesto dettagli di accordi legalmente vincolanti che dovrebbero essere stipulati prima dell'autorizzazione del piano o del progetto</i>	<i>Ciò può comprendere la valutazione di: i) relazioni o prove di progetti o piani analoghi; ii) dichiarazioni di esperti pertinenti; o iii) sostegno dell'agenzia pertinente di conservazione della natura</i>	<i>Alcune misure di attenuazione possono essere integrate nel piano o nel progetto; in alcuni casi, si tratterà di una misura aggiuntiva che deve essere messa in atto prima dell'autorizzazione del piano o del progetto o immediatamente dopo tale autorizzazione</i>	<i>Si può conseguire tale obiettivo attraverso accordi legalmente vincolanti stipulati prima dell'autorizzazione del piano o del progetto</i>

3.2.5. CONCLUSIONI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE

Una valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat deve contenere risultanze e conclusioni complete, precise e definitive alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia. Deve essere in grado di eliminare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del piano o progetto proposto sul sito protetto interessato.

Le conclusioni dell'opportuna valutazione devono riferirsi chiaramente all'integrità del sito e ai suoi obiettivi di conservazione. Quando la valutazione conclude che vi saranno effetti negativi sull'integrità del sito, dovrebbe chiarire per quali aspetti, tenendo conto dell'attenuazione, esistono effetti negativi residui. Tale aspetto sarà importante se il piano o il progetto è ulteriormente considerato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Un esempio elaborato di un possibile formato per registrare i risultati dell'opportuna valutazione è fornito nella tabella 9 nella pagina che segue.

Tabella 9. Esempio di registrazione di un'opportuna valutazione

Sito 1: ZPS Xxx						
Breve descrizione: La ZPS contiene la più grande estensione di palude nella regione di Xxxxxx. L'ampia diversità di habitat costieri riscontrata nel sito sostiene tutto l'anno un numero importante di uccelli acquatici.						
Potenziale incidenza	Elemento interessato	Obiettivi di conservazione	Effetto negativo del solo piano/progetto sull'elemento	Effetto negativo del piano/progetto congiuntamente con altri piani o progetti sull'elemento interessato	Possibilità di evitare o attenuare gli effetti negativi	Conclusione: effetti negativi sull'integrità del sito: Sì. No. Incerti. A lungo termine. A breve termine.
Perdita di habitat Perturbazione delle specie	Uccelli di habitat costieri: (nomi della specie)	Mantenere la popolazione e la distribuzione delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione). Mantenere la struttura e le funzioni e i processi di sostegno da cui dipendono gli habitat delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione).	La componente X del piano ridurrà la superficie delle paludi salmastre a disposizione della specie. Nell'opportuna valutazione è stata stimata una perdita potenziale di 110 ha.	Esiste il potenziale per effetti negativi congiuntamente con altri piani, che aumenterebbe le pressioni indirette sui siti. L'aumento della perturbazione attraverso un aumento dell'uso ricreativo, associato ad altri progetti, avrebbe effetti negativi sul sito.	No	Sì – a lungo termine

Deterioramento dell'habitat	Uccelli delle praterie umide di pianura (nomi della specie)	Mantenere la popolazione e la distribuzione delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione). Mantenere la struttura e le funzioni e i processi di sostegno da cui dipendono gli habitat delle specie... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione).	La componente Y del piano potrebbe causare una modifica del regime di flusso dell'acqua che potrebbe interessare le praterie umide che forniscono un habitat adatto alle specie..... (dettagli in relazione agli obiettivi di conservazione)	Non previsti	Incerta	Incerti (il componente Y non è definito in dettaglio, quindi gli effetti sul regime di flusso non possono essere valutati e quantificati adeguatamente).
.....						

Dopo il completamento dell'opportuna valutazione, le sue conclusioni dovrebbero essere presentate in maniera chiara in una relazione che:

- a) descriva il piano o il progetto in maniera sufficientemente dettagliata da consentire al pubblico di comprenderne la natura, la portata e gli obiettivi;
- b) descriva le condizioni di riferimento del sito Natura 2000 e i suoi obiettivi di conservazione;
- c) individui gli effetti negativi del piano o del progetto sul sito Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito;
- d) spieghi come tali effetti saranno evitati o sufficientemente ridotti attraverso l'attenuazione;
- e) stabilisca un calendario e individui i meccanismi attraverso i quali le misure di attenuazione saranno garantite, attuate e monitorate;
- f) tragga una conclusione debitamente giustificata in merito all'incidenza sull'integrità del sito.

La relazione sull'opportuna valutazione dovrebbe essere redatta in maniera chiara, con: i) piste di prova facili da seguire (ad esempio che portano dalle attività alle pressioni e alle sensibilità e vulnerabilità degli elementi naturali interessati); e ii) un livello adeguato di prove o analisi, adatto alla consultazione con le agenzie di conservazione della natura pertinenti e il pubblico.

Per taluni elementi o componenti del piano, gli effetti negativi sull'integrità del sito possono essere incerti o impossibili da determinare con sufficiente sicurezza. Tali aspetti richiederebbero comunque un'ulteriore considerazione. Numerose strategie nazionali comprendono investimenti chiave pianificati quali nuovi bacini artificiali o corridoi di trasporto che possono avere ripercussioni sui siti Natura 2000, ma i cui dettagli circa l'esatta ubicazione, la progettazione o l'esercizio non sono ancora determinati; tali elementi devono essere debitamente valutati a livello di progetto. In tali casi, questo fatto, ossia l'incertezza rimanente, dovrebbe essere registrato nei risultati della valutazione e tali componenti/elementi dei piani devono essere sottoposti a un'opportuna valutazione a livello di progetto (cfr. anche sezione 4.2).

Le conclusioni dell'opportuna valutazione, unitamente a qualsiasi misura di attenuazione o condizione concordata, dovrebbero altresì essere parte del permesso o di qualsiasi altra decisione presa in relazione al piano o al progetto in esame.

Adozione di una decisione sulla base dell'opportuna valutazione

Spetta alle autorità nazionali competenti, alla luce delle conclusioni dell'opportuna valutazione in merito alle implicazioni di un piano o progetto per il sito Natura 2000 interessato, procedere alla sua approvazione, ma solo dopo aver accertato che il piano o progetto non avrà incidenze negative sull'integrità del sito, ossia quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.

Quindi, quando sussiste un'incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato, l'autorità competente ne dovrà rifiutare l'autorizzazione (C-127/02, punto 57).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.7.3.

Un modello di relazione per la presentazione delle conclusioni dell'opportuna valutazione è presentato nel riquadro 16 alla fine della sezione 3.2.

Se l'autorità competente stabilisce che si verificheranno effetti negativi o che questi ultimi non possono essere esclusi, il piano o il progetto non può procedere (fatto salvo il caso in cui si applichino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, cfr. sezione 3.3).

3.2.6. Ulteriori considerazioni: consultazioni, qualità dell'opportuna valutazione, accesso alla giustizia

Consultazioni

Le consultazioni con esperti, altre autorità, organizzazioni non governative (ONG), gruppi potenzialmente interessati o il pubblico in generale possono migliorare le informazioni ambientali disponibili per coloro che effettuano l'opportuna valutazione e per i decisori, ad esempio individuando gli effetti ambientali o progettando misure di attenuazione adeguate. Le consultazioni possono contribuire altresì a ridurre al minimo conflitti e ritardi potenziali.

La consultazione di autorità competenti, esperti in biologia o ecologia, nonché di rappresentanti delle industrie e dei settori politici pertinenti, di portatori di interessi e di ONG durante le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, migliora la disponibilità di informazioni e la considerazione di diversi punti di vista.

Le autorità competenti per la conservazione della natura e quelle settoriali dovrebbero cooperare durante il processo di valutazione al fine di assicurare che: i) l'opportuna valutazione sia basata sulle migliori informazioni ed esperienze disponibili; e ii) tutti gli aspetti rilevanti siano presi in considerazione in maniera adeguata.

Partecipazione del pubblico alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3

La direttiva Habitat non contiene l'obbligo esplicito di chiedere il parere dell'opinione pubblica quando si autorizzano piani o progetti soggetti a un'opportuna valutazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, occorre farlo solo "se del caso". Tuttavia, la Corte ha chiarito che, con riferimento alle disposizioni della convenzione di Århus³⁴, il pubblico interessato, ivi comprese le ONG ambientaliste riconosciute, ha il diritto di partecipare alla procedura di autorizzazione (C-243/15, punto 49). Questo comporta in particolare "il diritto di partecipare 'effettivamente al processo decisionale in materia ambientale', presentando, 'per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta'" (C-243/15, punto 46).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 4.7.2.

Quando l'opportuna valutazione è coordinata o viene svolta congiuntamente alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)/valutazione ambientale strategica (VAS), può beneficiare altresì delle disposizioni necessarie relative alla partecipazione del pubblico ai sensi di tali direttive. Tuttavia è importante che i risultati dell'opportuna valutazione siano distinti e separati da quelli della VIA/VAS. Ciò è necessario per garantire la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase (l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa).

La direttiva VIA (articolo 6) richiede agli Stati membri di: i) assicurare la consultazione delle autorità competenti; e ii) prevedere che al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di informazione in merito alle procedure decisionali in materia ambientale e di partecipazione alle stesse. Rientra in tale contesto la fissazione di tempistiche ragionevoli per le diverse fasi della partecipazione. Prescrizioni analoghe sono fissate all'articolo 6 della direttiva VAS.

³⁴ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Questa convenzione è stata conclusa ad Aarhus, in Danimarca, nel giugno del 1998. L'UE è uno dei firmatari dal 2005 ai sensi della decisione 2005/370/CE <http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm>.

Partecipazione del pubblico nel contesto delle direttive VIA e VAS

Direttiva VIA

Preambolo

*- L'effettiva **partecipazione del pubblico** all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate;*

- la partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico;

- tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone; L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle [...] attività non elencate [...] che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

Articolo 6, paragrafo 2: [p]er consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:

Direttiva VAS

Preambolo Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

Articolo 6, paragrafo 4: Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

Assicurare la qualità dell'opportuna valutazione

Come affermato in precedenza, l'opportuna valutazione deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia. Di conseguenza l'opportuna valutazione deve essere preparata da una o più persone aventi le necessarie competenze ed esperienze in materia ecologica. Lo studio dovrebbe essere integrato, se necessario, da ulteriori competenze ed esperienze (ad esempio geologia, idrologia, ingegneria o pianificazione, diritto ambientale) e prodotto in modo scientificamente completo, professionale e obiettivo.

Sebbene lo studio per informare l'opportuna valutazione sarà generalmente presentato da coloro che chiedono l'approvazione di un piano o di un progetto, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che esso dimostri sufficiente esperienza, portata e attenzione in relazione alle questioni ecologiche o di altro tipo (ad esempio idrologiche) interessate, nonché sufficiente competenza e un sufficiente rispetto delle norme in materia di metodologia scientifica e valutazione dell'impatto. Per soddisfare tali requisiti di qualità, alcuni paesi hanno adottato un sistema di certificazione o un sistema di qualificazione/autorizzazione per coloro che intraprendono lo studio per l'opportuna valutazione (cfr. riquadro 14).

Assicurare la qualità del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva VIA

Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;

b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e

c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

(Articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva VIA)

Riquadro 14. Uso di esperti autorizzati per un'opportuna valutazione in Cechia

In Cechia soltanto gli esperti autorizzati possono effettuare opportune valutazioni. Il sistema di rilascio delle licenze ha le sue fondamenta nella legge sulla protezione della natura, mentre i dettagli sono specificati in un decreto ministeriale. Il primo criterio di base per l'ottenimento della licenza consiste nel disporre di una laurea in biologia o ecologia oppure nell'aver superato un esame di stato in ecologia. Non sono ammesse deroghe a tale regola, dato che l'esperienza sul campo ha dimostrato che la conoscenza dell'ecologia è un prerequisito essenziale per una valutazione corretta.

L'esame di autorizzazione consiste in una prova scritta su ecologia, zoologia, botanica e diritto nazionale (quest'ultimo è legato a questioni relative all'opportuna valutazione e alle valutazioni VIA/VAS) e in una presentazione orale di un caso di studio. Gli esami si svolgono circa due volte l'anno e il livello è piuttosto alto, con un'enfasi speciale sulla conoscenza dell'ecologia. I candidati che superano l'esame ricevono una licenza dal Ministero dell'Ambiente della durata di 5 anni.

Il sistema di licenze ha avuto una ricaduta positiva in termini di miglioramento dell'intero processo di opportuna valutazione. I valutatori autorizzati organizzano incontri regolari per condividere esperienze e discutere di casi difficili. In considerazione di ciò, il ministero dell'Ambiente ha commissionato loro una serie di documenti di orientamento pratico per migliorare le opportune valutazioni e assicurare un approccio coerente.

Indipendentemente dal fatto che l'articolo 6, paragrafo 3, sia rispettato attraverso le procedure di valutazione dell'impatto ambientale esistenti o altri approcci specifici, i risultati delle valutazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dovrebbero consentire la piena tracciabilità delle decisioni prese alla fine.

Riquadro 15. Elementi per assicurare la qualità dell'opportuna valutazione

La valutazione:

- prende in considerazione tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito Natura 2000 come indicato negli obiettivi di conservazione del sito, nel piano di gestione (se disponibile) e nel formulario standard, nonché l'importanza degli habitat e delle specie interessate nel contesto della rete, oltre a basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia;
- prende in considerazione il ruolo del sito e la sua funzione all'interno della regione biogeografica nonché la coerenza ecologica della rete Natura 2000;
- comprende un'individuazione completa di tutte le potenziali incidenze del piano o del progetto che potrebbero essere significative sul sito, tenendo conto delle incidenze cumulative che potrebbero derivare dagli effetti combinati del piano o del progetto oggetto di valutazione con altri piani o progetti;
- se del caso, integra misure di attenuazione efficaci nel piano o nel progetto, al fine di evitare, ridurre o addirittura annullare l'incidenza negativa sul sito;
- applica le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili per stimare la portata degli effetti del piano o del progetto sull'integrità ecologica del sito o dei siti;

- comprende indicatori solidi per monitorare l'attuazione del piano o del progetto.

Al fine di soddisfare le prescrizioni per la valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, le autorità di Natura 2000 possono redigere specifiche formali sul tipo di informazioni e criteri da seguire durante lo svolgimento dell'opportuna valutazione.

Si raccomanda vivamente di assicurare la condivisione delle buone pratiche e la formazione di tutte le persone coinvolte nell'opportuna valutazione (ad esempio le autorità statutarie pertinenti a tutti i livelli di governo, i consulenti, i promotori di progetti o piani).

Riquadro 16. Esempio di contenuti della relazione sull'opportuna valutazione

Descrizione del piano o del progetto

Obiettivo, ambito di applicazione, ubicazione, attività principali

Siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati e loro obiettivi di conservazione

Illustrare i siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, le specie e gli habitat per i quali sono designati e il loro stato di conservazione, nonché gli obiettivi di conservazione dei siti.

Accertamento degli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito

- *Descrivere gli elementi del piano o del progetto (da soli o in combinazione con altri progetti o piani) che potrebbero causare incidenze significative sul sito Natura 2000 (utilizzare le conclusioni della valutazione di screening);*
- *descrivere come il piano o il progetto inciderà sulle specie e sugli habitat protetti nel sito, nonché le implicazioni per gli obiettivi di conservazione del sito (ad esempio perdita di habitat, frammentazione, perturbazione ai danni delle specie, mortalità delle specie, cambiamenti chimici, idrologici o geologici). Riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni;*
- *indicare se l'integrità del sito sarà influenzata o meno dal piano o dal progetto;*
- *riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni.*

Misure di attenuazione

- *Descrivere quali misure di attenuazione devono essere introdotte per evitare o ridurre gli effetti negativi sull'integrità del sito e dimostrare la loro efficacia nel ridurre l'impatto al di sotto della significatività;*
- *riconoscere le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni;*
- *illustrare il monitoraggio previsto.*

Conclusione

Dichiarare se l'integrità del sito potrebbe essere o sarà influenzata dal piano o dal progetto o che sicuramente non lo sarà (tenendo conto del principio di precauzione).

Fonti utilizzate per redigere l'opportuna valutazione

Indicare le fonti di informazione utilizzate.

Risultati della consultazione

Indicare il nome delle agenzie, degli organismi o degli esperti consultati.

Riepilogare le risposte.

Accesso alla giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì riconosciuto il diritto del pubblico, che comprende le organizzazioni ambientali, di contestare le decisioni di opportuna valutazione adottate dalle autorità (causa C-243/15, punti da 56 a 61), anche per quanto concerne la validità delle conclusioni tratte dalla valutazione per quanto riguarda i rischi di tale piano o progetto per l'integrità del sito.

3.3. Fase 3: procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

L'articolo 6, paragrafo 4, consente deroghe alle disposizioni generali dell'articolo 6, paragrafo 3, ma la sua applicazione non è automatica. Spetta alle autorità decidere se si possa applicare una deroga all'articolo 6, paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 4, deve essere applicato secondo l'ordine sequenziale stabilito dalla direttiva, ossia dopo che si sono rispettate in maniera soddisfacente tutte le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.2.

I piani o i progetti per i quali l'opportuna valutazione non ha potuto concludere che non pregiudicheranno l'integrità dei siti interessati possono essere approvati dalle autorità competenti soltanto se viene chiesta una deroga conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Tali disposizioni comportano tre prescrizioni chiave che devono essere soddisfatte e documentate:

1. sono state prese in considerazione alternative ed è possibile dimostrare che l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat e le specie e per l'integrità del sito Natura 2000, e che non esiste altra alternativa fattibile che non pregiudichi l'integrità del sito;
2. vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico compresi "quelli di natura sociale o economica";
3. sono state adottate tutte le misure compensative necessarie per assicurare che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Queste tre prescrizioni principali sono discusse nelle sezioni che seguono.

3.3.1. Fase 1: esame di soluzioni alternative

Spetta alle autorità nazionali competenti assicurare che tutte le soluzioni alternative fattibili che soddisfano gli obiettivi del piano/progetto siano state esaminate con il medesimo livello di dettaglio. La valutazione dovrebbe concentrarsi sulle specie e gli habitat per i quali il sito è stato designato, nonché sugli obiettivi di conservazione del sito.

L'assenza di alternative deve essere dimostrata prima di procedere con l'esame della necessità di realizzare il piano o progetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (sentenza della Corte nella causa Castro Verde, C-239/04, punti 36-39).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.3.1.

Il primo obbligo previsto dalla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, consiste nell'esaminare se vi sono soluzioni alternative al piano o al progetto. Tali soluzioni alternative potrebbero riferirsi a una concezione alternativa del progetto (ad esempio, un diverso percorso di una strada o un diverso numero di corsie). Potrebbero altresì riferirsi a opzioni di portata più ampia per conseguire il medesimo obiettivo generale, ad esempio un miglioramento del collegamento ferroviario potrebbe essere considerato un'alternativa a una strada nuova, uno sviluppo dell'energia eolica potrebbe essere invece un'alternativa a una centrale idroelettrica.

L'esame delle soluzioni alternative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, comporta i seguenti compiti:

- individuazione delle soluzioni alternative;
- valutazione comparativa delle alternative considerate;
- giustificazione dell'assenza di alternative fattibili da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 (se applicabile).

a) Individuazione delle soluzioni alternative

Il primo compito consiste nell'esaminare le possibili alternative che potrebbero esistere per il conseguimento degli obiettivi del piano o del progetto. Cruciale è la considerazione dello scenario "nessun intervento", noto anche come opzione "zero", che fornisce lo scenario di riferimento per il confronto delle alternative.

Le alternative possono essere costituite da:

- modi diversi per conseguire gli obiettivi dello sviluppo proposto;
- ubicazioni diverse che possono essere disponibili per lo sviluppo tenendo conto degli habitat e delle specie protetti, ad esempio definendo corridoi diversi di trasporto terrestre nei piani generali di strade e autostrade o zone diverse di sviluppo abitativo;
- portata e dimensioni diverse dello sviluppo;

- soluzioni diverse di progettazione per lo sviluppo;
- tecniche, metodi di costruzione o metodi operativi diversi per l'attuazione dello sviluppo;
- calendario diverso delle varie attività e dei vari compiti in ciascuna delle fasi di attuazione, compresa la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e, se del caso, lo smantellamento o il ricondizionamento.

Le soluzioni basate sulla natura (al contrario delle tradizionali "infrastrutture grigie") possono spesso essere ugualmente valide e meno dannose per i siti Natura 2000. Ad esempio il ripristino di un letto fluviale più naturale con zone umide adiacenti può garantire una protezione dalle inondazioni analoga o migliore rispetto a dighe e/o bacini artificiali, avendo allo stesso tempo incidenze significativamente inferiori sugli habitat e sulle specie protetti o addirittura migliorandone le condizioni. Di conseguenza tali alternative dovrebbero essere tenute in debita considerazione durante l'analisi delle opzioni disponibili.

Nel caso di piani, le politiche e le strategie nazionali o regionali e altri documenti che definiscono le politiche settoriali (ad esempio sull'energia rinnovabile o sullo sviluppo di altre infrastrutture) forniscono un quadro per valutare la serie e il tipo di possibili soluzioni alternative. Il processo di pianificazione è particolarmente adatto all'analisi delle alternative, in quanto è un processo iterativo in grado di fornire soluzioni che proteggono i siti Natura 2000 e assicurano lo sviluppo sostenibile delle attività per soddisfare le esigenze della società.

Le alternative dovrebbero essere considerate per tutte le componenti, le attività e le operazioni del piano che sono state individuate incidere negativamente sull'integrità dei siti Natura 2000.

Come discusso nella sezione 3.2.6, nel caso di piani, alcune componenti o azioni del piano possono essere insufficientemente definite, ponendo limiti alla valutazione di alternative. Ciò nonostante, si dovrebbero individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli, tenendo conto degli obiettivi e della portata geografica del piano o del programma. Ciò è richiesto anche dalla direttiva VAS (articolo 5).

Può essere più facile attuare le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, se i promotori del piano o del progetto discutono le possibili alternative con le autorità competenti e/o le autorità statutarie per la tutela della natura in una fase iniziale del processo.

Un quadro adeguato per trovare alternative è fornito dalle procedure di consultazione pubblica come quelle stabilite nelle direttive VAS e VIA.

b) Valutazione comparativa delle alternative considerate

Spetta alle autorità competenti valutare l'impatto relativo delle soluzioni alternative al fine di giustificare una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Le autorità

competenti devono stabilire se l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat e le specie e per l'integrità del sito o dei siti Natura 2000 interessati. La valutazione di soluzioni alternative è necessaria anche se l'investimento è già giustificato a priori per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ad esempio ai sensi del diritto nazionale.

Le varie alternative devono essere confrontate alla luce dei loro effetti sugli habitat e sulle specie presenti in misura significativa nel sito e sui loro obiettivi di conservazione, nonché sull'integrità del sito e sulla sua importanza per la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

Le incidenze individuate di ogni alternativa devono essere descritte e quantificate in modo completo e preciso per quanto possibile in relazione ai seguenti aspetti (elenco non esaustivo) e tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito:

- siti Natura 2000 interessati;
- superficie interessata da perdita e degrado dell'habitat;
- numeri delle popolazioni delle specie interessate;
- peggioramento di funzioni importanti;
- perturbazione;
- spostamento di popolazioni di specie.

Ciò dovrebbe fornire la base per confrontare le alternative e stabilire quali siano le meno dannose per i siti Natura 2000 e le specie e gli habitat presenti in misura significativa in essi, tenendo conto degli obiettivi di conservazione specifici del sito. Tale aspetto deve essere individuato sulla base di una serie di criteri qualitativi e quantitativi.

In una seconda fase, nella scelta delle soluzioni alternative si può tenere conto di altri criteri: dalle considerazioni sociali al costo economico delle alternative analizzate.

Il costo economico delle misure che si possono considerare nell'esame delle alternative non può essere l'unico fattore determinante nella scelta delle soluzioni. In altre parole, chi propone un progetto non può sostenere che non si sono prese in esame alternative perché costerebbero troppo.

(cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.3.1)

I compiti da svolgere nel contesto della valutazione delle alternative sono riepilogati nel riquadro 17.

Riquadro 17. Modalità per valutare soluzioni alternative:

- consultare le agenzie e le organizzazioni pertinenti;
- utilizzare le informazioni raccolte per completare le fasi di screening e di opportuna valutazione delle valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

- individuare e caratterizzare gli obiettivi principali del piano o del progetto, anche in termini generali (strategici)³⁵;
- individuare tutti i mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi del progetto o del piano;
- fornire quante più informazioni possibili, riconoscere le carenze nelle informazioni e indicare le fonti di informazione;
- valutare le incidenze (in maniera qualitativa e quantitativa) di ogni alternativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

Una matrice per l'individuazione e la valutazione delle alternative è illustrata nella tabella 10. La matrice può essere utilizzata anche per comunicare i risultati della valutazione delle alternative.

³⁵ Gli obiettivi di un piano o di un progetto dovrebbero essere analizzati non soltanto in relazione a una tecnologia specifica, ma piuttosto in relazione al conseguimento di un certo obiettivo; ad esempio per un piano o un progetto idroelettrico l'obiettivo dovrebbe essere analizzato in termini di "produzione di x MW di energia rinnovabile", in maniera da poter valutare anche le possibilità di utilizzare altre tecnologie (ad esempio l'energia eolica, solare o geotermica).

Tabella 10. Matrice di valutazione delle soluzioni alternative

<i>Valutazione di soluzioni alternative</i>		
La descrizione e gli obiettivi del piano o del progetto		Lo scenario "nessun intervento"
Effetti negativi previsti del piano o del progetto sul sito Natura 2000 sulla base dell'opportuna valutazione		
<i>Confronto con il piano o il progetto</i>		
Possibili soluzioni alternative	Prove delle modalità di valutazione delle soluzioni alternative	Descrizione degli effetti relativi sugli obiettivi di conservazione di Natura 2000 (maggiori o minori effetti negativi)
<i>Ubicazioni/percorsi alternativi</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
<i>Dimensione e portata dell'alternativa</i>		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		

Mezzi alternativi per il conseguimento degli obiettivi (ad esempio la gestione della domanda)

Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		

Tabella 10. Matrice di valutazione delle soluzioni alternative (continua)

	<i>Confronto con il piano o progetto (cont.)</i>	
Possibili soluzioni alternative	Prove delle modalità di valutazione delle soluzioni alternative	Descrizione degli effetti relativi sugli obiettivi di conservazione di Natura 2000 (maggiori o minori effetti negativi)
	<i>Metodi alternativi (costruzione, esercizio, smantellamento)</i>	
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		
	<i>Tempistiche alternative</i>	
Alternativa 1		
Alternativa 2		
Alternativa 3		

Conclusioni sulla valutazione delle alternative

Il riquadro 18 riepiloga esempi di alternative che sono state prese in considerazione nel contesto delle notifiche per i pareri della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat³⁶.

Riquadro 18. Esempi di alternative considerate nel quadro della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Caso 1. Aumento della profondità e ampliamento del canale navigabile di un fiume

Il progetto riguardava l'aumento della profondità e l'ampliamento del canale navigabile del fiume Meno lungo le tratte Wipfeld, Garstadt e Schweinfurt in Baviera, Germania.

L'opportuna valutazione ha concluso che vi sarebbe un'incidenza significativa su due siti Natura 2000 e due tipi di habitat verrebbero danneggiati direttamente, con una perdita di superficie pari a 9 460 m² per l'habitat prioritario 91E0* e 6 440 m² per l'habitat 6510.

Sono state esaminate tre alternative oltre all'alternativa zero. Quest'ultima ha evidenziato l'importanza degli obiettivi di trasporto fluviale. Una delle alternative è stata scartata perché avrebbe inciso negativamente su un altro sito Natura 2000 e avrebbe allungato tanto il tempo di costruzione quanto l'estensione spaziale del progetto. Un'altra alternativa è stata respinta dato che, anche se avrebbe avuto una minore incidenza negativa dal punto di vista ecologico, non avrebbe migliorato le caratteristiche nautiche del fiume, che è uno degli obiettivi del progetto.

L'alternativa selezionata intende creare un canale di navigazione continuo con larghezza e profondità minime uniformi ed è principalmente limitata al letto del fiume esistente. Nonostante l'incidenza su due tipi di habitat di interesse comunitario menzionati sopra, le autorità competenti hanno ritenuto che la soluzione proposta consegua il miglior equilibrio tra gli obiettivi ecologici e quelli di trasporto fluviale. La perdita degli habitat sarebbe adeguatamente compensata.

Caso 2. Collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano

Il progetto riguardava un collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano da Bad Cannstatt a Stoccarda (Germania). Avrebbe inciso significativamente su un sito Natura 2000, che detiene un habitat importante per lo scarabeo eremita (*Osmoderma eremita*), una specie prioritaria protetta.

Le autorità hanno esaminato alternative di percorso per l'intera sezione e per parti della sezione e, inoltre, l'opzione "zero". Quest'ultima non avrebbe soddisfatto i criteri del progetto, cioè collegare le stazioni di Stoccarda e Bad Cannstatt e rinnovare il ponte ferroviario sul fiume Neckar. Tutte le altre soluzioni alternative avrebbero avuto un impatto significativo sul sito Natura 2000, comprese le zone con le specie prioritarie, e dal loro confronto è emerso che alcune avrebbero interessato una superficie più ampia del sito Natura 2000 rispetto a quella selezionata o avrebbero portato all'abbattimento di un numero maggiore di alberi che forniscono potenziali habitat per le specie. La soluzione proposta offriva pertanto il miglior equilibrio tra gli obiettivi ecologici e quelli economici.

Caso 3. Costruzione di un nuovo porto

Il progetto riguardava la costruzione di un nuovo porto a Granadilla, Tenerife, Isole Canarie. Il progetto avrebbe inciso negativamente su due siti Natura 2000 designati per la tartaruga marina comune (*Caretta caretta*), una specie prioritaria, e per un tipo di habitat prioritario

³⁶ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.

2130 (dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")).

Le autorità spagnole hanno studiato diverse alternative, compresa l'opzione di non sviluppare una maggiore capacità portuale ("opzione zero"), così come l'espansione e lo sviluppo ulteriori del porto esistente a Santa Cruz. L'opzione zero è stata scartata dato che le strutture portuali esistenti non sarebbero state in grado di gestire l'aumento previsto del traffico marittimo, così come in ragione del fatto che una maggiore capacità portuale era necessaria per lo sviluppo economico dell'isola. L'espansione delle strutture portuali esistenti a Santa Cruz non sarebbe stata possibile per una serie di ragioni tecniche. Non era possibile selezionare altre ubicazioni alternative in ragione di diversi fattori quali la profondità del fondale marino a riva, la mancanza di una cava abbastanza vicina al sito previsto, la disponibilità di terreni adiacenti liberi per operazioni di movimentazione e logistica, l'adeguatezza dei collegamenti di trasporto con l'entroterra e la vicinanza agli utenti del porto.

c) Conclusioni – giustificazione dell'assenza di alternative

Una volta completata la valutazione delle soluzioni alternative occorre procedere a una registrazione di tutte le alternative prese in considerazione, dei risultati della loro valutazione, nonché delle agenzie e degli altri organismi consultati. La finalità consiste nello stabilire se sia possibile obiettivamente concludere che non vi sono soluzioni alternative. Se sono state individuate soluzioni alternative che eviteranno qualsiasi incidenza negativa o risulteranno in incidenze meno gravi sul sito, sarà necessario valutare la loro potenziale incidenza attraverso un'opportuna valutazione. Al contrario, laddove sia ragionevolmente e obiettivamente possibile concludere che non vi sono alternative, sarà necessario procedere alla fase successiva della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3.3.2. Fase 2: esame dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

In mancanza di soluzioni alternative che non abbiano effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000 interessato o in presenza di soluzioni che abbiano effetti ambientali ancora più negativi sul sito, le autorità competenti devono esaminare se esistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, che giustifichino la realizzazione del piano o progetto in questione.

La direttiva non definisce il concetto di "motivo imperativo di rilevante interesse pubblico". L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, menziona però la salute dell'uomo, la sicurezza pubblica e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di simili motivi.

Per quanto concerne gli "altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" di natura sociale o economica, dalla formulazione risulta evidente che soltanto l'interesse pubblico, a prescindere dal fatto che sia promosso da organismi pubblici o privati, può essere contrapposto agli obiettivi di conservazione della direttiva. Di conseguenza, progetti sviluppati da enti privati possono essere presi in considerazione solo allorché tali interessi pubblici siano soddisfatti e dimostrati.

È ragionevole ritenere che i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica" si riferiscano a situazioni nelle quali i piani o i progetti previsti si dimostrano indispensabili:

- *nel contesto di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);*
- *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- *nel contesto della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a obblighi specifici di servizio pubblico.*

Spetta alle autorità competenti soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del piano o progetto a fronte degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche. Il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.3.2.

Nello stabilire i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, un'autorità competente deve considerare tutti gli elementi, ossia se si tratta di motivi:

- **imperativi:** il piano o il progetto serve un interesse pubblico essenziale, piuttosto che interessi privati;
- **rilevanti:** l'interesse servito dal piano o dal progetto prevale sul danno (o sul rischio di danno) all'integrità del sito come individuato nell'opportuna valutazione;
- **di interesse pubblico:** si tratta ad esempio di una parte fondamentale di politiche pubbliche per lo Stato e la società.

Gli interessi pubblici possono verificarsi a livello nazionale, regionale o locale, ma, qualunque sia il livello, anche gli altri elementi della verifica devono essere soddisfatti. Nella pratica, piani e progetti che sono coerenti con le politiche o i piani strategici nazionali o regionali (ad esempio individuati all'interno di un piano nazionale per le infrastrutture) presentano una probabilità maggiore di essere di interesse pubblico. Tuttavia, sarebbe comunque necessario considerare se, in un caso specifico, tale interesse prevale sul danno che sarà cagionato ai siti interessati e quindi se sia

possibile dimostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Anche piani o progetti che non rientrano nel contesto di piani strategici nazionali, compresi quelli aventi una scala geografica inferiore, possono essere in grado di mostrare l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere valutati caso per caso tenendo conto: i) dell'obiettivo del piano o progetto specifico; e ii) della sua incidenza specifica sui siti Natura 2000 interessati, come individuato nell'opportuna valutazione.

Soppesare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto agli obiettivi di conservazione

La descrizione degli obiettivi del piano o del progetto può già comprendere elementi che possono essere utilizzati per valutare la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Tale valutazione, come quella che riguarda l'individuazione di alternative meno dannose, richiede di valutare qualsiasi motivo imperativo di rilevante interesse pubblico rispetto al danno causato al sito Natura 2000 come conseguenza dell'attuazione del piano o del progetto in esame, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione nonché dell'importanza globale del sito per le specie e gli habitat per i quali è designato.

Più importanti o vulnerabili sono i valori di conservazione del sito interessato, più restrittivo sarà l'ambito di applicazione affinché i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possano essere considerati accettabili e il danno arrecato al sito, come determinato dall'opportuna valutazione, possa essere giustificabile.

Quando è interessato un tipo di habitat naturale prioritario o quando è interessata una specie prioritaria, le uniche considerazioni che possono essere invocate come motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono quelle relative alla salute umana o alla sicurezza pubblica oppure a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Se vengono invocati altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario un parere della Commissione.

Elementi a sostegno dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possono essere inclusi in una certa misura nella descrizione di piani o programmi, in particolare nella dichiarazione degli obiettivi che motivano l'azione di sviluppo. Tali motivi devono essere specificati altresì in una decisione formale al livello adeguato dell'amministrazione (ad esempio regionale, nazionale) ed essere chiaramente documentati.

La considerazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico può essere intrinseca alla pianificazione strategica di taluni settori strategici (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni), che sono rilevanti per la salute umana, la sicurezza pubblica o la protezione dei beni pubblici. Per le attività che possono essere giustificate per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la necessità di

considerare alternative e compensazioni può quindi essere presa in considerazione in una fase iniziale del processo di pianificazione (cfr. esempio di cui al riquadro 20).

Esempi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico applicati nel contesto delle richieste di pareri della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat³⁷ sono illustrati nel riquadro 19.

Riquadro 19. Esempi di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

Caso 1 Aumento della profondità e ampliamento di un canale navigabile³⁸

Il fiume Meno fa parte della rete transeuropea (TEN) ed è l'unica via navigabile interna che collega diversi Stati membri all'Europa sudorientale. Svolge funzioni importanti come rotta transfrontaliera per le merci che collega Rotterdam (NL) e Constanța (RO) ed è quindi di importanza economica.

Il progetto è uno degli ultimi anelli mancanti necessari per adattare questo canale navigabile ai nuovi sviluppi politici ed economici e alle esigenze di un'Unione europea allargata. Attualmente questa parte del fiume Meno crea un collo di bottiglia di 30 km nell'ambito dei quali le navi sono ancora soggette a limitazioni in termini di loro larghezza e profondità.

Caso 2. Collegamento ferroviario a lunga distanza e suburbano³⁹

Secondo le autorità il progetto migliorerà i servizi di trasporto passeggeri a livello regionale e a lunga distanza, creando e rafforzando i collegamenti interregionali con altre zone di sviluppo. Sarebbe parte di un sistema ad anello necessario per migliorare il trasporto ferroviario nella regione. Comporterebbe altresì la ricostruzione di un ponte di attraversamento che ha più di 100 anni.

Caso 3. Costruzione di un nuovo porto⁴⁰

L'isola di Tenerife (Isole Canarie, Spagna) è fortemente dipendente dal trasporto marittimo e da un sistema portuale efficiente. Il porto principale, attualmente situato nella capitale, sta registrando una congestione crescente.

Il nuovo porto aggiungerebbe una capacità estremamente necessaria per: i) poter gestire la futura crescita del traffico marittimo, soprattutto in relazione al traffico di container, che si prevede aumenterà significativamente sull'isola; e ii) decongestionare il porto esistente. Il nuovo porto dovrebbe generare un buon tasso di rendimento economico e offrirà altresì all'isola la possibilità di attrarre un traffico internazionale di trasbordo di container.

³⁷https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm.

³⁸ Parere della Commissione C(2013)1871 final del 5.4.2013
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Commission%20Opinion%20Main%20EN%20SEC-2013-1871.pdf>.

³⁹ Parere della Commissione C(2018) 466 final del 30.1.2018
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/C_2018_466_F1_COMMISSI ON OPINION EN V5 P1 961037.pdf.

⁴⁰ Parere della Commissione in relazione al progetto di costruzione del nuovo porto di Granadilla (Tenerife), 2006.
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/granadilla_en.pdf.

3.3.3. Fase 3: individuazione, valutazione e adozione di misure compensative

Una volta accertato e documentato che non esistono alternative meno dannose per il sito e che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono giustificati, è necessario adottare tutte le misure compensative per assicurare la protezione della coerenza globale della rete Natura 2000.

Le misure compensative sono misure concepite specificamente per un progetto o un piano, in aggiunta ai normali obblighi derivanti dalle direttive Uccelli e Habitat. Queste misure mirano a compensare con precisione l'impatto negativo di un piano o un progetto sulle specie o sugli habitat interessati e vanno applicate come "ultima spiaggia", soltanto quando le altre misure di tutela garantite dalla direttiva sono esaurite ed è stato comunque deciso di prendere in considerazione un progetto/piano che presenta un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000, o quando non si possa escludere un simile impatto.

La compensazione deve fare riferimento agli obiettivi di conservazione del sito di Natura 2000 e agli habitat e alle specie colpiti negativamente in proporzioni comparabili in termini di qualità, quantità, funzioni e stato. Nel contempo, occorre sostituire adeguatamente il ruolo svolto dal sito interessato rispetto alla distribuzione biogeografica.

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 5.4.

a) Tipi principali di misure compensative

Le misure compensative nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat dovrebbero: i) essere specifiche per il piano o il progetto in esame; e ii) andare oltre le misure richieste per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000, come indicato negli obiettivi di conservazione del sito.

Quanto segue *non può* essere considerato una misura compensativa: i) l'attuazione di un piano di gestione del sito; ii) misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di un tipo di habitat in un sito già pianificate indipendentemente dal piano/progetto; o iii) la designazione come zona speciale di conservazione di una zona già individuata come di importanza comunitaria. Al contrario le misure compensative dovrebbero essere aggiuntive rispetto a quelle di conservazione che devono essere stabilite e attuate in un sito Natura 2000, nonché aggiuntive ad altre disposizioni di protezione richieste dalle direttive Habitat e Uccelli o agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione.

Esempi di tipi di misure compensative, unitamente alle misure di accompagnamento che possono consentire e facilitare la loro attuazione, sono presentati nella tabella 11. È importante osservare che tutte queste **misure devono aggiungersi ai normali obblighi** previsti dalle direttive Uccelli e Habitat, compresi quelli relativi alla designazione, alla gestione e al ripristino dei siti, **e andare oltre gli stessi**.

Tabella 11. Esempi di tipi di misure compensative adatte all'articolo 6, paragrafo 4

Misura compensativa	Descrizione
Ripristino o miglioramento dell'habitat nei siti esistenti	Aumentare la superficie dell'habitat nel sito interessato o ripristinare l'habitat in un altro sito Natura 2000, in maniera proporzionale alla perdita dovuta al piano o al progetto, se ciò non è già previsto negli obiettivi di conservazione specifici del sito.
Ricostituzione dell'habitat	Creazione o ripristino di un habitat in un sito nuovo o ampliato, da integrare nella rete Natura 2000 in vista della sua protezione/gestione.
Designazione di un nuovo sito per la rete Natura 2000 con attuazione delle misure di gestione di accompagnamento	Designare un nuovo sito di qualità sufficiente a norma delle direttive Uccelli o Habitat ed attuare misure di protezione e conservazione adeguate.
Reintroduzione, recupero e rafforzamento delle specie, compreso il rafforzamento delle specie preda	Reintroduzione di specie in siti nei quali sono scomparse (a condizione che tale reintroduzione sia valida dal punto di vista scientifico) o ripopolamento di popolazioni di specie in zone nelle quali sono in declino e successivamente protezione e gestione di tali siti a beneficio delle specie.
Possibili misure di accompagnamento	Descrizione
Acquisto di terreni e istituzione/attuazione di misure di protezione e conservazione adeguate	Acquisire una superficie di terreno per la conservazione della natura e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione.
Acquisizione di diritti per la conservazione della natura e istituzione/attuazione di misure adeguate di protezione e conservazione	Acquisire diritti di gestione su una superficie di terreno o mare e stabilire/attuare misure adeguate di protezione e conservazione.
Creazione di riserve	Stabilire restrizioni all'uso di una superficie di terra o di mare, oltre a quelle richieste per conformarsi ad altre disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat.
Riduzione di minacce	Riduzione di (altre) minacce, attraverso l'azione su una singola fonte o attraverso un'azione coordinata su tutti i fattori di minaccia.

La possibilità di progettare e attuare misure compensative efficaci varierà in funzione dei diversi habitat e delle diverse specie interessati nonché delle condizioni locali. Sebbene vi siano numerosi buoni esempi di successo nel ripristino o nella creazione di nuovi habitat per gli uccelli delle zone umide o per la riproduzione degli anfibi, per numerose specie e habitat non sono ancora note o disponibili tecniche efficaci per il ripristino.

In ogni caso il ripristino e la ricostituzione di ecosistemi ed habitat di specie con finalità di compensazione devono essere basati su una solida conoscenza dell'ecologia di ripristino⁴¹.

In alcuni casi una compensazione adeguata attraverso il ripristino può non essere possibile. Ciò può accadere in particolare nelle seguenti situazioni:

- quando località cruciali per le specie o per i tipi di habitat minacciati di estinzione devono essere distrutte ma non possono essere sostituite da località chiave analoghe (ad esempio località adatte che svolgono un ruolo analogo nell'area di ripartizione delle specie rispetto a quelle interessate);
- quando il ripristino non è fattibile, perché richiederebbe un tempo estremamente lungo (ad esempio, una torbiera richiederebbe alcune migliaia di anni per essere efficacemente ripristinata) oppure a causa dell'attuale mancanza di conoscenze sull'ecologia di ripristino della specie o del tipo di habitat (ad esempio questo potrebbe essere il caso di sorgenti calcaree o di torbiere basse alcaline naturali).

Quando non esiste garanzia di ripristino o reintegrazione effettiva degli habitat e delle specie danneggiati, il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 4, non è assicurato. Nelle situazioni di cui sopra può tuttavia essere comunque possibile, come misura compensativa, designare, proteggere e gestire un nuovo sito che ospiti una superficie adatta dei medesimi habitat interessati (cfr. tabella 12).

b) Principi guida per la definizione di misure compensative e obiettivi

L'obiettivo principale delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, consiste nel mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000. Di conseguenza è necessario affrontare due aspetti che determinano la progettazione e l'attuazione di misure compensative: *proporzionalità* e *funzionalità ecologica*.

Questi due principi stabiliscono la portata e il livello di ambizione delle misure necessarie per compensare gli effetti negativi del piano o del progetto. Le misure compensative dovrebbero altresì mirare a prevalere sugli scenari più pessimistici in termini di probabili effetti negativi.

⁴¹ Tra le fonti pertinenti figurano riviste scientifiche o siti web dedicati (ad esempio <http://www.restorationevidence.org/>), così come i progetti di ripristino sostenuti dal programma LIFE (disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/easme/en/life>).

Al fine di garantire la coerenza globale di Natura 2000, le misure compensative proposte per un progetto dovrebbero quindi: a) riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente; e b) offrire funzioni paragonabili a quelle che avevano motivato la scelta del sito originario, in particolare per quanto riguarda una distribuzione geografica adeguata. Quindi, non è sufficiente che le misure compensative riguardino la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro.

La distanza tra il sito originario e il luogo dove vengono messe in atto le misure compensative non è necessariamente un ostacolo, purché non incida sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione geografica e sulle ragioni per le quali è stato inizialmente prescelto.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.4.2.

Proporzionalità delle misure compensative

Mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000 significa assicurare che le misure compensative proposte riguardino gli habitat e le specie in proporzioni comparabili agli effetti negativi causati sul sito. Le autorità competenti devono quindi stabilire l'importanza relativa degli elementi di Natura 2000 interessati nonché le incidenze negative sugli stessi secondo criteri quantitativi e qualitativi. In questo modo si stabilisce lo scenario di base per la compensazione.

È più opportuno fissare i rapporti di compensazione per ogni singolo caso. Occorre determinarli inizialmente alla luce delle informazioni derivanti dall'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, garantendo la funzionalità ecologica. Successivamente, tali rapporti possono essere ridefiniti in base ai risultati emersi dal monitoraggio dell'efficacia, motivando la decisione definitiva riguardante l'entità della compensazione.

È ampiamente riconosciuto che i rapporti di compensazione in generale dovrebbero essere ben superiori a 1:1. Quindi, rapporti pari o inferiori a 1:1 devono essere considerati solo se si riesce a dimostrare che misure di tale portata sono pienamente efficaci per il ripristino della struttura e della funzionalità in un breve lasso di tempo (ad esempio, senza compromettere la conservazione degli habitat o delle popolazioni delle specie principali che possono subire le conseguenze del piano o del progetto o i rispettivi obiettivi di conservazione).

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.5.4.

Funzionalità ecologica e ubicazione delle misure compensative

Oltre alla necessità di riguardare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente, la compensazione deve altresì fornire funzioni ecologiche

comparabili a quelle che avevano giustificato inizialmente la selezione del sito Natura 2000.

La portata delle misure compensative è determinata dalle prescrizioni specifiche per il ripristino di determinate funzioni e strutture ecologiche che è probabile vadano perse o siano soggette a degrado in ragione dell'attuazione del piano o del progetto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai tipi di habitat o agli habitat di specie che necessitano di molto tempo per conseguire il medesimo livello di funzionalità ecologica.

Esiste un consenso generale sul fatto che le condizioni locali necessarie per il ripristino del patrimonio ecologico a rischio devono essere ricercate il più vicino possibile alla zona interessata dal piano o dal progetto. L'opzione da privilegiare sembra pertanto quella di mettere in atto la compensazione all'interno o in prossimità del sito Natura 2000 interessato, dove siano presenti condizioni adatte per la riuscita delle misure. Tuttavia, poiché non è sempre possibile, occorre stabilire una scala di priorità da applicare nella ricerca di luoghi che soddisfino i requisiti della direttiva Habitat:

1) compensazione all'interno del sito Natura 2000, a condizione che vi sussistano gli elementi necessari a garantire la coerenza ecologica e la funzionalità della rete;

2) compensazione al di fuori del sito Natura 2000 interessato, ma all'interno di una unità topografica o paesaggistica comune, a condizione che sia possibile garantire lo stesso contributo alla struttura ecologica e/o alla funzionalità della rete. La nuova ubicazione può essere un altro sito designato ai fini della rete Natura 2000, oppure una località non designata; in quest'ultimo caso l'area deve essere designata come sito Natura 2000 ed essere soggetta a tutte le disposizioni previste dalle direttive Natura;

3) compensazione al di fuori del sito Natura 2000, in una unità topografica o paesaggistica diversa. La nuova ubicazione può essere un altro sito designato ai fini della rete Natura 2000. Se invece la compensazione avviene in un sito non designato, la località deve essere designata come sito Natura 2000 ed essere soggetta a tutti i requisiti previsti dalle direttive Natura.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6 – sezione 5.5.5.

Il riquadro 20 fornisce un esempio semplificato per la definizione della portata di misure compensative in relazione a funzioni ecologiche.

Riquadro 20. Definizione della portata di misure compensative in relazione a funzioni ecologiche - esempio in una zona di protezione speciale

Funzione ecologica interessata da un piano o da un progetto: zone di riposo per specie di uccelli migratori che si dirigono verso nord, situate in una zona di protezione speciale.

Aspetti sui quali si concentra la misura compensativa:

a) le misure compensative devono fornire zone di riposo alternative per le popolazioni di specie di uccelli migratori;

b) le nuove zone di riposo adatte alle specie interessate devono essere localizzate correttamente lungo lo stesso percorso migratorio;

c) le nuove zone di riposo adeguate devono essere facilmente accessibili agli uccelli che utilizzano il sito originale di Natura 2000 interessato dal progetto⁴². La capacità di carico del nuovo habitat deve corrispondere quanto meno a quella del sito interessato. Le nuove zone di riposo dovrebbero essere protette prima che tale progetto venga attuato.

Nuove zone di riposo per le stesse specie ma in ubicazioni al di fuori del percorso migratorio oppure all'interno del percorso migratorio ma lontano dal luogo di riposo interessato non costituirebbero una misura compensativa adeguata. Infatti, la funzionalità ecologica così ricreata non sarebbe sufficiente ad assicurare la coerenza ecologica della rete.

Una lista di controllo riepilogativa delle questioni principali da considerare quando si progettano le misure compensative è inclusa alla fine di questo capitolo (Tabella 15).

c) Tempistiche della compensazione

Il tempo è una dimensione cruciale nella pianificazione delle misure compensative, dato che dovrebbero essere in atto, pienamente operative ed efficaci prima che il sito subisca danni.

La definizione della tempistica delle misure compensative richiede un approccio caso per caso. Il programma adottato deve garantire la continuità dei processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni che contribuiscono alla coerenza globale della rete Natura 2000. Questo obiettivo richiede uno stretto coordinamento tra l'attuazione del piano o del progetto e la realizzazione delle misure compensative e dipende da elementi quali il tempo necessario agli habitat per svilupparsi e/o alle popolazioni di specie per recuperare o stabilirsi in una determinata area.

È inoltre necessario prendere in considerazione altri fattori e processi:

- *un sito non deve essere danneggiato in maniera irreversibile prima che sia messa in atto la compensazione;*
- *il risultato della compensazione deve essere disponibile nel momento in cui si verifica il danno nel sito interessato. In determinate circostanze, che non consentono la piena realizzazione del risultato, è necessaria una compensazione supplementare per far fronte alle perdite provvisorie;*
- *sono ammissibili ritardi solo se si è accertato che non compromettono l'obiettivo di "zero perdite nette" per la coerenza globale della rete Natura 2000;*
- *non sono invece ammessi ritardi se, ad esempio, provocano perdite nella popolazione di specie protette presenti nel sito che figurano nell'allegato II della direttiva Habitat o nell'allegato I della direttiva Uccelli; le specie prioritarie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat meritano un'attenzione particolare;*

⁴² L'ubicazione del sito deve essere sufficientemente vicina per evitare che la specie debba spendere energie extra per raggiungere il nuovo sito, una circostanza questa che può a sua volta ridurre la resilienza della specie e aumentarne la vulnerabilità.

- può essere possibile modulare nel tempo le misure compensative, a seconda che si prevedano effetti negativi rilevanti nel breve, medio e lungo termine.

Può essere consigliabile applicare misure compensative specifiche di portata superiore alle perdite temporanee che si potrebbero verificare prima della realizzazione degli obiettivi di conservazione. Occorre mettere in atto tutte le disposizioni di carattere tecnico, giuridico o finanziario necessarie per realizzare le misure compensative prima che inizi l'attuazione del piano o progetto: in questo modo si evitano eventuali ritardi imprevisti che potrebbero inficiare l'efficacia delle misure.

Cfr. ulteriori dettagli nella guida all'articolo 6, sezione 5.5.6.

Il tempo necessario per il potenziamento, il ripristino o la reintegrazione della funzionalità ecologica dipende dalla biologia e dall'ecologia degli habitat e delle specie. Questo aspetto deve pertanto essere valutato caso per caso e può richiedere un'indagine o la ricerca di prove di ripristino derivate da situazioni analoghe.

Un esempio del possibile lasso di tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose è fornito nel riquadro 21.

Riquadro 21. Tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose

22 studi condotti da 7 paesi europei comprendono informazioni sulla durata del tempo necessario per ripristinare le comunità di formazioni erbose. Rientrano in tale contesto 16 studi replicati, di cui 9 erano anche controllati e 3 erano revisioni. 6 studi hanno registrato segnali positivi di ripristino in meno di 5 anni, 11 studi entro 10 anni, mentre 2 studi hanno riscontrato che il ripristino ha richiesto più di 10 anni. Sei studi hanno riscontrato cambiamenti limitati o lenti nelle comunità vegetali dopo il ripristino.

Fonte: *Conservation Evidence*. Azione: *ripristinare/creare formazioni erbose seminaturali ricche di specie*. <https://www.restorationevidence.org>.

d) Valutazione e monitoraggio delle misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4

Al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la coerenza della rete Natura 2000, il programma di misure compensative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, deve dimostrare la loro efficacia e fornire la relativa documentazione giustificativa.

L'ubicazione geografica, l'estensione e le tempistiche sono tutti fattori determinanti per il successo della compensazione. Rapporti adeguati di compensazione sono altresì cruciali per assicurare l'efficacia della compensazione prima che appaiano le incidenze del piano o del progetto.

La progettazione e l'attuazione delle misure compensative devono essere **complete e scientificamente valide**, ossia:

- gli obiettivi di conservazione, gli elementi chiave e la funzionalità ecologica da compensare sono mirati nella giusta proporzione;
- sono state integrate le misure di accompagnamento richieste, comprese quelle tecniche, amministrative e finanziarie;
- il calendario di attuazione dei singoli compiti all'interno di ogni misura, comprese le disposizioni per i lavori di manutenzione e il monitoraggio, è sufficientemente dettagliato;
- la base scientifica che prova l'efficacia di ciascuna misura compensatoria è spiegata e dimostrata specificamente per l'incidenza che mira a compensare;
- sono indicati i tempi per il conseguimento dei risultati attesi da ciascuna delle misure proposte;
- la definizione delle priorità dell'attuazione delle misure è giustificata sulla base degli obiettivi di conservazione di Natura 2000 e delle prove scientifiche.

Di seguito vengono presentati alcuni elementi critici per misure compensative efficaci in relazione alla loro ubicazione, tempistica ed estensione. Nella sezione 3 dell'allegato sono forniti degli esempi di come tali elementi sono stati applicati nella pratica.

Tabella 12. Elementi fondamentali per misure compensative efficaci

Ubicazione	Deve consentire di mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000.
	Dovrebbe ospitare, o essere in grado di sviluppare, le caratteristiche, la struttura e le funzioni specifiche richieste per la compensazione secondo i risultati dell'opportuna valutazione.
	Deve tenere in debita considerazione aspetti ecologici qualitativi quali l'unicità degli elementi che saranno compromessi.
	Deve essere stabilita attraverso un'attenta analisi delle condizioni ecologiche locali affinché la compensazione sia fattibile e più vicina possibile alla zona interessata dal piano o dal progetto.
	Deve trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato.
Portata	È determinata da: <ul style="list-style-type: none"> - l'entità degli effetti negativi del piano o del progetto sugli elementi chiave e sui processi ecologici che minano l'integrità del sito Natura 2000; - prove scientifiche della capacità delle misure di conseguire i risultati attesi per mantenere la coerenza globale della rete Natura 2000.
	Viene fissata al meglio caso per caso, in base alle informazioni generate

	nell'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.
	È fissata inizialmente con l'obiettivo di prevalere sugli scenari più pessimistici di probabili effetti negativi.
	Viene accertata attraverso il monitoraggio e la rendicontazione sulle conclusioni della funzionalità ecologica.
Tempistica	Deve garantire la continuità dei processi ecologici essenziali per mantenere la struttura e le funzioni che contribuiscono alla coerenza globale della rete Natura 2000.
	Tiene conto del coordinamento necessario tra l'attuazione del piano o del progetto e dell'attuazione delle misure compensative.
	È determinata dal tempo richiesto per lo sviluppo di habitat e/o per il recupero o l'insediamento di popolazioni di specie in una determinata zona.
	Deve comprendere le garanzie giuridiche necessarie per l'attuazione a lungo termine e la protezione, il monitoraggio e il mantenimento dei siti da proteggere prima che si verifichino incidenze sugli habitat e/o sulle specie.
	Può richiedere l'applicazione di misure specifiche per compensare le perdite provvisorie che si verificherebbero fino al conseguimento degli obiettivi di conservazione.
	Richiede l'istituzione di programmi di monitoraggio solidi e completi in grado di valutare il successo delle misure compensative.

La realizzazione di una compensazione efficace dovrebbe essere verificata attraverso un **monitoraggio** adeguato.

Un processo di monitoraggio efficace può richiedere i seguenti elementi:

- un piano di monitoraggio concordato con l'autorità competente;
- aggiudicazione di un appalto a una società specializzata o un'altra entità per lo svolgimento del monitoraggio;
- individuazione degli elementi da monitorare: elementi della fauna e della flora, flussi d'acqua, qualità del suolo, ecc.;
- accordo sul calendario della rendicontazione (annuale, biennale, ecc.);
- accordo sulla relazione di monitoraggio;
- documentazione dell'avanzamento dei lavori (foto, relazioni sul campo, ecc.);
- meccanismo per l'archiviazione e la condivisione dei risultati;
- cooperazione con gli scienziati al fine di pubblicare i risultati della compensazione in un documento scientifico.

Il monitoraggio e la valutazione delle misure compensative devono anche consentire la possibilità di tenere conto degli effetti negativi sui siti Natura 2000 che non potevano essere previsti nella opportuna valutazione. Inoltre, se le misure compensative si rivelano insufficienti a controbilanciare tali nuovi incidenze, potrebbe essere necessario modificarle affinché l'obiettivo finale di garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 rimanga fattibile.

Il monitoraggio delle misure compensative dovrebbe essere strettamente coordinato con il monitoraggio generale delle incidenze e delle misure di attenuazione (cfr. sezione 3.2.4). Tale approccio è coerente con la prescrizione della politica UE volta a coordinare i programmi di monitoraggio derivanti da diversi atti legislativi, per una migliore efficienza nella loro amministrazione.

In alcuni casi, la gestione adattiva, che è un approccio sistematico per migliorare e regolare l'azione di conservazione apprendendo dai risultati della gestione, può essere necessaria e assicurata attraverso un accordo giuridico. In questo contesto, la gestione adattiva può essere utilizzata per migliorare l'attuazione di misure compensative laddove possano esservi incertezze che innescano la necessità di una valutazione regolare dei risultati effettivi delle misure. Ciò è particolarmente importante quando la scala dell'incidenza e quindi la scala della compensazione non è chiara (ad esempio quando si compensano le incidenze derivanti dallo sviluppo della difesa contro le alluvioni costiere verso terra di un sito protetto).

e) Fissazione di misure compensative per i piani

A livello di piano, vi possono essere alcune limitazioni nella definizione delle misure compensative necessarie. La valutazione e l'individuazione degli effetti negativi di un piano sugli elementi interessati di alcuni siti Natura 2000 fornisce la base per definire la necessità di misure compensative. Se c'è una certezza sufficiente sugli effetti previsti sugli habitat, sulle specie o sui processi naturali e una buona conoscenza dell'estensione e della portata di tali effetti, può essere possibile definire misure compensative adeguate, individuare l'ubicazione adatta e una tempistica adeguata.

Tuttavia informazioni dettagliate sugli effetti di alcune componenti di un piano possono mancare nei piani stessi. In tali casi può essere possibile definire soltanto il tipo di misure compensative che saranno necessarie a livello di progetto, ad esempio per compensare la perdita di determinati habitat o per fornire habitat aggiuntivi per determinate specie. Per quanto possibile, dovrebbe essere fornita una quantificazione delle esigenze, ad esempio la superficie per il ripristino degli habitat.

In ogni caso si dovrebbe provvedere ad assicurare che le misure compensative necessarie siano definite, pianificate e attuate al livello adeguato. Nel piano potrebbe essere inclusa una definizione provvisoria delle misure compensative. Tale definizione dovrebbe essere accompagnata da linee guida, criteri e approcci, che richiederebbero

una definizione più completa e dettagliata qualora lo sviluppo del piano consenta lo svolgimento di tale compito.

La tabella 13 offre una panoramica delle questioni pertinenti per la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma di misure compensative.

Tabella 13. Aspetti da considerare nel programma di misure compensative per i piani

Zona di compensazione:

- l'ubicazione e le superfici di compensazione (comprese le mappe); e
- lo stato e la condizione nelle zone di compensazione.

Specie e habitat soggetti a compensazione:

- lo stato e le condizioni precedenti nelle zone di compensazione delle specie e degli habitat soggetti a compensazione; e
- una spiegazione di come le misure compensative proposte dovrebbero compensare gli effetti negativi sull'integrità del sito e consentiranno di preservare la coerenza della rete Natura 2000.

Prestazione tecnica:

- tecniche e metodi attuati per mettere in atto le misure compensative proposte; e
- valutazione del loro livello di efficacia atteso.

Disposizioni amministrative:

- completamento delle misure amministrative in atto per facilitare l'attuazione delle misure compensative (ad esempio qualsiasi salvaguardia della pianificazione); e
- individuazione di eventuali misure amministrative aggiuntive che possono essere necessarie per assicurare l'attuazione delle misure compensative in piena efficacia.

Tempistiche della compensazione:

- calendario per l'attuazione delle misure compensative (considerando l'attuazione a lungo termine, cfr. sezione seguente sui costi), che indica quando i risultati attesi saranno conseguiti;
- calendario per la trasmissione dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti; e
- calendario per l'assunzione dei compiti di monitoraggio del programma di misure compensative.

Costo della compensazione:

- costi reali delle misure attuate;
- scostamenti di costo rispetto al costo previsto nel programma di misure compensative; e
- qualsiasi differenziazione temporale dei costi a seconda dell'azione di coordinamento amministrativo (ad esempio, acquisto di terreni, pagamenti una tantum relativi a diritti di utilizzo di risorse; e/o pagamenti regolari a favore di misure specifiche ricorrenti).

Tabella 14. Lista di controllo riepilogativa delle questioni chiave da considerare quando si progettano misure compensative

Linea d'azione	Descrizione	Elementi da includere
<p>Tecnica</p>	<p>Piano tecnico</p> <p>Le attività da intraprendere con l'indicazione della loro rilevanza secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi di conservazione del sito originale; e - la loro relazione con il mantenimento della coerenza globale della rete Natura 2000. 	<p>Obiettivi e valori di riferimento allineati agli obiettivi di conservazione del sito</p>
		<p>Descrizione delle misure compensative proposte</p>
		<p>Dimostrazione della fattibilità tecnica delle misure in relazione ai loro obiettivi di conservazione – funzionalità ecologica</p>
		<p>Spiegazione scientificamente solida dell'efficacia delle attività nel compensare gli effetti negativi del piano o del progetto</p>
		<p>Definizione delle priorità delle attività secondo gli obiettivi di conservazione della natura – calendario allineato agli obiettivi di conservazione della natura</p>
		<p>Illustrazione del monitoraggio - per attività e complessivo</p>
<p>Finanziaria</p>	<p>Piano finanziario</p> <p>Il costo economico dell'attuazione del programma di misure compensative</p>	<p>Ripartizione del bilancio per categoria di costo</p>
		<p>Ripartizione del bilancio per calendario di attuazione</p>
		<p>Dimostrazione della fattibilità finanziaria delle misure secondo la tempistica richiesta e il calendario per l'approvazione dei fondi</p>
<p>Legale e amministrativa</p>	<p>Salvaguardie per la conservazione della natura</p>	<p>Analisi di fattibilità dei diritti di gestione: per tipo di attività e per ubicazione adatta (acquisto, locazione, gestione, ecc.)</p>
		<p>Dimostrazione della fattibilità giuridica e/o finanziaria delle misure in base alla tempistica richiesta</p>
		<p>Individuazione delle prescrizioni per la comunicazione al pubblico</p>
<p>Coordinamento e cooperazione – autorità</p>	<p>Ruoli e responsabilità nell'attuazione e nella rendicontazione</p>	<p>Esigenze di consultazione, coordinamento e cooperazione allineate al calendario: accordo e approvazione del programma di compensazione da parte delle autorità di Natura 2000, delle autorità di valutazione e del</p>

pubbliche		promotore
		Piano di monitoraggio basato su indicatori di progresso secondo gli obiettivi di conservazione, con un programma di rendicontazione e collegamenti prospettici con gli obblighi di valutazione e monitoraggio esistenti

4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPPORTUNA VALUTAZIONE DEI PIANI

4.1 Pianificazione strategica.

Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi.

Nel contesto dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, la pianificazione strategica rende molto più facile considerare, su una scala più ampia e in modo globale, le possibili implicazioni delle attività pianificate sui siti Natura 2000. In questo modo, le sensibilità dei siti sono prese in considerazione in una fase iniziale, quando sono disponibili più opzioni per soddisfare gli obiettivi di sviluppo e allo stesso tempo ridurre i potenziali impatti ambientali. Ciò contribuirà ad esempio a individuare i siti adatti o meno ad attività specifiche e a ridurre al minimo il rischio di potenziali conflitti con i siti Natura 2000 a livello di singolo progetto.

La pianificazione strategica può:

- promuovere un processo di pianificazione più interattivo e trasparente e incoraggiare un dialogo precoce e iterativo con le autorità competenti, i gruppi di interesse ecc. che può ridurre significativamente il tempo complessivo richiesto per la procedura di autorizzazione;
- fornire un quadro più ampio e più adatto per considerare i potenziali effetti cumulativi con altri piani o progetti, e le alternative fattibili;
- contribuire a evitare o ridurre il numero di potenziali conflitti specifici del sito in una fase successiva del processo di sviluppo, quando risorse finanziarie e legali sono state impegnate e vi è un minore margine di manovra;
- fornire ai promotori informazioni rilevanti e la certezza del diritto in merito a preoccupazioni ambientali che potrebbero dover essere considerate già durante il concetto iniziale del progetto;
- essere più efficace in termini di costi nel lungo termine (se le possibili misure di attenuazione sono prese in considerazione in una fase iniziale di pianificazione, è probabile che siano tecnicamente più facili ed economiche da integrare);
- analizzare alternative di ampia portata quali l'impiego di infrastrutture verdi anziché di "infrastrutture grigie"; portare allo sviluppo di soluzioni nuove,

creative e innovative (anche basate sulla natura) nonché a potenziali situazioni di reciproco vantaggio;

- contribuire a migliorare l'immagine pubblica dei progetti e delle istituzioni responsabili.

Esempi di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato al presente documento.

4.2 Opportuna valutazione di piani.

Il quadro procedurale generale per l'integrazione di considerazioni ambientali a livello di pianificazione strategica è stabilito dalla valutazione ambientale strategica (VAS), come stabilito dalla direttiva VAS⁴³. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, un piano deve essere sottoposto a una VAS se si ritiene che richieda un'opportuna valutazione ai sensi della direttiva Habitat (ossia se il piano può avere un'incidenza significativa su un sito Natura 2000⁴⁴).

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat si applica a tutti i piani che possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000. Come spiegato in precedenza e nella guida all'articolo 6, il termine "piano" ha un significato ampio e comprende piani di destinazione dei suoli e delle zone marittime⁴⁵, nonché piani o programmi settoriali.

La valutazione di tali piani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e la loro opportuna valutazione seguono le stesse fasi descritte nel capitolo 3 del presente documento. Tuttavia vi sono anche alcune particolarità nella valutazione dei piani, che sono descritte ulteriormente nel prosieguo. Tali particolarità riguardano i possibili limiti e vincoli e gli approcci adeguati che possono essere utilizzati per superare le difficoltà e le incertezze legate alla mancanza di informazioni dettagliate o all'insufficiente definizione di tutti gli elementi, nonché di tutte le componenti e azioni del piano.

Il livello di dettaglio del piano stesso stabilirà la portata e l'estensione dell'opportuna valutazione, ma in ogni caso la valutazione deve mirare a individuare zone sensibili o vulnerabili oppure altri potenziali rischi o conflitti con i siti Natura 2000 affinché questi possano essere presi in considerazione nelle fasi successive del processo di pianificazione.

Ad esempio i piani municipali o urbani possono contenere dettagli sufficienti che rendono possibile stabilire i potenziali effetti negativi sui siti Natura 2000 con un buon

⁴³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

⁴⁴ Sentenza della Corte nella causa C-177/11, punto 24, che afferma anche: "[l]'esame effettuato per verificare se quest'ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato".

⁴⁵ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

livello di certezza. Al contrario per piani spaziali o settoriali di portata più ampia a livello regionale o nazionale, nel contesto dei quali l'ubicazione e la progettazione di tutte le loro componenti principali non sono ancora decise, può essere possibile soltanto individuare gli effetti potenziali di determinate azioni o componenti del piano a livello generale, senza specificarli a livello di sito. Tuttavia piani di portata più ampia possono orientare ulteriori sviluppi verso zone nelle quali esiste un rischio minore di potenziali conflitti con siti Natura 2000 (ad esempio, mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche).

La valutazione dovrebbe essere proporzionata all'ambito di applicazione geografico, al livello di dettaglio del piano, nonché alla natura e alla portata dei probabili effetti. In alcuni casi potrebbe non essere possibile analizzare in dettaglio tutti i possibili impatti sui singoli siti in questa fase; tuttavia, è necessario effettuare un'analisi sufficiente per individuare:

- le principali incidenze a livello di rete Natura 2000, compresa l'individuazione di siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati, nonché le possibili incidenze sulla connettività dei siti, e alla luce degli obiettivi di conservazione nazionali o regionali per le specie e gli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat, laddove esistano;
- possibili ampie misure di attenuazione quali l'esclusione di zone con biodiversità sensibile o l'applicazione di alcune norme e buone pratiche (ad esempio, densità minima di passaggi per la fauna selvatica, uso di schermi acustici, rispetto dei periodi di riproduzione);
- possibili alternative, comprese ubicazioni diverse per i progetti o metodi diversi per il conseguimento dei risultati attesi (ad esempio l'uso di modi diversi di trasporto o tecnologie diverse per la produzione di energia);
- potenziali incidenze cumulative, considerando altri piani, programmi e strategie esistenti o proposti.

Per i piani strategici nel contesto dei quali non è possibile individuare gli effetti sui singoli siti, l'analisi dovrebbe quanto meno concentrarsi sulle potenziali incidenze e sui rischi principali; gli effetti specifici nel contesto del sito dovranno successivamente essere analizzati a livello di progetto. In tali casi l'opportuna valutazione dovrebbe concentrarsi quanto meno sull'individuazione dei siti Natura 2000 che potrebbero subire incidenze negative, così come su qualsiasi habitat e specie protetti dall'UE che potrebbero essere colpiti (anche al di fuori di Natura 2000), sugli effetti sulla connettività, sulla frammentazione e su altri effetti a livello di rete. Ciò dovrebbe servire a orientare la portata e l'attenzione della valutazione dei singoli progetti.

Nei casi in cui vi è incertezza in merito agli effetti negativi sugli elementi pertinenti dei siti Natura 2000 e sui loro obiettivi di conservazione, può essere opportuno effettuare e registrare una valutazione dei rischi, che può considerare i seguenti aspetti:

- i potenziali pericoli del piano e le loro probabili conseguenze per gli obiettivi di conservazione della zona speciale di conservazione o gli elementi del sito d'importanza comunitaria/della zona di protezione speciale;
- per ciascun pericolo, la probabilità che il pericolo incida sugli obiettivi di conservazione della zona speciale di conservazione/zona di protezione speciale;
- per ciascun pericolo, la portata, la durata probabile e l'irreversibilità o la reversibilità dell'effetto (registrando brevemente le ipotesi formulate o le prove utilizzate per giungere a tale conclusione).

Ciò nonostante si dovrebbe tenere a mente che l'obiettivo di fondo è sempre quello di evitare o eliminare qualsiasi rischio di effetto negativo sull'integrità dei siti Natura 2000 oppure di eliminare qualsiasi ragionevole motivo di preoccupazione che tale effetto negativo possa verificarsi quando il piano viene attuato.

La valutazione degli effetti dei piani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e la valutazione effettuata in conformità con le procedure VAS applicabili, possono individuare attività o elementi del piano che è certo danneggeranno l'integrità dei siti Natura 2000, anche se vengono effettuate delle misure di attenuazione; tali attività o elementi potrebbero pertanto essere esclusi dal piano a questo punto. La valutazione potrebbe inoltre fornire una panoramica di quali altre attività possono essere dannose per gli habitat e le specie protetti e di conseguenza focalizzare meglio la valutazione a livello di progetto.

Tuttavia i futuri progetti da attuare nel contesto di un piano dovrebbero essere in linea con la conclusione dell'opportuna valutazione intrapresa per il piano spaziale/settoriale strategico. Ciò non sostituisce l'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione dei progetti futuri derivanti da tale piano.

Vi sono collegamenti e analogie evidenti tra l'opportuna valutazione dei piani e la valutazione ambientale strategica, che sono trattati nella sezione 5. Si raccomanda pertanto di coordinare la VAS con un'opportuna valutazione. Si tratta di processi paralleli ma distinti che di solito si sovrappongono, ma che differiscono anche in una serie di aspetti importanti. L'opportuna valutazione presenta una portata più ristretta e richiede verifiche più rigorose, incentrate sulla conservazione e sulla protezione dei siti Natura 2000. Le conclusioni e le raccomandazioni di un'opportuna valutazione sono obbligatori e devono essere integrati e far parte di un piano presentato per l'adozione. In altre parole le conclusioni dell'opportuna valutazione non devono soltanto essere prese in considerazione, ma condizionano la decisione di approvare o meno il piano o il progetto.

Si raccomanda di mantenere un fascicolo separato per l'opportuna valutazione durante l'intero processo di preparazione o revisione di un piano. Tale fascicolo dovrebbe comprendere copie di tutta la documentazione pertinente all'opportuna

valutazione e sarà utile per registrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano.

Può essere opportuno pianificare un'attività di seguito e una rivalutazione degli effetti e dei rischi previsti nel corso della durata del piano. Ciò assicurerà che le previsioni e le stime siano realistiche e individuerà ogni possibile nuovo effetto che non era stato considerato per mancanza di informazioni o che emerge alla luce di elementi nuovi o cambiamenti introdotti nel piano. L'opportuna valutazione "finale" di qualsiasi piano deve essere basata sulla sua versione definitiva. Se il piano cambia significativamente in qualsiasi momento prima dell'adozione, le modifiche dovrebbero essere affrontate anche nell'opportuna valutazione, nel contesto di un processo iterativo.

4.3 Mappatura della sensibilità.

L'individuazione di ubicazioni adatte o l'esclusione di ubicazioni non adatte può rientrare nel contesto dell'opportuna valutazione dei piani. Deve essere basata su un'analisi adeguata della misura in cui i tipi di habitat e le specie protetti dell'UE presenti nell'intera zona dello sviluppo proposto siano vulnerabili alle attività pianificate.

La mappatura della sensibilità è un metodo che viene utilizzato spesso per individuare le zone che possono essere particolarmente sensibili allo sviluppo di attività settoriali. Vi si ricorre spesso ad esempio per individuare zone sensibili per uccelli e pipistrelli che possono essere inadatte a sviluppi di energia eolica oppure per individuare potenziali zone di conflitto per attività industriali o sviluppi abitativi.

Le mappe di sensibilità possono essere utilizzate in una fase iniziale del processo di pianificazione per individuare le zone contenenti comunità ecologiche sensibili a una specifica influenza o attività. Possono informare le decisioni in materia di pianificazione strategica durante la fase iniziale di selezione del sito del processo di sviluppo e possono operare su scala regionale, nazionale o transnazionale.

Gli approcci di mappatura della sensibilità non sostituiscono la necessità di un'opportuna valutazione specifica del sito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat, nonché di valutazioni dell'impatto ambientale (VIA). Possono tuttavia essere impiegate durante le opportune valutazioni/VIA e in seguito al rilascio del consenso allo sviluppo per informare la scelta del sito nonché possibili prescrizioni in materia di gestione.

La mappatura della sensibilità utilizza i sistemi di informazione geografica (SIG) per raccogliere, analizzare e visualizzare dati spaziali e geografici, basati sui dati esistenti sulla biodiversità spaziale relativi a specie e/o siti; Tuttavia a volte i dati devono essere raccolti specificamente per contribuire alla creazione di una mappa di sensibilità che sia rilevante per il piano in questione.

Le mappe di sensibilità devono essere aggiornate regolarmente. La frequenza e la portata di tali aggiornamenti è un aspetto importante da considerare nella progettazione delle mappe di sensibilità, dato che le comunità ecologiche sono dinamiche e il loro comportamento può essere a volte difficile da prevedere. Di conseguenza le mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche dovrebbero sempre essere interpretate con cautela.

La Commissione ha prodotto un *Wildlife Sensitivity Mapping Manual*⁴⁶, una guida pratica per sviluppare approcci di mappatura della sensibilità per le tecnologie delle energie rinnovabili. Tale manuale fornisce una panoramica delle serie di dati, delle metodologie e delle applicazioni SIG. Si concentra sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Natura dell'UE, dedicando particolare attenzione ad uccelli, pipistrelli e mammiferi marini. Comprende altresì un approccio a più fasi per preparare mappe di sensibilità della flora e della fauna selvatiche, illustrato nel riquadro 22.

Riquadro 22. Approccio a più fasi alla mappatura della sensibilità

- 1) *Individuare i tipi di sviluppi (progetti, attività, infrastrutture, ecc.) da includere nonché le specie e gli habitat che potrebbero essere interessati. Per fare ciò considerare:*
 - specie/habitat che possono coincidere con lo sviluppo (in qualsiasi fase del loro ciclo di vita) e considerare tutte le fasi della storia della vita (riproduzione, migrazione, ecc.);
 - diverse fasi di sviluppo (ad esempio costruzione, fasi operative), nonché le infrastrutture associate;
 - quali specie/habitat sono sensibili allo sviluppo;
 - quali specie/habitat sono di interesse per la conservazione (ad esempio quelli elencati nelle direttive Uccelli e Habitat);
 - in che modo le specie possono essere interessate: ad esempio perdita e degrado dell'habitat, collisione con infrastrutture, aggiramento, spostamento ed effetti barriera.
- 2) *Raccogliere serie di dati distributivi sulle specie sensibili, sugli habitat e su altri fattori pertinenti.*
 - Esaminare quali dati sono già disponibili e decidere se è necessario raccogliere ulteriori dati;
 - se le serie di dati sono incomplete dal punto di vista spaziale, valutare la possibilità di ricorrere alla modellizzazione basata su predittori di habitat e paesaggio al fine di prevedere la distribuzione in ubicazioni soggette a sottocampionamento;
 - è altresì importante evidenziare le carenze di dati e altre lacune metodologiche.
- 3) *Sviluppare un sistema di assegnazione di punteggi per la sensibilità.*
 - Assegnare punteggi relativi alla sensibilità alle specie e agli habitat in base alle caratteristiche pertinenti (fragilità dell'habitat, stato di conservazione, comportamento delle specie, ecc.).

⁴⁶ Disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

4) *Generare la mappa.*

- Individuare il formato di mappatura, il software SIG, l'unità di mappatura, ecc. più adeguati;
- generare una griglia basata su un'unità di mappatura adeguata e sovrapporre le distribuzioni di specie (o i modelli) e potenzialmente altre serie di dati utili, comprese le zone cuscinetto pertinenti;
- individuare le specie presenti in ciascuna cella della griglia;
- per ciascuna casella della griglia, calcolare un punteggio utilizzando i sistemi di assegnazione di punteggi per la sensibilità delle specie.

5) *Interpretare la mappa*

- Raggruppare i punteggi di sensibilità in categorie indicative del loro livello di sensibilità (ad esempio: molto elevato, elevato, medio, basso) oppure che indicano una prescrizione particolare (ad esempio zone ad accesso vietato rispetto a zone a basso rischio);
- sviluppare materiale di orientamento che spieghi quali dati vengono utilizzati, come viene generata la mappa, come dovrebbe essere interpretata e quali riserve esistono riguardo all'interpretazione.

Esempi nazionali di mappatura della sensibilità sono presentati di seguito.


Riquadro 23. La mappa nazionale dei Paesi Bassi della sensibilità dei parchi eolici

La mappa nazionale per i rischi relativi alle turbine eoliche per i Paesi Bassi è uno strumento di mappatura spaziale per lo screening precoce di sviluppi di parchi eolici su terraferma. Lo strumento si concentra sulle popolazioni di uccelli terrestri e comprende siti di importanza ornitologica quali zone critiche di migrazione, terreni agricoli di valore naturalistico elevato e siti importanti con funzione di posatoio. Lo strumento misura il rischio per le specie di uccelli in termini di importanza della loro conservazione. Non integra alcuna valutazione della suscettibilità delle specie alla collisione.

I dati sono stati raccolti da una varietà di fonti, tra le quali il censimento nazionale degli uccelli nidificanti, il conteggio degli uccelli acquatici, il conteggio degli uccelli che vivono in colonie, i dati di un modello di volo degli uccelli (BAMBAS, biomassa di uccelli che volano), i siti Natura 2000 e inventari specifici di uccelli rari. Sono state integrate anche le zone critiche per la migrazione. Mappe di rischio sono state generate per specie specifiche di uccelli sensibili o gruppi di specie come strati individuali, ad esempio uccelli acquatici, uccelli che nidificano nelle zone erbose, cigni e oche, zone di foraggiamento di specie Natura 2000 e specie incluse nella Lista rossa. I singoli strati sono stati utilizzati per compilare la mappa sul rischio finale.

Per ciascuno "strato" della mappa, le celle della griglia nei Paesi Bassi sono state classificate come a rischio basso, moderato o elevato in base all'importanza del sito e/o al numero di specie presenti. Zone cuscinetto sono state individuate per ciascuna specie e applicate alle mappe. I punteggi delle varie celle della griglia sono stati aggregati nella mappa finale.

Questo strumento si è dimostrato essere molto utile come strumento di screening. Anche se la mappa non è stata adottata in precedenza nel sistema di pianificazione dei Paesi Bassi, è comunque ampiamente utilizzata.



Riquadro 24. Uno strumento di mappatura della sensibilità per lo sviluppo idroelettrico in Austria

Gli sviluppi idroelettrici dovrebbero seguire un approccio strategico in maniera da salvaguardare i restanti tratti significativi, sensibili e intatti di un fiume. Per sostenere tale obiettivo, il Fondo mondiale per la natura (WWF) ha preparato un piano generale per fornire una base decisionale tecnicamente valida per la valutazione della necessità di protezione delle acque austriache (*WWF Ökomasterplan*, 2009). Lo studio è stato pubblicato nel 2009 e ha valutato, per la prima volta, la significatività ecologica di 53 dei più grandi fiumi in Austria con una zona di bacini idrografici superiore a 500 chilometri quadrati. Ha inoltre presentato i dati ufficiali dell'analisi dello stato corrente, elaborata dal ministero responsabile per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque dell'UE e che fornisce informazioni relative alla conservazione, quali quelle sui siti Natura 2000 e su altre zone protette.

Ciascun tratto fluviale è stato inserito in una categoria e classificato in ordine di importanza sulla base di vari criteri di selezione (ad esempio stato ecologico, situazione nelle zone protette, idromorfologia, lunghezza del percorso contiguo a portata libera); inoltre ogni tratto fluviale è stato classificato secondo le seguenti classi di sensibilità:


- classe di sensibilità 1: protezione estremamente giustificata dallo stato ecologico;
- classe di sensibilità 2: protezione estremamente giustificata dalla situazione di una o più riserve;
- classe di sensibilità 3: protezione molto giustificata dalla morfologia;

- classe di sensibilità 4: protezione molto giustificata dalla lunghezza del percorso contiguo a portata libera;
- classe di sensibilità 5: protezione potenzialmente giustificata dalla mancanza di una banca dati per una valutazione affidabile dello stato ecologico;
- classe di sensibilità 6: protezione potenzialmente giustificata;
- classe di sensibilità 7: protezione scarsamente giustificata;
- classe di sensibilità 8: in uso per la produzione energetica;
- mancanza di dati (stato ecologico, idromorfologia).



Riquadro 25. Piattaforme online per accedere alle mappe della sensibilità in Irlanda

Una piattaforma web consente un esame spaziale rapido e interattivo delle sensibilità ambientali e dei potenziali conflitti nell'utilizzo del territorio. Tale soluzione è in grado di sostenere la valutazione ambientale strategica e l'opportuna valutazione e, in definitiva, la pianificazione e il processo decisionale informati. Ad esempio il portale del centro nazionale irlandese sui dati sulla biodiversità (*National Biodiversity Data Centre*) fornisce accesso alla mappa della sensibilità degli uccelli all'energia eolica attraverso uno strumento web online.



Fonte: <https://maps.biodiversityireland.ie/Map>.

4.4. Consultazione e dialogo nel contesto della pianificazione strategica

Riconoscendo i benefici del dialogo e della consultazione, sempre più pianificatori stanno adottando un processo di pianificazione più interattivo e trasparente. Tale approccio incoraggia la consultazione precoce con le autorità ambientali e le parti interessate come un aspetto importante per assicurare che vengano trovate soluzioni accettabili e sostenibili.

La consultazione durante la pianificazione strategica è altrettanto importante per giungere a una comprensione comune delle questioni in gioco. Incoraggia altresì una maggiore cooperazione nella ricerca di soluzioni (ossia possibili alternative o misure di attenuazione) in relazione agli effetti ecologici individuati nella valutazione del piano.

La consultazione e il dialogo con le autorità per la tutela della natura sin dalle prime fasi è essenziale al fine di individuare i possibili rischi e conflitti con zone e specie sensibili, di comprendere meglio la vulnerabilità di habitat e specie rispetto agli sviluppi previsti, nonché di effettuare un'opportuna valutazione. La consultazione con altre autorità, ONG, gruppi di portatori di interessi e il pubblico è richiesta anche dalla direttiva VAS (cfr. riquadro a pag. 47 sulla partecipazione del pubblico nel contesto delle direttive VIA e VAS).

La partecipazione è importante nella fase di definizione del piano e durante il processo interattivo e iterativo di elaborazione di soluzioni alternative realistiche per le zone problematiche. A questo proposito è importante individuare i portatori di interessi e coinvolgerli nelle consultazioni, dato che ciò assicura che il processo di pianificazione strategica tenga conto di tutte le conoscenze e le informazioni pertinenti su qualsiasi potenziale conflitto.

I promotori e le autorità competenti dovrebbero collaborare strettamente il prima possibile se si prevede di prendere in considerazione una deroga all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò potrebbe avvenire nelle prime fasi di sviluppo di una proposta o altrimenti non appena diventa chiaro che potrebbe essere necessaria una deroga. Tali soggetti dovrebbero assicurarsi altresì che le condizioni per la deroga siano pienamente esaminate e documentate, dato che ciò contribuirà ad evitare ritardi nel processo decisionale e a garantire una decisione trasparente e affidabile.

5. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS, DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

5.1. Razionalizzazione delle valutazioni ambientali

Una valutazione ambientale è una procedura a garanzia del fatto che, prima di prendere le decisioni, si tenga conto delle implicazioni a livello ambientale di tali decisioni. Diversi atti legislativi dell'UE contengono disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale. Oltre all'articolo 6 della direttiva Habitat, ciò è vero in particolare nel caso della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA)⁴⁷, della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva VAS)⁴⁸ e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque⁴⁹.

L'integrazione e il coordinamento delle prescrizioni in materia di valutazione ambientale di tali direttive possono contribuire notevolmente a migliorare l'efficienza delle procedure di autorizzazione ambientale. La direttiva VIA comprende disposizioni sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione relative a questioni ambientali richieste da varie direttive UE, tra le quali la direttiva Habitat e la direttiva quadro sulle acque. Richiede specificamente agli Stati membri, se del caso, di prevedere procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA).

Disposizioni per le procedure coordinate o comuni di valutazione ambientale derivanti simultaneamente dalla direttiva VAS e da altre normative UE sono fissate anche all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VAS. Tali disposizioni mirano ad evitare la duplicazione delle valutazioni, senza pregiudicare il rispetto delle prescrizioni specifiche di ciascuna direttiva.

La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali⁵⁰.

⁴⁷ Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

⁴⁸ Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

⁴⁹ Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁵⁰ Comunicazione della Commissione 2016/C 273/01, disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=IT).

5.2. Valutazione dell'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e opportuna valutazione

Le direttive VIA e VAS richiedono che i progetti, i piani e i programmi che possono avere incidenze significative sull'ambiente siano sottoposte a una valutazione ambientale prima della loro approvazione o autorizzazione.

L'obbligo di valutare le incidenze significative di piani o progetti può sorgere congiuntamente ai sensi delle direttive VAS o VIA e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. In tal caso le procedure di valutazione e di autorizzazione possono svolgersi congiuntamente o in coordinamento, come previsto dalle direttive VIA e VAS. Tuttavia le valutazioni effettuate in base a tali direttive non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima.

Un'opportuna valutazione può essere riportata all'interno della relazione VIA o VAS o in una relazione distinta. In entrambi i casi, le informazioni e le conclusioni pertinenti dell'opportuna valutazione devono essere distinguibili e differenziate da quelle della VIA o della VAS. Ciò è necessario dato che vi sono diverse distinzioni importanti tra la VIA/VAS e le procedure di opportuna valutazione (cfr. 5.2.2).

*È essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione, per cui **a una VAS o una VIA non possono sostituire o fare le veci di una opportuna valutazione, in quanto nessuna delle due procedure ha più rilevanza dell'altra.***

Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.1.

5.2.1. Opportunità e benefici della razionalizzazione della VIA/VAS e dell'opportuna valutazione

Vi sono diversi vantaggi nel razionalizzare la VIA/VAS e l'opportuna valutazione. Tale razionalizzazione ad esempio può contribuire a comprendere meglio le relazioni tra i diversi fattori ambientali, evitare la duplicazione di valutazioni, contribuire a fare un uso più efficiente delle risorse necessarie per effettuare le valutazioni e consentire un migliore coordinamento nelle procedure di autorizzazione.

Tra gli elementi fondamentali per un'efficace razionalizzazione dell'opportuna valutazione e della VIA/VAS figurano:

- una stretta cooperazione tra le autorità competenti;

- una definizione adeguata dell'ambito di applicazione, che è una pratica comune nelle procedure di VIA e VAS;
- una stretta cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra gli esperti che preparano la VIA/VAS e quelli che conducono l'opportuna valutazione (ad esempio, informazioni su questioni relative a rumore, aria, acqua, suolo da parte del rispettivo esperto all'esperto in biodiversità);
- controllo di qualità da parte dell'autorità competente;
- conclusioni chiare e distinte per ciascuna delle procedure di valutazione razionalizzate.

Diverse disposizioni delle direttive VIA e VAS sono pertinenti per l'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e possono contribuire alla sua qualità nel contesto di un'attuazione razionalizzata. Tra queste si possono citare le seguenti.

Ambito di applicazione

"Su richiesta del committente, [...] l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale" (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA).

La direttiva VAS prevede la consultazione obbligatoria delle autorità aventi poteri nel settore dell'ambiente, al fine di migliorare la qualità del rapporto ambientale: "[l]e autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio" (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva VAS).

Assicurazione della qualità e della completezza della valutazione

"[i]l committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari [...] direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente" (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA).

Consultazione e partecipazione del pubblico

"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione [...]. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale [...] e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni" (articolo 6 della direttiva VIA).

"Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate [...] sul fatto che i piani o i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente [...], comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale [...], siano messe a disposizione del pubblico" (articolo 3 della direttiva VAS).

Le autorità [...] e il pubblico [...] devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico [...], compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate." (articolo 6 della direttiva VAS).

Monitoraggio

"[G]li Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente" (Articolo 8 bis della direttiva VIA).

"Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune" (articolo 10 della direttiva VAS).

Informazione al pubblico e alle autorità consultate

"Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità [che possono essere interessate dal progetto], [...] e provvedono a che il pubblico e le autorità [...] possano accedere alle informazioni elencate in appresso...: il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano [...]; le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda" (articolo 9 della direttiva VIA).

Conflitto di interessi

"Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze

amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva" (articolo 9 bis della direttiva VIA).

Impatti transfrontalieri

L'articolo 7 della direttiva VIA fissa le disposizioni per la valutazione di progetti che presentano impatti transfrontalieri, comprese le prescrizioni per informare un altro Stato membro quando si prevedono probabili incidenze significative di un piano o progetto su tale Stato membro. Lo Stato membro che può essere interessato può quindi partecipare alla valutazione se lo desidera. L'UE ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo). Al fine di coordinare e facilitare le procedure di valutazione per i progetti transfrontalieri, e in particolare per svolgere consultazioni conformemente alla convenzione, gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune, sulla base di una rappresentanza paritaria.

Consultazioni a livello transfrontaliero sono previste e disciplinate anche dalla direttiva VAS (articolo 7). Tali disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere sono altresì molto importanti in termini di obiettivi generali delle direttive Uccelli e Habitat e della rete Natura 2000 dato che mettono a disposizione un importante strumento preventivo durante l'opportuna valutazione di un piano o di un progetto i cui effetti negativi potrebbero mettere in pericolo detti obiettivi in uno Stato membro limitrofo.

5.2.2. Elementi specifici dell'opportuna valutazione e differenze rispetto alle procedure VIA/VAS

Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare:

- l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue conclusioni sono **vincolanti** in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno (le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto *dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito*). Al contrario i risultati della VIA o della VAS *sono presi in considerazione* nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano;
- nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6,

paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4);

- ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative *evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente*, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità.

Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

- inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le "misure di attenuazione", secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di "screening" della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna valutazione effettiva.

Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità [...].

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive.

Direttiva VIA. Preambolo (considerando 11 e 35).

5.2.3 Relazione tra VAS/VIA/opportuna valutazione e le rigorose disposizioni delle direttive Natura in materia di protezione delle specie

L'articolo 3 della direttiva VIA stabilisce che "[l]a valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: [...] b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE". Disposizioni analoghe sono applicabili ai piani ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VAS.

In questa occasione è importante rilevare che direttive Uccelli e Habitat, oltre alla protezione del sito disciplinata dall'articolo 4 della direttiva Uccelli e dall'articolo 6 della direttiva Habitat, stabiliscono altresì un sistema di rigorosa protezione di determinate specie in tutta la loro area di ripartizione naturale all'interno dell'UE, ossia tanto all'interno quanto all'esterno dei siti Natura 2000. Tali misure di protezione si applicano alle specie elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat e a tutte le specie di uccelli selvatici nell'UE. I termini esatti sono definiti nell'articolo 5 della direttiva Uccelli e negli articoli 12 (per le specie animali) e 13 (per le specie vegetali) della direttiva Habitat.

In sostanza, si impone agli Stati membri di vietare:

- la cattura o l'uccisione deliberata di specie;
- la perturbazione deliberata di tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- la distruzione deliberata di nidi e uova, oppure l'estirpazione o la distruzione di esemplari di piante protette.

L'attuazione di un piano o lo sviluppo/il funzionamento di un progetto possono portare a conflitti rispetto a tali divieti. Durante l'opportuna valutazione e la VIA/VAS il promotore, congiuntamente all'autorità competente, dovrebbe quindi verificare se il piano o il progetto sia compatibile con tali severe disposizioni in materia di protezione delle specie. Tale verifica richiederebbe: l'individuazione delle specie e dei loro habitat, che potrebbero essere potenzialmente interessati; la verifica della loro presenza, così come dei loro siti di riproduzione o di riposo, nella zona interessata da un piano o da un progetto; l'analisi delle possibili incidenze sulle specie nonché di misure di attenuazione adeguate. Laddove le incidenze sugli esemplari delle specie o sui loro siti di riproduzione e presso i loro luoghi di riposo siano confermati o qualora non sia possibile escluderle, possono essere necessarie deroghe rispetto alla protezione rigorosa delle specie.

Tuttavia occorre osservare che deroghe sono consentite soltanto in casi limitati, ad esempio nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, a condizione che non vi sia un'altra alternativa soddisfacente e che le conseguenze di tali deroghe non siano

incompatibili con gli obiettivi generali delle direttive. Le condizioni per l'applicazione delle deroghe sono definite all'articolo 9 della direttiva Uccelli e all'articolo 16 della direttiva Habitat.

È importante osservare altresì che tali disposizioni possono applicarsi anche a piani e progetti che sono esclusi da un'opportuna valutazione e/o dalla VIA/VAS. In tali casi l'analisi dell'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli e all'articolo 16 della direttiva Habitat dovrà essere condotta nel contesto di una procedura distinta.

Un'autorizzazione a derogare alla protezione rigorosa delle specie può essere rilasciata sotto forma di decisione distinta o all'interno di una singola autorizzazione derivante da valutazioni e procedure di autorizzazione diverse. In entrambi i casi occorre specificare chiaramente i motivi e le condizioni di tale deroga.

Ulteriori informazioni sulle prescrizioni in materia di protezione rigorosa delle specie, comprese linee guida recenti, sono disponibili sul sito web della Commissione europea⁵¹.

5.3. Valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, coordinate o integrate con la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat

Vi sono anche legami forti tra la direttiva quadro sulle acque e la direttiva Habitat. Sono entrambi applicabili, almeno in parte, al medesimo ambiente, quello degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti da essi. Presentano ambizioni molto simili, in quanto mirano ad assicurare il non degrado degli ecosistemi acquatici e a migliorare le loro condizioni ecologiche. Se del caso, dovrebbero quindi essere attuate in maniera coordinata per assicurare che operino in maniera integrata⁵².

Come la direttiva Habitat, la direttiva quadro sulle acque stabilisce disposizioni specifiche per valutare gli effetti di nuovi sviluppi sui corpi idrici. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, le esenzioni possono essere autorizzate dalle autorità per nuove modifiche e attività sostenibili di sviluppo umano che: i) comportino il deterioramento dello stato del corpo idrico; o ii) impediscano il conseguimento di un buono stato o potenziale ecologico o un buono stato delle acque sotterranee⁵³.

⁵¹ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm.

⁵² Cfr. domande frequenti della Commissione sulla direttiva quadro sulle acque e sulle direttive Natura: <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf>.

⁵³ Per giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, cfr. le sentenze della Corte nelle cause C-461/13 e C-346/14.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri sono tenuti, quando applicano l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, a garantire che l'applicazione sia coerente con l'attuazione di altre normative UE in materia ambientale. In altre parole, se al progetto viene concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, occorre comunque rispettare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, se applicabile.

Se lo sviluppo incide potenzialmente tanto su un obiettivo della direttiva quadro sulle acque quanto su un sito Natura 2000, devono essere intraprese tanto la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque quanto la procedura di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Idealmente, tali attività dovrebbero essere svolte in modo coordinato o integrato, come raccomandato anche dalla direttiva VIA. Ciascuna valutazione si concentra su un aspetto diverso: la prima valuterà se il progetto è suscettibile di compromettere gli obiettivi primari della direttiva quadro sulle acque, mentre la seconda valuterà se il progetto inciderà negativamente sull'integrità di un sito Natura 2000.

Tuttavia ciò non impedisce che alcuni aspetti della valutazione siano coordinati, ad esempio attraverso indagini e consultazioni. Occorre sottolineare che se la procedura di cui alla direttiva quadro sulle acque può portare alla concessione di un'autorizzazione, ma il piano o il progetto è in conflitto con i requisiti di Natura 2000, l'autorizzazione non può essere concessa, fatta eccezione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Mentre l'integrazione di procedure di opportuna valutazione con le procedure di cui alla direttiva VIA è obbligatoria, in relazione alla direttiva quadro sulle acque tale integrazione è discrezionale. Ciò nonostante un certo numero di Stati membri ha già previsto, o sta istituendo, procedure integrate per i casi in cui la VIA, l'opportuna valutazione e la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque sono tutte richieste. La razionalizzazione di tali valutazioni è incoraggiata negli orientamenti dell'UE sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque⁵⁴.

Le somiglianze tra la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque e quelle di cui alle direttive VIA e Habitat consentono lo svolgimento congiunto di alcune fasi delle diverse procedure. In particolare si tratta delle fasi di screening, di definizione dell'ambito di applicazione, nonché di raccolta dei dati necessari. Un tale approccio razionalizzato può determinare risparmi significativi di tempo e costi, in particolare in relazione alla fase di raccolta dei dati che può essere condotta congiuntamente dopo aver chiarito durante le fasi precedenti le prescrizioni in materia di dati ai sensi di ciascuna direttiva.

Ulteriori sinergie possono essere applicate ad esempio per quanto concerne la ricerca


⁵⁴ Cfr. in particolare: *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. *Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*. Disponibile all'indirizzo: <https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CISGuidanceArticle47FINAL.PDF>.

di alternative o misure di attenuazione. Tuttavia in tutti i casi è necessario soddisfare l'attenzione distinta delle varie verifiche ai sensi di ciascuna direttiva.

Se sono soddisfatte le condizioni di una direttiva ma non quelle dell'altra, le autorità non possono autorizzare il progetto perché in tal caso il progetto violerebbe comunque le disposizioni giuridiche dell'UE. Piuttosto si dovrebbe valutare se sia possibile apportare modifiche al progetto in maniera da renderlo conforme alle prescrizioni di tutte le direttive pertinenti.

La figura 3 delinea le somiglianze e le differenze tra le fasi principali delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, della VIA e dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

Figura 3: razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, della direttiva Habitat e della direttiva VIA



Fonte: CIS, 2017. *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7).

6. RIFERIMENTI PRINCIPALI

CIS, 2017. *Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*. Documento di orientamento n. 36. *Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*. Disponibile all'indirizzo: <https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CISGuidanceArticle47FINAL.PDF>.

Ecosystems, 2014. *Article 6 of the Habitats Directive. Rulings of the European Court of Justice*. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ECJ_rulings%20Art%206%20-%20Final%20Sept%202014-2.pdf.

Commissione europea, 1999. *Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions*.

Commissione europea, 2011. *Links between the Water Framework Directive and the Nature Directives. Frequently Asked Questions*. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

.

Commissione europea, 2012. *Commission Note on setting conservation objectives in Natura 2000 sites*. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

.

Commissione europea, 2013(a). *Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Trans-boundary Projects*. Commissione europea, 2013. <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5469074a-7741-48de-95e7-02dbed43c4bf>.

Commissione europea, 2013(b) Documento di orientamento, *Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure "Projects of Common Interest" (PCIs)*. Commissione europea, maggio 2013. http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.

Commissione europea, 2016. Documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale. Disponibile all'indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=IT).

Commissione europea, 2017(a). *Guidance on Scoping. Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU*. Commissione europea. <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

Commissione europea, 2017(b). *Guidance on Screening. Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU*. Commissione europea. <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

Commissione europea, 2019. Comunicazione della Commissione, Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01). *GU C 33 del 25.1.2019, pag. 1*. Disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125\(07\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=IT).

La Commissione europea ha pubblicato diversi documenti di orientamento settoriali (sulle industrie estrattive non energetiche, sullo sviluppo di parchi eolici, su porti ed estuari, sul trasporto per vie navigabili interne, sull'acquacoltura, ecc.). Tali documenti forniscono ulteriori consigli su come effettuare un'opportuna valutazione in relazione allo sviluppo di piani e progetti in ciascuno di detti settori. I documenti di orientamento sono disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.